



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 130

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 marzo 2009

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	168
2 ^a - Giustizia	»	176
4 ^a - Difesa	»	182
5 ^a - Bilancio	»	187
6 ^a - Finanze e tesoro	»	196
7 ^a - Istruzione	»	207
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	211
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	226
11 ^a - Lavoro	»	239
12 ^a - Igiene e sanità	»	245
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	313
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	347

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	8
---	------	---

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri - Senato) e III (Affari esteri e comunitari - Camera)	Pag.	4
10 ^a (Industria, commercio, turismo - Senato), X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera)	Pag.	6

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . . .	Pag.	355
--	------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 360
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 365
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 367
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 368
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 370
Per l'infanzia	» 382
Per la semplificazione della legislazione	» 389

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 393
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	» 397
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	» 398
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	» 401
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	» 402
<i>14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri</i>	» 403

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 404
-------------------------------	-----------------

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 11 marzo 2009

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
STEFANI

Intervengono il ministro degli affari esteri Frattini e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANI avverte che la seduta sarà trasmessa, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche in diretta sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sul tema della *Durban Review Conference* (Ginevra, 20-24 aprile 2009)

Dopo un breve indirizzo introduttivo del presidente STEFANI, prende la parola il ministro FRATTINI, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Margherita BONIVER (*PdL*), il senatore MARCENARO (*PD*), i deputati CICCHITTO (*Pdl*) ed EVANGELISTI (*IdV*), il senatore COMPAGNA (*PdL*), i deputati VERNETTI (*PD*), Fiamma NIRENSTEIN (*PdL*) e PIANETTA (*PdL*), il senatore LIVI BACCI (*PD*) e il deputato COLOMBO (*PD*).

Il ministro FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente STEFANI ringrazia il ministro FRATTINI per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 11 marzo 2009

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della Camera dei deputati

GIBELLI

Interviene il ministro dello sviluppo economico Scajola.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente della X Commissione della Camera dei deputati GIBELLI (*LNP*), avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione diretta sul sito internet della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul recente accordo stipulato con la Francia in materia di energia nucleare

Il presidente della X Commissione della Camera dei deputati GIBELLI introduce l'audizione del ministro Scajola.

Il ministro SCAJOLA rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati TESTA (*PD*), FAVA (*LNP*), RAISI (*PdL*), MONAI (*IdV*), il senatore VETRELLA (*PdL*) e il deputato VICO (*PD*).

Il ministro SCAJOLA, dopo aver replicato ad un intervento sull'ordine dei lavori del senatore TOMASELLI (*PD*), risponde ai quesiti posti.

Il presidente della X Commissione della Camera dei deputati GIBELLI, ringrazia il Ministro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 11 marzo 2009

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che nella seduta precedente è stata chiusa la discussione generale con repliche dei relatori e del Governo. Informa quindi degli esiti dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite testé conclusosi, nel corso del quale si è convenuto sulla necessità di approfondire i contenuti e la portata dei numerosi emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Si è pertanto concordato di sconvocare la seduta delle Commissioni riunite, già prevista per domani, alle ore 14,30, procedendo nella giornata di martedì prossimo ad un vaglio puntuale delle proposte emendative in un incontro ristretto a carattere informale.

Il senatore CASTRO (*PdL*) presenta delle nuove proposte emendative (2.100, 4.0.100, 5.100, 15.0.100, 17.0.100, 26.0.100, 27.100, 27.0.100, 27.0.101, 27.0.102, 27.0.103, 27.0.104, 27.0.105, 27.0.106, 28.100, 28.0.100, 28.0.101, 28.0.102, 28.0.103, 28.0.104, 28.0.105) evidenziandone la comune direttrice logica, risultando tutte finalizzate al potenziamento della cosiddetta legge Biagi in ordine alla capacità di governo della grave crisi economica ed occupazionale registrata a partire dalla seconda metà dello scorso anno e funzionali alla intensificazione dell'attività amministrativa indispensabile in tale contesto.

Il sottosegretario VIESPOLI presenta ulteriori emendamenti (4.1000, 4.0.1000, 16.1000, 18.1000, 24.1000, 25.1000, 27.0.1000, 27.0.1001, 27.0.1002) dei quali dà ragione.

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva che la presentazione dopo il termine della discussione generale di emendamenti che incidono profondamente sul testo di fatto vanifica il dibattito svolto nella prima fase dell'esame. A nome del suo Gruppo si riserva di valutare con la dovuta attenzione le proposte presentate dal relatore e dal rappresentante del Governo e invita il Presidente a fissare un termine congruo per la presentazione dei subemendamenti.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali SALTAMARTINI (*PdL*) auspica che durante il seguito dell'esame possa partecipare ai lavori delle Commissioni riunite anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il presidente GIULIANO conviene con le considerazioni del senatore Bianco, confermando l'opportunità di disporre di un congruo tempo per poter adeguatamente valutare la portata delle proposte emendative, alcune delle quali appaiono *icto oculi* di non lieve momento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente GIULIANO avverte che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per domani, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

G/1167/1/1 e 11

BLAZINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1167,

premesso che:

l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (ACN), sottoscritto il 23 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, non reca alcuna specifica disposizione in materia di obbligatorietà dell'astensione dal lavoro per congedo di maternità, prevedendo esclusivamente che: «il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell'attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa» (*art. 18, comma 4, ACN*);

l'assimilazione, in via di fatto, del congedo di maternità ad un'ordinaria sospensione del rapporto e dell'attività convenzionale comporta una penalizzazione, anche economica, del personale medico femminile del comparto di medicina generale rispetto alla generalità delle lavoratrici dipendenti, cui è riconosciuto nel periodo di maternità l'ottanta per cento della retribuzione, a fronte del trenta per cento riconosciuto, ai sensi dell'ACN, alle lavoratrici del comparto di medicina generale;

impegna il Governo:

al fine di rimuovere una manifesta condizione di disparità nell'accesso agli istituti di protezione sociale, a promuovere l'adozione di una disciplina specifica di tutela della maternità per il personale del comparto di medicina generale cui si applica l'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2003, orientata a prevedere la piena equiparazione agli istituti vigenti applicabili alla generalità delle lavoratrici dipendenti, con particolare riguardo al congedo di maternità, al congedo parentale, al riposo giornaliero, ai congedi per malattia del figlio e per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992.

G/1167/2/1 e 11

PARDI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1167 recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali»

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di sua competenza volto a riconoscere al personale del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria il medesimo trattamento economico-giuridico del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria secondo i corrispondenti profili economici.

Art. 1.**S1**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Stralciare l'articolo.***1.1**

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2010 impegnati nelle attività di cui al presente articolo la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) con decorrenza 1° gennaio 2010, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

b) con decorrenza 1° gennaio 2016, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti fino ad un massimo di trentasei mesi;

c) estensione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) anche ai lavoratori autonomi, secondo criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività lavorativa espletata;

d) previsione dell'obbligo, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e agli altri enti previdenziali interessati, di predisporre le procedure e la documentazione idonee a consentire ai datori di lavoro di certificare, unitamente al versamento della contribuzione dovuta, l'avvenuta esposizione ad attività usuranti per ciascuno dei dipendenti interessati, ai quali è rilasciato, su richiesta, il relativo curriculum lavorativo. Norme specifiche sono altresì previste per i lavoratori autonomi. Per le situazioni pregresse, la procedura di accertamento tecnico dello svolgimento di attività usuranti e particolarmente usuranti, nonché della sussistenza e della durata dell'esposizione, è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che delega alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (CONTRAP) la verifica, svolta dai tecnici del medesimo istituto, della situazione ambientale e dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture dell'INPS o degli altri enti previdenziali territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione con i requisiti ridotti previsti dal presente articolo.

2. I benefici di cui al precedente comma sono riconosciuti ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, ai lavoratori dipendenti notturni definiti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui al precedente comma, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima di ottanta notti, con esclusione dei lavoratori dello spettacolo, degli sportivi e degli allenatori professionisti; ai lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ai lavoratori addetti al trasporto pubblico con massi pesanti, nonché agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sull'apposito Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

1.2

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», inserire le seguenti: «ed economicamente dipendenti».

1.3

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I decreti legislativi di cui al presente articolo individuano altresì le mansioni usuranti svolte da talune figure di lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai settori dell'artigianato, del commercio, dell'autotrasporto e del lavoro autonomo agricolo, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato a requisiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente per le medesime categorie.».

1.0.1

SANGALLI, FIORONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo il comma 3, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori autonomi che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2008, la possibilità di conseguire, a domanda, i medesimi benefici di cui alla lettera a) del comma 3 sulla base di requisiti assimilabili

a quelli previsti per i lavoratori dipendenti dalla lettera *b*), che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera *c*) e possano produrre la documentazione e gli elementi di prova in data certa previsti dalla lettera *d*).

3-ter. La dotazione finanziaria del Fondo previsto dalla lettera *f*) del comma 3 è integrato proporzionalmente alle esigenze finanziarie che verranno fissate dal decreto legislativo di cui al comma 3-*bis*, con il limite di 8,5 milioni di euro per il 2009, 20 milioni per il 2010, 31 milioni per il 2011, 35 milioni per il 2012, 38 milioni a decorrere dal 2013."».

Art. 2.

2.1

PARDI, CARLINO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «finalizzati alla riorganizzazione» con le seguenti: «finalizzati a conseguire complessivamente minori spese mediante la riorganizzazione».

2.100

CASTRO, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «dell'Istituto superiore di sanità» a: «Italia lavoro Spa» con le seguenti: «degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» e alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'INAIL la possibilità di emanare, nel quadro dei predetti indirizzi e direttive del Ministro, specifiche direttive all'ISPESL sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati e della individuazione dell'ISPESL quale ente strumentale dell'INAIL, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale.».

2.2

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali».

2.3

MOLINARI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali».

2.4

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

2.5

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «istituti e società», inserire le seguenti: «, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite».

2.6

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

2.7

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «garantendo la distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità.».

2.8

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché l'eventuale trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico».

2.9

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevedendo l'unificazione delle attuali attività, sottoposte ad un unico coordinamento;».

2.10

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «valore strategico» inserire le seguenti: «, l'autonomia, il ruolo e le funzioni».

2.11

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvaguardando, in particolare, l'autonomia dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro».

2.12

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.13

CARLINO, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) istituzione, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Fondo a favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili, nel quale confluiscono i risparmi derivanti dalla riorganizzazione degli enti di cui all'alinea, e definizione delle modalità di gestione del Fondo nonché la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, di ottenere su richiesta e fino ad esaurimento delle risorse del Fondo, un rimborso rapportato alla

mancata retribuzione delle ore e delle giornate impiegate nell'assistenza al familiare gravemente disabile.».

2.14

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) la organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, dovrà ispirarsi al principio di autonomia funzionale da perseguire in base ai principi di cui ai punti *sub a)* e *b)* del presente articolo, anche con riferimento alla composizione del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.».

2.15

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) abrogazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della razionalizzazione delle spese e dei costi di funzionamento degli enti, istituti e società vigilate.».

2.16

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADAMO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previo parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

2.17

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

2.18

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 2, dopo le parole: «decorso tale termine, il Governo può comunque procedere», inserire le seguenti: «limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali, entro il medesimo termine di cui al precedente periodo è richiesta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.0.1

TOMASSINI, BOSCHETTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Stabilizzazioni operatori tecnici sanitari)

1. Per assicurare la continuità delle proprie attività tecnico sanitarie centrali e periferiche, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato, nell'anno 2009, all'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità in organico, del personale non dirigenziale tecnico sanitario assunto ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, in servizio al 31 dicembre 2008 ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati complessivamente in euro 481.634,00 per il 2009 e in euro 1.444.900,00 a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e mediante l'utilizzo delle risorse derivanti

dai risparmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».

2.0.2

TOMASSINI, BOSCETTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali utilizzato per finalità di ricerca)

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono avvalersi, anche in deroga alle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e secondo le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente articolo, per fini diversi, determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento.».

2.0.3

TOMASSINI, BOSCETTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ruolo speciale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana)

1. È istituito presso il Corpo militare della Croce Rossa Italiana il ruolo speciale unico ad esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

abbia prestato almeno due anni di servizio con assegni, ancorché da richiamato. Nell'ambito della predetta dotazione organica, da intendersi quale limite massimo, il ruolo speciale unico di cui al primo periodo è integrato mediante la stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È istituito il ruolo normale unico del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità, che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, secondo la pianta organica allegata. L'accesso al ruolo normale unico è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al comma 1, con modalità da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle Forze armate.

3. Presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il ruolo del personale militare in congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nei ruoli normali (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel ruolo speciale unico ad esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti ruolo speciale ad esaurimento e ruolo normale unico per motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedono di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel ruolo del personale militare in congedo il personale in congedo delle Forze armate dello Stato. Al personale del ruolo del personale militare in congedo sono applicati i limiti di età del ruolo di riserva.

4. I ruoli normale, mobile speciale e di riserva sono soppressi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

2.0.4

TOMASSINI, BOSCHETTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ricerca sanitaria)

1. Il comma 814 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''814. A decorrere dall'anno 2009, nell'ambito delle risorse previste per il finanziamento dei bandi di ricerca finalizzata di cui all'articolo

12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, una quota pari al 10 per cento è destinata ai progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quarant'anni.".

2. Al comma 6 dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo le parole: "dalle regioni," sono inserite le seguenti: "dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, dalle strutture pubbliche e private che svolgono sperimentazioni gestionali, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del presente decreto legislativo, attraverso la costituzione di società a prevalente capitale pubblico,".».

2.0.5

TOMASSINI, BOSCATTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Commissario straordinario dell'ISPESL)

1. Il termine di scadenza del mandato del Commissario straordinario, del sub Commissario e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) previsto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 1, lettera *q*) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2008, e successive modificazioni, è prorogato fino alla nomina degli organi di amministrazione e di direzione.».

2.0.6

TOMASSINI, BOSCKETTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private e personale medico e sanitario ambulatoriale dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante)

1. Il rinnovo dell'accordo nazionale triennale fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private avviene con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

2. Ai medici, biologi, chimici e psicologi in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti gestiti direttamente dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si applicano gli Accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale, da stipulare con le modalità di cui al comma 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i medici fiduciari ed il restante personale sanitario per l'assistenza al personale navigante.».

2.0.7

TOMASSINI, BOSCKETTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Centro Nazionale Sangue)

1. Al fine di consentire al Centro nazionale sangue, istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005 n. 219, di ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, razionalizzare i costi ed organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla normativa vigente, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alle funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico in materia di attività trasfusionali, ivi incluse

quelle relative alla raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale.».

2.0.8

TOMASSINI, BOSCHETTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

''2-bis. La Commissione è composta da:

a) cinque componenti designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o suo delegato, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di Vice Presidente;

c) tre componenti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un componente designato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;

f) un ufficiale del comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante''.

2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86.».

2.0.9

TOMASSINI, BOSCETTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

1. Al comma 3, primo periodo dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: "direttore scientifico," sono soppresse.

2. Al comma 818, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "del direttore scientifico", sono soppresse.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell'ambito delle risorse destinate alla ricerca sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria, specificamente destinate agli istituti. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza."».

2.0.10

TOMASSINI, BOSCETTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissioni di accertamento in materia di invalidità civile e di handicap)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale, con funzioni di presidente, e da un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o convenzionati con lo stesso, nonché da un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali.".

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: ”, che sono integrate da un operatore sociale o da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali” sono soppresse.».

Art. 3.

3.0.1

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppresso.».

Art. 4.

4.1

CARLINO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

4.2

CARLINO, PARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.3

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, lettera a), capoverso 3), dopo le parole: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore», inserire le seguenti: «ed in particolare della sanzione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni».

4.4

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera a), capoverso 3), sopprimere il secondo periodo.

4.5

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorrano dopo le parole: «per ciascun lavoratore» inserire la seguente: «irregolare».

4.6

TREU, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera a), capoverso 3), sopprimere il terzo periodo.

4.7

CARLINO, PARDI

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: «all'evasione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

4.8

TREU, BLAZINA, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.9

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «oppure da altri adempimenti obbligatori».

4.10

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, lettera c), capoverso 5) inserire, in fine, il seguente periodo: «Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

4.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro."».

4.12

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Non si applica la maxisanzione in tutti i casi di regolarizzazione spontanea del lavoratore registrato in ritardo, tenendo conto che tale periodo di ritardo non può eccedere l'arco temporale di quindici giorni di calendario, fermo restando l'applicazione delle normali sanzioni dovute alla tardiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego.».

4.0.100

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e le pubbliche amministrazioni" sono soppresse e, conseguentemente, dopo le parole "ivi compresi quelli agricoli," è inserita la seguente: "e";

b) dopo le parole "assunti nel mese precedente." è aggiunto il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, ai servizi competenti ove è ubicata la sede di lavoro l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente".

2. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "All'atto dell'assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro";

b) sono soppresse le parole: "pubblici e", nonché l'ultimo periodo;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia

della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. Al comma 5 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono soppresse le parole: "e le pubbliche amministrazioni"; conseguentemente, dopo le parole: "I datori di lavoro privati" è inserita la seguente: "e" e soppresso il simbolo ",",

4.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e le pubbliche amministrazioni" sono soppresse e, conseguentemente, dopo le parole "ivi compresi quelli agricoli," è inserita la seguente: "e";

b) dopo le parole "assunti nel mese precedente." è aggiunto il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, ai servizi competenti ove è ubicata la sede di lavoro l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente".

2. Al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "All'atto dell'assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro";

b) sono soppresse le parole: "pubblici e", nonché l'ultimo periodo;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non

sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. Al comma 5 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono soppresse le parole: "e le pubbliche amministrazioni"; conseguentemente, dopo le parole: "I datori di lavoro privati" è inserita la seguente: "e" e soppresso il simbolo ",».

4.0.1

DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

''Art. 603-*bis*. – (*Grave sfruttamento del lavoro*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolar-

mente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

Art. 603-ter. – (*Pene accessorie*). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento”.

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

”12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori”;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

”12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: ”sicurezza sul lavoro”, sono inserite le seguenti: ”, nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice” e, al secondo periodo, le

parole: "condanna per il delitto" sono sostituite dalle seguenti: "condanna per i delitti".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale".

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

4.0.2

SANGALLI, NEROZZI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento delle indennità e maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasfertisti)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“6-bis. Il comma 6 si interpreta nel senso che, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza di-

stinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.».

4.0.3

GHEDINI, DELLA MONICA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

”1-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge.”.».

Art. 5.

5.1

PARDI, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

5.2

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Sopprimere l'articolo.

5.3

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Sopprimere l'articolo.

5.4

TOMASSINI, BOSCHETTO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:

''6-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, non si applicano, a decorrere dalla data in entrata in vigore del presente decreto legislativo, al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale per il quale si fa riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.''.».

5.5

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.6

CARLINO, PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.7

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «100 a 750 euro» fino alla fine del comma, con le seguenti: «130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.».

5.8

PARDI, CARLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.9

PINZGER, GIAI, PETERLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 13, dopo le parole: "non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7" sono aggiunte le seguenti: "e 9";

b-ter) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Le misure abrogative e di modifica del presente articolo hanno effetto retro attivo per l'applicazione delle rispettive sanzioni amministrative."».

5.100

CASTRO, RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativa-

mente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali."».

5.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore"».

Art. 6.

6.1

CARLINO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

6.2

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

6.3

PARDI, CARLINO

Sopprimere il comma 1.

6.4

PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

Sopprimere il comma 1.

6.5

PARDI, CARLINO

Sopprimere il comma 2.

6.6

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 3.

6.7

PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO,
NEROZZI

Sopprimere il comma 3.

6.8

PARDI, CARLINO

Sopprimere il comma 4.

6.9

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Sopprimere il comma 4.

6.10

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Sopprimere il comma 5.

6.11

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 5.

6.12

PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO,
NEROZZI

Sopprimere il comma 5.

6.13

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 5, capoverso «5-ter», sopprimere il terzo periodo.

6.14

INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 5, capoverso «5-ter» dopo le parole: «Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali» aggiungere le seguenti: «nonché i diversi periodi di vigenza previsti dalle norme speciali per le autonomie locali».

6.15

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni dei pubblici dipendenti dovranno essere commisurate al costo medio della vita nelle Province in cui tali dipendenti svolgono la loro attività lavorativa, adeguando automaticamente e proporzionalmente al rialzo le retribuzioni dei dipendenti che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale.

6-bis. A tal fine, il Ministro dell'economia delle finanze definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di rilevazione del costo medio della vita di cui al comma 1».

6.0.1

TOMASSINI, BOSCKETTO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il settore farmaceutico)

1. Il Governo modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 concernente norme di riordino del settore farmaceutico, secondo i seguenti principi:

ai fini della valutazione dell'esercizio professionale per il concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche sono assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico, di farmacia ospedaliera e di farmacia militare: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico e di farmacista dirigente operante in farmacia ospedaliera o militare: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni.

2. La valutazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica a tutti i concorsi, ancorché già banditi ed espletati, nei quali le sedi farmaceutiche non siano state ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.0.2

VALDITARA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Diritto allo studio universitario)

1. In attesa del riordino della normativa sui livelli essenziali delle prestazioni in materia del diritto allo studio universitario, il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è adottato sei mesi prima di ciascun anno accademico, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri di riparto del Fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16, comma 4, della predetta legge n. 390 del

1991, nonché gli interventi che possono essere regolati da specifici accordi stipulati dalle regioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando il carattere nazionale del sistema di sostegno agli studenti universitari. L'attuazione di tali accordi sperimentali è monitorata dal medesimo Ministero.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 390 del 1991 è abrogato.».

6.0.3

MORRA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14 commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991 n. 321)

1. Ai fini esclusivamente giuridici gli inquadramenti del personale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14, legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della medesima legge».

Art. 7.

7.1

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Sopprimere l'articolo.

7.2

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

7.3

LEGNINI, ROILO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogati i commi 417, 418, 419, 420, 529, 560 e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 90, 94, 95, 96 e 97 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive entro la data del 31 dicembre 2011. Tali procedure di stabilizzazione devono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2011, qualora risultino in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

1-bis. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei contratti collettivi nazionali dei comparti di contrattazione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il contenuto dell'articolo 5 comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, così come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nelle more della stipulazione dei predetti contratti collettivi, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono, in deroga al disposto di cui all'articolo 49 comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, prorogare i contratti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere.

2. In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora risultino in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 31 dicembre 2011, qualora risultino in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.».

7.4

PARDI, CARLINO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 1.

7.5

ANDRIA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 1.

7.6

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

7.7

GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, LANNUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2009», con le seguenti: «1° luglio 2010» nonché, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2009» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010», indi, alla fine del comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2009», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2010».*

2) *Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2009», con le seguenti: «1° luglio 2010» ed infine, sostituire le parole: «il 30 giugno 2009», con le seguenti: «il 30 giugno 2010».*

3) *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni di cui al comma 2, possono trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a seguito dei processi di stabilizzazione disciplinati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero da leggi regionali, in contratti a tempo indeterminato.

2-ter. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da normative regionali e le trasformazioni dei contratti in tempo indeterminato di cui al comma 2-bis possono essere effettuate nel periodo 2009-2010 anche in soprannumero. I comuni che dispongono le

assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza. Per le assunzioni in soprannumero di cui al presente comma, nelle categorie A e B, gli enti interessati applicano l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2-quater. Al fine di facilitare la stabilizzazione a tempo pieno dei lavoratori socialmente utili di cui al comma *2-ter*, la Cassa depositi e prestiti concede agli enti interessati, per gli anni 2009 e 2010, mutui a tasso agevolato la cui entità e modalità di definizione vengono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo tale che il differenziale tra il tasso ordinario e il tasso agevolato stabilito, non può comportare un onere finanziario complessivo superiore a di 10 milioni di euro, al cui onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Sono esclusi dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma, gli enti locali che hanno beneficiato del tasso agevolato ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli oneri relativi al costo integrale dei mutui, nei confronti degli enti locali interessati, sono esclusi dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'adozione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

7.8

ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti «1° gennaio 2010».

7.9

INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti «1° dicembre 2009».

Conseguentemente:

Al comma 2, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «1° dicembre 2009».

7.10

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2011» e sopprimere le parole da: «fatte salve» fino a: «successive modificazioni».

7.11

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parole: «519» e «92».

7.12

NEROZZI, VITA, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «519, 529, 558» e le parole: «90, 92».

7.13

SPADONI URBANI

Al comma 1, dopo le parole: «519, 529,» sopprimere le seguenti: «558,» e dopo le parole: «entro in 30 giugno 2009.» inserire il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni possono valutare, ai fini della stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 come integrato dall'articolo 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007, anche possibili periodi di servizio prestato a favore di strutture pubbliche educative ed assistenziali, seppure non alle dirette dipendenze dell'Ente pubblico, per coprire le carenze di organico relative a detti posti. Resta fermo il termine previsto per la definizione delle procedure di cui al successivo comma 2.».

7.14

SAIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «fino al 31 dicembre 2009».

7.15

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2011».

7.16

INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1 sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo, sono comunque fatte salve le procedure di stabilizzazione per le quali alla

data di entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni abbiano provveduto a pubblicare i relativi avvisi per lo svolgimento delle procedure selettive».

7.17

TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «per le quali si sia proceduto» fino alla fine del comma.

7.18

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, per le quali» fino a: «30 giugno 2009».

7.19

BLAZINA, GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.20

PROCACCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per le quali si sia proceduto alle relative prove selettive» con le seguenti: «per le quali si sia proceduto alla ricognizione dei lavoratori a stabilizzarsi».

7.21

PROCACCI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «relative prove selettive» aggiungere le seguenti: « – ove richieste – ».

7.22

ROILO, TREU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

7.23

TREU, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».

7.24

PROCACCI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i diritti quesiti dai dipendenti ai quali siano già stati riconosciuti i requisiti per la stabilizzazione in base alla normativa previgente».

7.25

PROCACCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso per le Aziende del Servizio sanitario nazionale e gli IRCCS fino alla data del loro completamento secondo quanto già previsto alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.26

PROCACCI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 30 giugno 2009» aggiungere le seguenti: «a prescindere dalla data di avvio dei rapporti lavorativi a tempo indeterminato».

7.27

PARDI, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono, altresì, fatte salve le procedure avviate per le specifiche esigenze degli enti pubblici di ricerca nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle dotazioni organiche».

7.28

POSSA, RUSCONI, ASCIUTTI, GIAMBRONE, ADERENTI, Mariapia GARAVAGLIA, BARELLI, CERUTI, BEVILACQUA, Vittoria FRANCO, DE ECCHER, MARCUCCI, DE FEO, Anna Maria SERAFINI, FIRRARELLO, VERONESI, PITTONI, VITA, POLI BORTONE, ZAVOLI, Giancarlo SERAFINI, SIBILIA, VALDITARA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le istituzioni universitarie, il termine del 30 giugno 2009 di cui al precedente periodo è posticipato al 30 giugno 2010.»

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le istituzioni universitarie, il divieto di cui al primo periodo del presente comma si applica a decorrere dal 10 luglio 2010, anche con riferimento ai contratti prorogati, i quali si intendono comunque risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale, il 30 giugno 2010.».

7.29

GALLO, SARRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso per le Aziende del Servizio sanitario nazionale e gli IRCCS fino alla data del loro completamento se-

condo quanto già previsto alla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.30

GALLO, SARRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso per le Aziende del Servizio sanitario nazionale e gli IRCCS, da concludersi entro il 31 dicembre 2009.».

7.31

PROCACCI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso per le Aziende del Servizio sanitario nazionale e gli IRCCS, da concludersi entro il 31 dicembre 2009.».

7.32

BLAZINA, GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli Enti di ricerca il termine per la conclusione delle procedure di stabilizzazione è prorogato al 31 dicembre 2012.».

7.33

PARDI, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Per il personale degli enti di ricerca il termine è prorogato al 31 dicembre 2012.».

7.34

DE LILLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatta salva la stabilizzazione dei lavoratori atipici delle Regioni e degli enti dipendenti e collegati delle Agenzie regionali e degli enti locali, ivi compresi i lavoratori somministrati ed utilizzati».

7.35

DE LILLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della stabilizzazione i lavoratori somministrati e utilizzati dalle pubbliche amministrazioni sono equiparati ai lavoratori a tempo determinato.».

7.36

ROILO, TREU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 2.

7.37

NEROZZI, VITA, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 90, lettere a) e b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prorogano, previo svolgimento delle prove selettive se non precedentemente espletate, sino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di anzianità di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Per gli altri contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei contratti collettivi nazionali dei comparti di contrattazione di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 trova applicazione il contenuto dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Nelle more della stipula di detti contratti collettivi, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono, in deroga al

disposto di cui all'articolo 49, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prorogare i contratti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere.

2-bis. Al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato per un periodo non inferiore a 180 giorni, se non riassunto, dal 1° settembre 2009, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge n. 147 del 2007 sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi dodici mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori dodici mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinati dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.38

TREU, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7.39

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2009» con le seguenti: «1° gennaio 2012».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009».

7.40

ROILO, TREU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2009»
con le seguenti: «31 dicembre 2009».*

7.41

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:
«fatte salve le diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazio-
nali».*

7.42

ROILO, BLAZINA, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.43

VITA, NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.44

PARDI, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» aggiungere le seguenti: «ad esclusione del personale degli enti di ricerca».

7.45

TREU, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009».

7.46

ROILO, TREU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «oppure, ove manchi il termine finale» fino alla fine del comma.

7.47

ROILO, TREU, BLAZINA, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

7.48

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti:
«30 giugno 2010».*

7.49

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Sopprimere il comma 3.

7.50

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «Con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso».

7.51

ANTEZZA

Al comma 3, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

7.52

CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «66 per cento».

7.53

BLAZINA, ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

7.54

GHEDINI, BLAZINA, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

7.55

ANTEZZA

Al comma 3, dopo le parole: «nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007» inserire le seguenti: «anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o quale lavoratore socialmente utile».

7.56

LEGNINI, ROILO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in virtù anche di contratti lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data» ed al comma 4, sostituire le parole: «in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data» con le seguenti: «in virtù anche di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data».

7.57

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Nel medesimo periodo, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma

4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per una quota pari al quaranta per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, può procedere al reclutamento mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il corrispondente periodo resta valida la graduatoria approvata con Decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2008, n. 1996».

7.58

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 3, dopo le parole: «alla data del 28 settembre 2007» aggiungere il seguente periodo: «Nel medesimo periodo, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per una quota pari al cinquanta per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, può utilizzare le procedure di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il corrispondente periodo resta valida la graduatoria approvata con decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2009, n. 1996».

7.59

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dai concorsi per assunzione di cui al periodo precedente hanno efficacia per tre anni a partire dalla loro predisposizione.».

7.60

LEGNINI, ROILO

Al comma 4, sostituire le parole: «28 settembre 2007» con le seguenti: «1° luglio 2009».

7.61

TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dai concorsi per assunzione di cui al periodo precedente hanno efficacia per tre anni a partire dalla loro predisposizione».

7.62

DE SENA

Al comma 5 primo periodo, sostituire le parole: «per il triennio 2009-2011» con le parole: «nel triennio 2010-2012»; le parole: «possono assumere» sono sostituite dalle parole: «assumono»; le parole: «limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,» sono sostituite con le parole: «limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nonché al personale di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, al decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280»; le parole: «il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti al comma 3 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione» sono sostituite dalla parole: «il personale con i requisiti di anzianità previsti dal comma 3 del presente articolo nonché in servizio in attività socialmente utili o di pubblica utilità»; le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle parole: «non oltre il 31 dicembre 2012».

7.63

BLAZINA, TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2012».

7.64

GHEDINI, BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 6.

7.65

LEGNINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 6, sopprimere le parole: «e delle norme in materia di organici recate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

7.66

TREU, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 7.

7.67

LEGNINI, ROILO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso qualora le amministrazioni di cui al comma 2 non superino il 39 per cento nel rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, ad esclusione della quota relativa alla dirigenza».

7.68

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 8.

7.69

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Al comma 8, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «e le competenti Commissioni parlamentari».

7.70

CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Al comma 8, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

7.71

INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 8, dopo le parole: «e sentiti i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «e previa intesa in Conferenza Unificata».

7.72

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Al comma 8, dopo le parole: «ai quali le amministrazioni» aggiungere le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

7.73

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 8, dopo le parole: «anche in deroga al comma 2» aggiungere le seguenti: «fatte comunque salve le proroghe di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 22 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3 comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

7.74

GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, LANNUTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progres-

sioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2009-2011 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria».

7.75

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.76

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSD attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici. Alla relativa spesa stimata in 45 milioni di euro annui si provvede con una corrispondente riduzione dei finanziamenti previsti per la prosecuzione delle attività contemplate dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

7.77

GIAMBRONE, CARLINO, LANNUTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 22, dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 33, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono altresì destinate, a favore dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, per assunzioni di agenti, ispettori e funzionari di polizia municipale effettuate negli anni 2009 e 2010, a seguito di procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, di progressioni verticali e mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in scadenza nell'anno 2009."».

7.78

RUSCONI, PERTOLDI, BLAZINA, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio, nonché di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, le Università, nelle more delle procedure di stabilizzazione, possono continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 3, comma 90, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.»

7.79

RUSCONI, PERTOLDI, BLAZINA, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio, nonché di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, le Università, fino al 30 giugno 2013, possono continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 3, comma 90, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.»

7.80

MOLINARI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio, nonché di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, le Università, nelle more delle procedure di stabilizzazione, possono continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 3, comma 90, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.»

7.0.1

GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, LANNUTTI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in materia di stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 8, il seguente:

"8-bis. Al fine di coniugare le finalità di cui all'articolo 2, commi 550 e 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con gli interventi disciplinati dal presente decreto-legge, è autorizzato l'incremento del limite di spesa, di cui al comma 550 dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007, di ulteriori 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a favore dei comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i quali provvedono alle stabilizzazioni a tempo pieno dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili purché almeno il 25 per cento dell'intera platea dei lavoratori interessati, nella disponibilità degli stessi comuni, oggetto del programma di stabilizzazione, sia inquadrato in profili professionali dell'area socio-assistenziale, cultura, sport e tempo libero, nonché in profili professionali riconducibili ad attività finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente, alla promozione del patrimonio artistico e monumentale, di supporto e sostegno alle attività turistiche e alle imprese".

2. Le modalità e i criteri di assegnazione delle maggiori risorse disposte dal comma 1, sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, i comuni interessati, provvedono alla trasmissione, al Ministro dell'interno, di una relazione, al fine di verificare il rispetto dei parametri relativi alla percentuale e alla tipologia dei profili professionali indicati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, così come modificato dalla presente legge.

3. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n.203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria».

7.0.2

BUGNANO, CARLINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure volte a realizzare l'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro)

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tali agevolazioni si

applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente alla intervenuta disabilità.

3. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuato dal datore di lavoro, di intesa con il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. A favore delle lavoratrici disabili di cui al presente articolo, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pari a 3.000 euro.

5. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora

non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavoratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa.

6. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari e comunque non superiore a 20 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.».

7.0.3

BUGNANO, CARLINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incentivi fiscali a favore delle donne lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

''1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*, *c-bis)*, e *l)*, 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, con figli a carico è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva nel limite di:

a) 600 euro per il primo figlio più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

b) 500 euro per il primo figlio più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

c) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

1-sexies. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma 1-*quinquies* è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli''.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro a progetto il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle presenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5'';

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

6. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.».

7.0.4

CARLINO, GIAMBRONE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "nel limite di cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di quindici giorni";

b) le parole: "fra i tre e gli otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "fra i tre e i quattordici anni";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Inoltre, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i quattordici e 18 anni, a ciascun genitore è riconosciuto il suindicato diritto all'astensione dal lavoro, purché il certificato di malattia di cui al comma 3 disponga la necessità di cure parentali."

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "terzo anno di vita del bambino" sono sostituite dalle seguenti: "del diciottesimo anno di vita del figlio";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria».

7.0.5

VIZZINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la categoria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono prorogate al 31 dicembre 2009. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nelle more le procedure di stabilizzazione dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2009.».

7.0.6

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, la spesa di 375 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.7

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per la proroga delle attività delle cooperative di ex LSD, con funzioni ATA, transitate dagli EE.LL allo Stato ai sensi della legge n. 124 del 1999, comprese tra quelle di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 la spesa di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.8

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per la proroga delle attività del personale LSD, con funzioni ATA, attualmente impegnato in attività di collaborazione coordinata e continuativa è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.9

ANTEZZA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 94, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili, altresì, al personale precario già utilizzato dai rispettivi comuni che abbiano sostenuto prove concorsuali terminate, con l'approvazione della graduatoria, prima della data del 28 settembre 2007 e la cui assunzione presso il rispettivo comune, con contratto a tempo determinato, sia avvenuta entro la data del 1° ottobre 2007. In tal caso, i predetti lavoratori possono essere stabilizzati dal comune, a partire dal 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.10

BUGNANO, CARLINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Uguaglianza salariale)

1. I contratti collettivi di lavoro non possono contenere al loro interno disposizioni in contrasto con il principio di pari retribuzione tra uomo e donna per prestazioni uguali o di pari valore.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi contratti collettivi di lavoro si intendono stipulati e pienamente efficaci solo qualora risultino adeguati alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità, verifica costantemente la rimozione delle discriminazioni contrattuali e pubblica un rapporto annuale sullo stato di attuazione dell'uguaglianza salariale tra uomo e donna.».

7.0.11

GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, LANNUTTI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di stabilizzazione per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili)*

1. All'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "ad assunzioni a tempo determinato," aggiungere le seguenti: "ovvero indeterminato,".

Art. 8.**8.1**

PARDI, CARLINO

*Sopprimere l'articolo.***8.2**

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

*Al comma 1, dopo le parole: «altri soggetti pubblici» aggiungere le seguenti: «con le modalità di relazioni sindacali già previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998».***8.3**

CARLINO, PARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi».

8.4

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi».

8.5

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Al comma 3, capoverso «2-sexies», dopo la parola: «temporanea» aggiungere le seguenti: «previa pubblicazione in fine del bando e dei requisiti richiesti, formando apposita graduatoria, e».

8.6

CARLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Dal 1° gennaio 2009, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, e dopo quattro anni dall'assunzione, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per affrontare l'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari e comunque non superiore a 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.».

8.7

CARLINO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

8.8

FLERES, PISCITELLI, ALICATA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Qualora i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando o fuori

ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

8.9

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo almeno da quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Quando i posti disponibili siano insufficienti, i dipendenti non immediatamente trasferiti permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

8.0.1

PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo).

1. Il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

''369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2009:

a) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;

b) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;

c) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;

d) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva''.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

8.0.2

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni)

1. I dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato che abbiano maturato 24 mesi continuativi di servizio in posizione di comando presso altra pubblica Amministrazione, a domanda possono chiedere la cessione del proprio contratto di lavoro all'Amministrazione ove prestano servizio nell'ambito delle procedure di mobilità attivate per la copertura di posti in organico. A detto personale non si applica l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

8.0.3

GALIOTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni)

1. I dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello stato che abbiano maturato 24 mesi continuativi di servizio in posizione di comando presso altra pubblica Amministrazione, a domanda possono chiedere la cessione del proprio contratto di lavoro all'Amministrazione ove prestano servizio nell'ambito delle procedure di mobilità attivate per la copertura di posti in organico. A detto personale non si applica l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

8.0.4

BATTAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni)

1. I dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato che abbiano maturato 24 mesi continuativi di servizio in posizione di comando presso altra pubblica Amministrazione, a domanda possono chiedere la cessione del proprio contratto di lavoro all'Amministrazione ove prestano servizio nell'ambito delle procedure di mobilità attivate per la copertura di posti in organico. A detto personale non si applica l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Art. 9.**9.1**

TANCREDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli conferiti prima della predetta data quando l'interessato abbia espressamente rinunciato all'applicazione della disposizione di cui al citato terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

Art. 10.**10.0.1**

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

«1. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”, laddove sia prevista l’obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili”.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

10.0.2

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, ai Professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano *personal computer*, sistemi *hardware* e *software* nuovi, dotati di apposita licenza, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti. Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono superare l’importo di 5 mila euro annui.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.».

10.0.3

MAURO, DIVINA, MARAVENTANO, VALLI

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzioni, emolumenti)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o

autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.».

10.0.4

MAURO, DIVINA, MARAVENTANO, VALLI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzioni)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350.000 euro annui.».

Art. 11.

11.1

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

11.2

PARDI, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

11.3

TOMASSINI, BOSCKETTO

Al comma 1, dopo le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» inserire le seguenti: «con l'eccezione degli Enti e servizi del Servizio Sanitario Nazionale».

11.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

''4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e rinnovi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dai periodi di interruzione sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio oppure presso gli enti bilaterali, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del ter-

mine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.”».

11.0.2

ZANETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)

1. Al comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nei confronti delle attività stagionali" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.”».

11.0.3

ZANETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)

1. Al comma 4-quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con la stessa qualifica e le stesse mansioni”».

11.0.4

ZANETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)

1. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

''4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi.''.».

11.0.5

ZANETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999/63/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare)

1. Il comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 271/1999 è sostituito dal seguente: ''7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.''.».

11.0.6

ZANETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Stabilizzazione anticipata apprendisti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.».

11.0.7

ZANETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Apprendistato professionalizzante)

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.».

Art. 12.**12.1**

PARDI, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

Art. 13.

13.1

PARDI, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

13.2

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Sopprimere l'articolo.

13.3

D'ALIA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le
seguenti: «quarantotto mesi».*

13.4

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «L'aspettativa è concessa dall'am-
ministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative» con le seguenti:
«L'aspettativa può essere concessa dall'amministrazione, tenuto conto
delle esigenze organizzative e in modo da assicurare il buon andamento
dell'amministrazione».*

Art. 14.

14.1

PARDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

*«1-bis. Al personale del comparto Ministeri dei ruoli del Diparti-
mento Amministrazione Penitenziaria è attribuito, a domanda, il mede-*

simo trattamento economico e giuridico del personale del Corpo di polizia Penitenziari a secondo i corrispondenti profili economici.».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 2».

14.2

DEL VECCHIO, PINOTTI, SCANU, SIRCANA, PEGORER, SERRA, AMATI, GASBARRI, NEGRI

Al comma 2, sostituire le parole: «, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie» con le parole: «. A decorrere dal 2009 è istituito un fondo presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco. La ripartizione delle risorse ed il loro adeguamento per gli anni successivi sono definiti dal Governo, d'intesa con le suddette rappresentanze».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con seguente: «Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco».

14.3

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

14.0.1

DEL VECCHIO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 13 marzo 2008, n. 45 ed all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, le parole "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative" sono sostituite dalle seguenti: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio". Le parole "", previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento" sono sostituite dalle seguenti "", previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

2. All'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: "infermità o decesso dipendenti da causa di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per cause di servizio, previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".».

14.0.2

PARDI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Trattamento economico e giuridico del personale del Corpo di polizia Penitenziaria)

1. Al personale del comparto Ministeri dei ruoli del Dipartimento Amministrazione Penitenziari a è attribuito, a domanda, il medesimo trattamento economico e giuridico del personale del Corpo di polizia Penitenziaria secondo i corrispondenti profili economici.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

Art. 15.

15.1

SPADONI URBANI

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15.

1. All'articolo 7, al secondo capoverso del comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "di contratti d'opera", sono aggiunte le seguenti: ", di contratti di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa,".».

15.2

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di contratti di collaborazione» con le seguenti: «di contratti di lavoro autonomo.».

15.3

PARDI, CARLINO

Sopprimere la lettera b).

15.4

VETRELLA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'attività informatica» inserire le seguenti: «, a esclusione dei sistemi informatici che richiedano la progettazione, la direzione lavori e il collaudo.».

15.5

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 1, lettera b), inserire in fine le seguenti parole: «, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore».

15.0.100

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavoro e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, al comma 1, la lettera c) è sostituita dal seguente: "c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.";

b) all'articolo 7 il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.";

c) all'articolo 57 il comma 1 è preceduto dal seguente: "01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il 'Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla

legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' ha composizione paritetica ed è formato da un componente designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del 'Comitato Unico di Garanzia' è designato dall'amministrazione.

Il 'Comitato Unico di Garanzia', all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Le modalità di funzionamenti di 'Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di lavoro e contro le discriminazioni' saranno disciplinate con linee guida contenute in una direttiva da emanarsi di concerto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento Pari Opportunità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La mancata costituzione del 'Comitato Unico di Garanzia' comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.";

d) all'articolo 57, al comma 1 la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei 'Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni' nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2) Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica."»

15.0.1

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

''c-bis) le persone fisiche esercenti arti e professioni, nonché le società semplici e le associazioni ad esse equiparate se utilizzano esclusivamente beni strumentali, escluso gli immobili, di costo complessivo non superiore a euro 30.000,00 e non si avvalgono di più di un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.''.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

15.0.2

SACCOMANNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

''511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificata dall'articolo 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, è destinata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale.''.».

15.0.3

BAIO, ROILO, GHEDINI, PICHETTO FRATIN, LUSI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

''511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, così come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51.''.».

Art. 16.**16.1**

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, il comma 11 è sostituito dal seguente:

''11. Per il triennio 2009-2011 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risolvono il contratto di lavoro con il personale dipendente che abbia compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni. Per il personale che abbia raggiunto il predetto requisito alla data di entrata in vigore della presente legge, il contratto di lavoro è comunque risolto con un preavviso di sei mesi. Restano fermi i contratti di lavoro con personale in possesso di specifiche professionalità connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali che, per oggettive esigenze organizzative e gestionali debitamente e

specificatamente documentate, devono essere assicurate senza soluzione di continuità.”.».

16.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo del 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero "62" è sostituito dal seguente "63".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 16 con la seguente: «Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»

16.0.1

TOMASSINI, BOSCKETTO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti: "è stabilito al compimento del settantesimo anno di età, in deroga all'articolo 16"».

Art. 17.

17.1

PARDI, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

17.2

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

17.3

GHEDINI, TREU, ADRAGNA, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «congedi, aspettative e permessi, comunque denominati,» inserire le seguenti: «, fatti salvi quelli non riferibili a motivi familiari, integralmente rimessi alla contrattazione collettiva,».

17.4

PARDI, CARLINO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «o privati».

17.5

PARDI, CARLINO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «o privati», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi vigenti e».

17.6

PARDI, CARLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.7

TREU, Vittoria FRANCO, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione del congedo di paternità obbligatorio, attraverso la previsione che ogni lavoratore padre debba astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro;».

17.8

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

17.9

PARDI, CARLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.10

TREU, Vittoria FRANCO, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riqualificazione ed estensione dei congedi parentali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che alle lavoratrici e ai lavoratori sia dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità può essere innalzata fino al 75 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla ta-

bella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste;».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i decreti attuativi delle disposizioni di delega di cui all'articolo 1, comma c-bis), per i cui oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento";

c) per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsioni di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al: "Fondo per le aree sottoutilizzate" è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011'».

17.11

PARDI, CARLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.12

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riconoscimento a tutti gli effetti della computabilità dei periodi di congedo parentale come attività lavorativa, ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione nella carriera, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti;».

17.13

PARDI, CARLINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f) rispetto dei principi contenuti nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.».

17.14

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 può essere derogata da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non è ulteriormente applicabile.».

17.15

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «previo parere», inserire la seguente: «vincolante».

17.0.1

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INPS provvede all'aggiornamento mensile degli estratti dei contributi versati dai lavoratori nelle varie gestioni ed alla possibilità di consultare i suddetti estratti *on line.*».

17.0.100

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro)

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente ai soggetti che presentano la domanda di accesso ai relativi benefici in costanza di rapporto di lavoro.

2. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 18.**18.1**

CARLINO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

18.2

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

18.3

MUSSO

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», primo periodo, dopo la parola: «handicap» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei minori di 18 anni».

18.4

MUSSO

Al comma 1, lettera a) capoverso «3», primo periodo, dopo le parole: «in situazione di gravità» aggiungere la seguente: «genitore».

18.5

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», sopprimere il secondo periodo.

18.6

BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», ultimo periodo, dopo le parole: «anche adottivi» inserire le seguenti: «o affidatari».

18.7

BIONDELLI, BLAZINA, TREU, ROILO, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», ultimo periodo, sostituire la parola: «alternativamente» con le seguenti: «anche congiuntamente».

18.8

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I tre giorni di permesso di cui al presente comma sono frazionabili nel limite massimo totale di 18 ore mensili.».

18.9

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti» con le seguenti: «o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

18.10

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, lettera a), capoverso «2», sostituire la parola: «alternativamente» con la seguente: «congiuntamente».

18.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

"Art. 42-ter. - (*Diritto al prepensionamento per i familiari che assistono portatori di handicap grave*). - 1. Le lavoratrici e i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non siano in grado di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana e che necessitano di assistenza continuativa ed esclusiva, hanno diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica e a seguito del versamento minimo di venticinque annualità di contributi previdenziali.

2. Il diritto di cui al comma 1 non spetta ai familiari del portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato.

3. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché tale contribuzione sia stata versata in costanza di assistenza al familiare portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

4. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 sia stata riconosciuta successivamente.

5. I benefici di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, possono essere goduti da un solo familiare convivente presente all'interno del nucleo familiare per ciascun portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

6. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

18.12

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI, ADAMO

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

18.13

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

*Al comma 6, dopo le parole: «Associazione nazionale dei mutilati e
invalidi civili» inserire le seguenti: «, nonché all'Unione nazionale muti-
lati per servizio».*

Art. 19.

19.1

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

*Al comma 1, dopo le parole: «in tutti i casi di assenza per malattia
la» inserire le seguenti: «copia della».*

19.2

SPADONI URBANI

Al comma 1 dopo le parole: «per via telematica» inserire le seguenti: «in via sperimentale e sino alla verifica della piena operatività dei sistemi informativi di invio» e dopo le parole: «al datore di lavoro privato interessato», aggiungere il seguente periodo: «Resta fermo fino alla conclusione della fase sperimentale, l'obbligo del lavoratore di inoltrare direttamente l'attestazione di malattia ai datori di lavoro.».

19.3

NEROZZI, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «la rilascia», inserire la seguente: «anche».

19.4

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo le parole: «e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata» inserire le seguenti: «comunque omettendo l'indicazione della diagnosi».

19.5

CARLINO, PARDI

Al comma 1, dopo le parole: «dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata» inserire le seguenti: «, comunque omettendo l'indicazione della diagnosi».

19.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista per la durata della violazione.''.».

19.7

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità del lavoratore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, o patologie oncologiche, neurodegenerative e croniche invalidanti, si applicano il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore.''.».

19.0.1

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equiparazione dei pazienti trapiantati ai pazienti affetti da patologie oncologiche e malattie rare per le assenze ed i permessi di lavoro)

1. Per le agevolazioni nel settore lavorativo pubblico e privato, valide per tutti i regimi contrattuali, le motivazioni e le giustificazioni per le assenze di malattia e/o permessi di lavoro sono riconosciute con l'equiparazione delle seguenti condizioni di malattia:

- a) pazienti affetti da patologie oncologiche;
- b) pazienti affetti da malattie rare;
- c) pazienti portatori di trapianto d'organo, di midollo osseo o di altri tessuti.».

Art. 20.**20.1**

BIANCONI

Al comma 1, dopo le parole: «le seguenti modificazioni:», inserire le seguenti: «0a) al comma 1, dopo le parole: "day hospital," eliminare la parola: "nonché" e dopo le parole: "terapie salvavita", inserire le seguenti: "nonché per quelle relative a coloro che sono affetti da patologie oncologiche, malattie rare e per i portatori di trapianto d'organo, di midollo osseo o di altri tessuti";».

20.2

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 22.**22.100**

SALTAMARTINI, RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, il limite minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa)».

22.0.1

MAURO, RIZZI, MARAVENTANO, VALLI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi)

1. L'articolo 18, comma 4-*sexies*, del decreto legge-29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso».

Art. 23.**23.1**

CARLINO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

23.2

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Sopprimere l'articolo.

23.3

ICHINO

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. Salvo il controllo giudiziale sul rispetto dei limiti posti dalle leggi speciali e dei diritti soggettivi dei lavoratori e dei terzi, le scelte di gestione aziendale dell'imprenditore sono insindacabili.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nella valutazione dei motivi posti a base del licenziamento o del trasferimento il giudice tiene conto, oltre che delle regole del vivere civile, anche delle disposizioni contenute in proposito nei contratti collettivi applicabili, o nei contratti individuali, in quanto compatibili con la disciplina collettiva applicabile.

3. La qualificazione del rapporto di lavoro viene operata dal giudice mediante accertamento, anche presuntivo, in relazione alle circostanze e alla qualità professionale della prestazione lavorativa, della volontà negoziale effettiva delle parti circa la struttura delle obbligazioni reciproche dedotte in contratto.»

23.4

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 1.

23.5

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «è limitato» fino alle parole: «esteso al sindacato» e dopo le parole: «di merito» aggiungere le seguenti: «non può riguardare».

23.6

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 2.

23.7TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e nell'interpretazione delle relative clausole».

23.8

CARLINO, PARDI

Sopprimere il comma 3.

23.9

CARLINO, PARDI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione,» con le seguenti: «può tenere conto».

23.10ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione,».

23.11

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

23.12

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 4, capoverso «Art. 75», comma 1, dopo le parole: «Al fine di ridurre il contenzioso in materia di» inserire le seguenti: «qualificazione dei contratti di».

Art. 24.**24.1**

LI GOTTI, CARLINO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Conciliazione ed arbitrato)

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 410. – (*Tentativo obbligatorio di conciliazione*). – 1. La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 è preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo. Il primo comma non si applica:

a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;

b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d'urgenza.

2. Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del ricorso.

3. Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice con proprio decreto designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell'apposito albo, con il compito di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.

4. Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall'articolo 412, secondo comma. Il decreto ed il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

5. Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 416.

6. Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.

7. Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416, secondo comma, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

8. Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi cinque giorni, è notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all'attore, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

9. Il tentativo di conciliazione di cui ai commi terzo e quarto, non deve essere esperito quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 412-*quater*, commi terzo, quarto e quinto.''

2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 411. - (*Processo verbale di conciliazione*). - 1. Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta, che può essere rinviata una sola volta entro un termine non superiore a un mese dalla data iniziale.

2. Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.

3. Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro

difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

4. Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro cinque giorni alla cancelleria del giudice.

5. Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.'''.

3. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 412. – (*Verbale di mancata conciliazione*). – 1. Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne dà atto nel processo verbale ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo giustificato motivo. In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a un mese.

2. In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell'attore, convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice, quest'ultimo può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un'ordinanza provvisoriamente esecutiva di pagamento totale o parziale delle somme richieste; il giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito.

3. Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la conciliazione, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dell'articolo 411, quinto comma.

4. Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.

5. Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 412-*bis*, trasmette entro cinque giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l'udienza davanti a sé entro quindici giorni attribuendo in via provvisoria ad una della parti o ad entrambe l'onere del pagamento dell'indennità dovuta al conciliatore a norma dell'articolo 146-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Il conciliatore provvede ai sensi del quinto comma anche nel caso in cui le parti gli abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.

6. Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell'attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

7. Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche po-

nendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative.”.

4. L’articolo 412-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 412-*bis*. – (*Arbitrato facoltativo*). – 1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in parte.

2. Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l’emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all’arbitro. L’arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori.

3. Si applica la disposizione dell’articolo 429, comma terzo.

4. Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice.”.

5. L’articolo 412-*ter* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 412-*ter*. – (*Impugnazione del lodo arbitrale*). – 1. Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, davanti alla corte d’appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, entro un mese dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell’articolo 412-*bis*, terzo comma.

2. L’impugnazione non sospende l’esecutività del lodo.”.

6. L’articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 412-*quater*. – (*Altre modalità di conciliazione*). – 1. Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all’articolo 409 può essere altresì svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni provinciali del lavoro.

2. Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si applica l’articolo 411, quinto comma.

3. Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all’articolo 410 e determina la procedibilità dell’azione giudiziaria se è stato esperito da un conciliatore iscritto all’albo di cui all’articolo 146-*ter* delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, su richiesta congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte

dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

4. Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al terzo comma.

5. Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, se accerta che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.

6. Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411 e 412.''.

7. Dopo l'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 412-*quinquies*. – (*Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva*). – 1. Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412-*quater*, primo comma, le parti possono deferire ad arbitri la controversia.

2. Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412-*bis*, terzo comma, se è presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

3. Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412-*ter*.''.

8. Nell'articolo 415 del codice di procedura civile dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti:

''7-*bis*. Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione.

7-*ter*. Al convenuto non costituito il decreto di cui al comma secondo è notificato a cura dell'attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto.''.

9. Nell'articolo 418 del codice di procedura civile dopo il comma quinto è aggiunto il seguente:

''5-bis. Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 410, ottavo comma.''

10. All'articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

''Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.'';

b) il terzo comma è soppresso;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

''Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.''

11. Dopo l'articolo 146-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 146-ter. - (*Albo dei conciliatori*). - 1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale.

2. All'albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati di materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo.

3. La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, è presentata al presidente del tribunale, che vaglia i titoli per l'ammissione.

4. Gli iscritti all'albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all'articolo 412-quater, comma primo, del codice.

5. I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo.

6. Il presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone la cancellazione dall'albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

7. Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 del codice spetta ai conciliatori un'indennità per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia. L'indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro 100 per ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l'indennità è elevata a euro 150. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di entrambe le parti o del convenuto l'indennità è di euro 75. Gli importi indicati sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia. Salvo diverso accordo fra le parti l'onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra le parti.

8. Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412-*quater* del codice il compenso è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga chiamato, ferma restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione dell'onere in misura uguale tra le parti.”.

12. L'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

13. L'articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

”Art. 65. – (*Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali*). – Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile”.

14. L'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

”Art. 66. – (*Esonero da responsabilità*). – 1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione non dà luogo a responsabilità amministrativa”.

15. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

24.3

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "può"».

24.4

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso: «Art. 410» sopprimere le parole: «Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».

24.1000

IL GOVERNO

All'articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il periodo da: «Entro venti giorni» fino a: «in via riconvenzionale.» con il seguente: «Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «dall'articolo 806» con le seguenti: «dagli articoli 412-ter, 412-quater e 806»;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.».

24.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 1, capoverso: «Art. 410», al penultimo comma, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «rappresentare o».

24.6

SPADONI URBANI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 411. - (*Processo verbale di conciliazione*). – Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410.

Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.''.».

24.7

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 2 dopo le parole: «espresse dalle parti.», aggiungere le seguenti: «Delle risultanze della proposta formulata dalla Commissione e non accettata senza adeguata motivazione di cui al precedente periodo il giudice tiene conto in sede di decisione.».

E dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 420 del codice di procedura civile, comma 1, dopo le parole: ''tenta la conciliazione della lite'' aggiungere le seguenti: ''e formula alle parti una proposta transattiva'' e dopo le parole: ''personale delle parti'' aggiungere le seguenti: ''e rifiuto alla proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione''».

24.8

ICHINO, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 4, capoverso: «Art. 412-ter», premettere il seguente periodo: «Il contratto collettivo, di livello nazionale o di livello inferiore, che contenga disposizioni su una materia non oggetto di disciplina legislativa inderogabile può disporre altresì che tutte le controversie sulla materia stessa siano risolte mediante arbitrato, regolato dal contratto collettivo medesimo.».

24.9

TREU, ROILO, GHEDINI, ADAMO, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 6, dopo il periodo: «anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, 276, e successive modificazioni», aggiungere le parole: «senza pregiudizio, comunque, della possibilità di ricorrere alla autorità giudiziaria.».

24.10

TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 11.

24.0.1

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di previdenza e assistenza obbligatorie)

1. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«415-bis. - (Decreto di fissazione dell'udienza nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie). - Nelle controversie di cui all'arti-

colo 442, la cui risoluzione richieda accertamenti medico-legali, il giudice, con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, ove non ritenga di condividere le conclusioni peritali già acquisite in sede contenziosa amministrativa, nomina il consulente tecnico d'ufficio, invitandolo a prestare giuramento all'udienza di discussione ivi indicata, e fissa i termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e per l'espletamento del tentativo di conciliazione».

2. All'articolo 442, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "di questo titolo", sono aggiunte le seguenti parole: "salvo che non sia diversamente disposto".

3. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 443-bis. - (*Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie*). - Nei casi in cui l'assicurato o l'assistito abbia presentato ricorso contro un provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, che comportino l'accertamento dello stato di condizioni psicofisiche, l'amministrazione competente, ove non ritenga di accogliere il ricorso, sottopone l'accertamento ad un collegio medico, composto da un sanitario designato dall'amministrazione competente, da un sanitario nominato dal ricorrente o dall'istituto di patronato che lo assiste, e da un terzo sanitario nominato dal responsabile della competente direzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali tra i medici specialisti in medicina legale, o in medicina del lavoro di cui all'articolo 146 delle disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ovvero tra i sanitari appartenenti ai ruoli di un ente previdenziale diverso da quello che è parte della controversia.

Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio di cui al primo comma, coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la conciliazione della controversia. In caso di esito positivo, è redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il presidente del suddetto collegio redige una dettagliata relazione medico-legale nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni conseguite nonché dei motivi del dissenso.

In quest'ultimo caso si applica l'articolo 443-ter.

Il compenso dei componenti il collegio di cui al primo comma, a carico dell'amministrazione competente per l'erogazione della prestazione, è determinato in conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 443-ter. - (*Controversie giudiziali che richiedono accertamenti medico-legali*). - Nel procedimento relativo a controversia di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, la cui soluzione richieda l'accertamento delle condizioni psico-fisiche, il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione della generalità delle parti e del diritto che si intende far va-

lere, anche l'indicazione specifica dei quesiti da sottoporre al consulente medico-legale e dei documenti sanitari che si offrono in comunicazione.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina, con decreto, il consulente medico legale, fissa l'udienza per il giuramento, nonché i termini entro i quali le operazioni peritali devono svolgersi, e dispone che, a cura della Cancelleria, l'istanza e il suddetto decreto vengano notificati al convenuto e al consulente tecnico nominato.

Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 191 a 195 del codice di procedura civile.

Il Consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce tentativo di conciliazione della lite, del quale redige apposito verbale, che comunica alla cancelleria del tribunale e alle parti.

Art. 443-*quater*. - (*Controversie di serie*). – In caso di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti ed avente ad oggetto questioni analoghe, le amministrazioni interessate sono tenute ad informare i Ministeri competenti e a promuovere incontri anche con gli istituti di patronato che hanno fornito assistenza nelle medesime controversie, al fine di chiarire gli aspetti delle questioni in discussione ed individuare, per quanto possibile, ipotesi di soluzione.

In attesa dell'esito dei suddetti incontri, il giudice, su concorde istanza di parte, può rinviare la trattazione della causa.

Resta salva l'applicazione dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura civile.».

4. All'articolo 444 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma:

''Giudice competente per il giudizio di opposizione contro il ruolo, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, è il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale che ha proceduto all'iscrizione al ruolo, anche se tale sede non coincide con il domicilio fiscale del soggetto obbligato.''.

5. All'articolo 445 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: ''Il consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce il tentativo di conciliazione della lite e redige apposito verbale, che comunica alla cancelleria del tribunale e alle parti.

Nel caso di nomina di più consulenti, il giudice indica il consulente al quale affidare il tentativo di conciliazione.''.».

Art. 25.

25.1

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Sopprimere l'articolo.

25.2

CARLINO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

25.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Decadenze)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.".

2. All'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4. Il datore di lavoro non è tenuto al risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione delle retribuzione nel periodo intercorrente tra la ricezione dell'atto di impugnazione e la proposizione del ricorso di cui al secondo comma. Tale disposizione non trova applicazione nel periodo durante il quale le parti espletino il tentativo di conciliazione o l'arbitrato."

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.».

25.3

SPADONI URBANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:

a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile ovvero nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2222 del codice civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'impugnazione del termine illegittimo apposto al contratto di lavoro con termine decorrente dalla scadenza del medesimo;

e) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta in base all'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

f) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto di cui si contesta la legittimità.».

25.0.1

ICHINO, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Nuove norme in materia di recesso del prestatore del rapporto di lavoro e divieto di predisposizione e detenzione di atto di dimissioni o risoluzione consensuale in bianco)

1. Il prestatore di lavoro dipendente che abbia rassegnato le dimissioni o stipulato la risoluzione consensuale del rapporto, quale che sia la forma dell'atto, ha facoltà di revocarlo entro tre giorni dalla sua comunicazione al datore di lavoro, quando si tratti di dimissioni, ovvero dalla sua stipulazione, quando si tratti di risoluzione consensuale.

2. La revoca di cui al comma 1 deve essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

3. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.

4. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

5. È vietato al datore di lavoro far firmare al proprio dipendente ovvero al collaboratore a progetto, in fase di costituzione o in costanza del rapporto, un documento contenente una dichiarazione di recesso unilaterale o consensuale con data in bianco, nonché detenerlo, direttamente o

indirettamente. Il trasgressore è punito con l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.».

25.0.2

SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 420-*bis* del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "Il giudice, anche d'ufficio, dispone l'acquisizione di informazioni, orali o scritte, presso le associazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto o l'accordo collettivo."».

Art. 26.

26.1

BELISARIO, PARDI, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

26.2

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Sopprimere i commi 2 e 3.

26.3

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere i commi 2 e 3.

26.4

CAROFIGLIO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

26.5

BELISARIO, PARDI, CARLINO

Sopprimere i commi 2 e 3.

26.6

D'ALIA, GIAI, PETERLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono premesse le seguenti parole: "Per i processi di cui al titolo IV Capo I, del libro II del codice di procedura civile e"».

26.7

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i processi concernenti le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura su ciascun atto, documento e provvedimento.».

26.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 9,
del D.P.R. n. 394 del 31 luglio 1995)*

1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, il termine "personale" ivi previsto si intende riferito al solo personale militare.

2. È fatta salva l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.».

26.0.100

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Contenzioso in materia di invalidità civile)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel primo periodo è soppressa la parola: "anche"; nel secondo periodo sono sopprese le parole: "sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; nel terzo periodo sono sopprese le parole: "è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e"».».

Art. 27.**27.1**

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Sopprimere l'articolo.

27.100CASTRO, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 27***(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori. Ammortizzatori sociali)*

1. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.».

27.2

BELISARIO, PARDI, CARLINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 27.**

All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, le parole da: "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione" fino a: "a decorrere dall'anno 2012", sono sostituite con le seguenti: "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

"c-bis) in via sperimentale per il triennio 2009-2011, i lavoratori dipendenti delle aziende che in seguito a crisi aziendale o di mercato riducono l'orario di lavoro settimanale, fino al massimo di due quinti dello stesso, senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o messa in mobilità dei propri dipendenti, possono beneficiare di un'integrazione salariale corrispondente alla riduzione dell'orario settimanale erogata dall'Inps a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, entro un limite complessivo

annuo di 700 milioni di euro. A valere sulle medesime risorse saranno versato agli enti previdenziali i corrispondenti oneri contributivi. Le aziende interessate devono inoltrare la richiesta sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'Ufficio provinciale del lavoro che rilascia l'autorizzazione."

Conseguentemente, al comma 6, le parole: "il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012", sono sostituite con le seguenti: "il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 965 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012", e, al medesimo comma è inserita, in fine, la seguente lettera:

c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 711 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 696 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

27.3

BELISARIO, PARDI, CARLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole da: "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione" fino a: "e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012," sono sostituite con le seguenti: "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012";

al comma 2, dopo le parole: "del reddito percepito l'anno precedente" sono aggiunte le seguenti: "ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed";

al comma 6, le parole: "il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012''. Sono sostituite con le seguenti: ''il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 465 milioni di euro per l'anno 2009, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012''.

e, al medesimo comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

''c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 211 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 196 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203''.

27.4

CARLINO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. In considerazione della crisi economica ed occupazionale il Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso dell'anno 2009 con i decreti di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le risorse necessarie per finanziare il Fondo. Le predette risorse sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse

destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto Fondo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

1-quinquies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

1-sexies. I decreti di cui al comma 1-*quarter* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti."».

27.5

Marco FILIPPI

Al comma 5, sostituire le parole da: «alla concessione, per l'anno 2009» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, alla concessione per l'anno 2009, di una indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponi-

bilità, ai lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge».

27.6

Marco FILIPPI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai lavoratori» inserire le seguenti: «delle imprese o agenzie».

27.7

ADAMO, GHEDINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma precedente non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 222 del 1984, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità."».

27.0.100

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica*). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione con l'obbligo alla

tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, numero 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

- a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
- b) la diffida a regolarizzare gli inadempienti sanabili ai sensi del comma 2;
- c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
- d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5."».

27.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica*). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, numero 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del ricorso di cui all'articolo 17

del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5."».

27.0.1

CORONELLA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Indicatore di situazione economica equivalente)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Dichiarazione sostitutiva unica)*. – 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condi-

zioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.

3. È comunque consentita la presentazione, all'INPS, in via telematica della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui l'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale."

b) All'articolo 4-bis il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. L'istituto nazionale della previdenza sociale per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322''.

c) All'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo le parole "Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale".

d) Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, dopo la lettera b) inserire il seguente periodo: "Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67 del de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, comma 1, lettere *i*) e *l*), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali."».

27.0.2

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione. Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) graduale estensione ed uniformazione dei trattamenti di disoccupazione in funzione dell'istituzione di uno strumento unico su base universalistica, indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo di tutti i soggetti disoccupati, indipendentemente dalla causa di disoccupazione e senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa, tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione di forme di responsabilizzazione reciproca fra i soggetti beneficiari dei trattamenti e i servizi per l'impiego, attraverso l'attribuzione a questi ultimi di nuovi e specifici strumenti di controllo e san-

zione e l'introduzione di clausole di decadenza dal diritto per i lavoratori che non accettino le offerte di impiego o di formazione;

d) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

e) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, con particolare riguardo alle attività di formazione e orientamento professionale, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

f) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

g) potenziamento e riqualificazione dei servizi per l'impiego, prevedendo il diretto collegamento tra l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione e l'effettiva partecipazione del lavoratore a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici, anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica, da parte delle amministrazioni provinciali e degli enti previdenziali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito;

h) in funzione dell'implementazione di politiche per l'invecchiamento attivo, realizzazione di servizi per l'impiego e percorsi di orientamento professionale mirati al reimpiego di lavoratori ultracinquantenni;

i) riqualificazione e differenziazione delle funzioni istituzionali e dei compiti attribuiti rispettivamente all'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ad Italia Lavoro Spa e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di riservare:

1) all'ISFOL, l'attività di osservazione del mercato e lo svolgimento di ricerche, studi e indagini sulle tematiche afferenti alle politiche attive del lavoro e della formazione;

2) ad Italia Lavoro Spa, lo svolgimento delle attività di supporto alle Regioni e alle Province autonome in materia di implementazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

4. A decorrere dal 30 giugno 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento";

c) per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsioni di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al "Fondo per le aree sottoutilizzate" è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011."».

27.0.3

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Estensione e riordino degli istituti a sostegno del reddito e per il reinserimento dei lavoratori)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) graduale estensione ed uniformazione dei trattamenti di disoccupazione in funzione dell'istituzione di uno strumento unico su base univer-

salistica, indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo di tutti i soggetti disoccupati, indipendentemente dalla causa di disoccupazione e senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa, tipologia di contratti di lavoro;

a-bis) previsione di forme di responsabilizzazione reciproca fra i soggetti beneficiari dei trattamenti di cui alla lettera *a*) e i servizi per l'impiego di cui alla lettera *h*), attraverso l'attribuzione a questi ultimi di nuovi e specifici strumenti di controllo e sanzione e l'introduzione di clausole di decadenza dal diritto per i lavoratori che non accettino le offerte di impiego o di formazione;'';

b) la lettera *f*) è sostituita dalle seguenti:

''*f*) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, con particolare riguardo alle attività di formazione e orientamento professionale, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

f-bis) in funzione dell'implementazione di politiche per l'invecchiamento attivo, realizzazione di servizi per l'impiego e percorsi di orientamento professionale mirati al reimpiego di lavoratori ultracinquantenni;'';

c) la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

''*h*) per le finalità di cui alla lettera *a-bis*), in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera *a*), potenziamento e riqualificazione dei servizi per l'impiego, prevedendo il diretto collegamento tra l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione e l'effettiva partecipazione del lavoratore a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici, anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica, da parte delle amministrazioni provinciali e degli enti previdenziali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito;

h-bis) riqualificazione e differenziazione delle funzioni istituzionali e dei compiti attribuiti rispettivamente all'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ad Italia Lavoro Spa e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di riservare:

3) all'ISFOL, l'attività di osservazione del mercato e lo svolgimento di ricerche, studi e indagini sulle tematiche afferenti alle politiche attive del lavoro e della formazione;

4) ad Italia Lavoro Spa, lo svolgimento delle attività di supporto alle Regioni e alle Province autonome in materia di implementazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro".».

27.0.101

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 19-ter. - *(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).* - 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

2. La maggiorazione dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia."».

27.0.4

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Istituzione dello Sportello unico per il lavoro.
Contratto di ricerca d'occupazione)*

1. Al fine di realizzare una gestione integrata delle politiche per il reinserimento lavorativo e a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati, è istituito presso ciascuna Provincia lo "Sportello unico per il lavoro".

2. Allo Sportello unico competono le funzioni ed i compiti già attribuiti ai centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché:

a) l'erogazione al lavoratore delle indennità di disoccupazione non agricola ordinaria e dell'indennità di mobilità;

b) il sostegno alla ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del disoccupato e la relativa verifica dei risultati.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni e Province autonome, è definito uno schema quadro di convenzione tra le Province e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per la costituzione dello Sportello unico per il lavoro.

4. Nell'ambito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è istituita la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con autonomia contabile. A tale gestione affluiscono i contributi dei datori di lavoro per la disoccupazione e la mobilità, nonché le altre risorse a carico dello Stato destinate al finanziamento di tali trattamenti, anche se concessi in deroga alla normativa vigente.

5. Alla gestione di cui al comma 4 presiede un comitato di gestione composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due rappresentanti delle parti sociali. Le spese di funzionamento del comitato sono poste a carico della gestione, nei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e comunque non superiori allo 0,01 per cento della dotazione annua.

6. La concessione dei trattamenti di disoccupazione è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dello stato di disoccupazione, rilasciato dai competenti servizi pubblici per l'impiego, per la durata prescritta per i diversi trattamenti;

b) sottoscrizione con il competente Sportello unico per il lavoro del contratto di ricerca d'occupazione di cui al comma 8 e integrale adempimento del medesimo contratto.

7. Il 15 per cento della differenza tra le risorse spese per trattamenti di disoccupazione e quelle inizialmente previste in base al preventivo INPS è destinato al finanziamento a livello regionale di un "Fondo per l'incentivazione degli operatori addetti alle politiche attive", ripartito secondo criteri condivisi tra la Regione, le Province e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

8. I lavoratori disoccupati che hanno titolo a fruire di prestazioni previdenziali legate alla disoccupazione sottoscrivono con gli Sportelli unici per il lavoro un "contratto di ricerca d'occupazione", di seguito "contratto". Il contratto deve prevedere la partecipazione ad attività formative per un numero di ore pari ad almeno la metà dell'orario normale di lavoro contrattuale applicato al lavoratore nel corso della precedente occupazione.

9. Il trattamento di disoccupazione non può essere erogato prima della sottoscrizione del contratto di ricerca d'occupazione, in conformità dei criteri definiti dalla Regione competente in attuazione del decreto legislativo n. 297 del 2002.

10. Nel caso in cui la mancata sottoscrizione del contratto di ricerca d'occupazione sia imputabile a ritardo od omissione del competente servizio pubblico per l'impiego, il lavoratore può chiedere alla Provincia competente il risarcimento dei danni subiti, nella misura pari al trattamento di disoccupazione che avrebbe percepito. Il dirigente responsabile del servizio risponde del danno erariale conseguente all'azione di risarcimento danni.

11. Gli Sportelli unici per il lavoro curano il monitoraggio costante dell'esecuzione degli impegni assunti con il contratto di ricerca d'occupazione e, in caso di inadempimento di tali obblighi, dispongono la revoca dei trattamenti di disoccupazione in essere. Le proroghe dei trattamenti di disoccupazione, eventualmente previste dalla legge, sono disposte dallo Sportello unico per il lavoro, previa verifica del rispetto degli impegni assunti nel contratto medesimo.

12. Le modalità di funzionamento degli Sportelli unici per il lavoro sono stabilite sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra l'INPS, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza Unificata Stato Regioni. ».

27.0.5

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Rafforzamento del sistema dei servizi pubblici e privati per l'impiego. Coordinamento tra iscrizione alle liste di mobilità e stato di disoccupazione)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Lo stato di disoccupazione costituisce titolo esclusivamente in ordine alla fruizione dei sussidi di disoccupazione e mobilità e delle azioni di politica attiva del lavoro; in nessun caso esso può essere preso in considerazione per la definizione dei criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni'';

b) all'articolo 3 è aggiunto in fine il seguente comma:

''2. Le Regioni determinano le modalità di erogazione dei servizi di cui al comma 1, rendendoli prioritariamente disponibili, per il tramite dello sportello unico del lavoro, ai soggetti di cui all'articolo 2.'';

c) all'articolo 4, primo comma, lettera *c)*, le parole ''dalle Regioni'' sono sostituiti dalle seguenti: ''con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome''.

2. Ai fini della fruizione dell'indennità di cui agli articoli 7, 11 comma 2 e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità deve acquisire lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2 e successive modifiche del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, presentando apposita domanda allo sportello unico per il lavoro.

3. All'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, nei casi di perdita dello stato di disoccupazione previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 6 e 7''.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Previa procedura di evidenza pubblica, le Province possono stipulare convenzioni con le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per il collocamento dei lavoratori in stato di disoccupazione.

6. Le convenzioni di cui al comma precedente prevedono modalità di corresponsione del corrispettivo sulla base dei risultati conseguiti, in misura crescente al numero dei disoccupati utilmente ricollocati.

7. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.».

27.0.102

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-ter. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro".

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 9, sostituire le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis" con le seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter"».

27.0.103

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416)

All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificata dall'articolo 19, comma 18-*ter*, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economica e delle finanze," sono aggiunte le seguenti: "a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,".».

27.0.104

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Potenziamento delle attività di vigilanza e ispezione sulle attività formative e delle politiche attive del lavoro)

1. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo, nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai fini del potenziamento delle attività di vigilanza e ispezione sulle attività formative e delle politiche attive del lavoro è destinata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

27.0.1001

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sottrazione di fondi alle procedure esecutive per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:

"294-ter. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, accreditati mediante apertura di credito

a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."».

27.0.105

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Acconto in riduzione in sede di regolazione dei premi INAIL)

1. Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"780-bis. Le procedure previste dal comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL."».

27.0.106

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Le Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249 sono iscritte, ai fini pensionistici, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici (Cassa Stato), a decorrere dalla data della loro costituzione.

I dipendenti in servizio presso le predette Autorità alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali la contribuzione sia stata versata al F.P.L.D. dell'INPS, possono optare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Alle indennità corrisposte ai componenti delle Autorità indipendenti per tutto il periodo del loro mandato si applicano ad ogni effetto le ritenute previste dalla legge in ordine al trattamento di fine rapporto.»

27.0.1002

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il verbale di cui al comma precedente è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata."».

27.0.6

GIULIANO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali per i co.co.pro.)

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.».

27.0.7

GIULIANO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Contribuzione figurativa)

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.».

27.0.8

GIULIANO, CORONELLA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)

1. Le previsioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni, dall'Ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.

2. Agli effetti del precedente comma, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale e del Ministro dell'economia e finanze, sentito il consiglio di Amministrazione dell'INPS, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

27.0.9

GIULIANO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Comunicazioni Imprese Di Assicurazione – Inps)

1. A decorrere dal 1° giugno 2009, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un "certificato di indennità corrisposte" (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare, preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.».

27.0.10

GIULIANO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal primo gennaio 2009, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti, ferme restando le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari del presente comma per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.».

27.0.11

GIULIANO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Estensione del meccanismo della scontistica alle forme di contribuzione volontaria, da riscatto e facoltativa e della gestione separata)

1. I contributi previdenziali volontari, da riscatto e tutte le altre forme di contribuzione facoltativa, compresa quella del Fondo di previdenza di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, al fine dello loro integrazione, i contributi degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono essere versati attraverso delega al centro servizi o all'azienda emittente la carta di credito al versamento a ciascuna scadenza, alle relative gestioni dei fondi di previdenza, dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono fiscalmente deducibili dall'interessato; i contributi sono altresì detraibili dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

3. Le modalità operative, tecniche e di regolamentazione della presente disposizione saranno individuate dagli enti previdenziali interessati.».

27.0.12

CORONELLA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Pignoramento e sequestro nei confronti degli Istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

''1-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui all'articolo 513 e seguenti del Codice di procedura civile promossi nei confronti di Enti ed Istituti esercenti

forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.''.».

27.0.13

ZANETTA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. I soggetti beneficiari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione vengono iscritti su comunicazione dell'INPS nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego del luogo di residenza o, su indicazione della persona interessata, di domicilio.

2. Al fine di facilitare l'attività lavorativa, anche temporanea, della persona soggetta ai benefici di cui al presente articolo, il datore di lavoro pubblico che, nei limiti delle assunzioni ed al conferimento di incarichi previsti per le Pubbliche Amministrazioni dalle norme vigenti, se ne vuole avvalere è tenuto ad offrire un trattamento economico pari alla differenza tra il beneficio percepito dal lavoratore e l'ammontare dell'importo della busta paga al momento dell'inizio del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione. Gli oneri previdenziali aggiuntivi sono a carico dell'Ente pubblico che si avvale della prestazione lavorativa.

3. Qualora il trattamento economico del lavoro offerto sia equivalente o superiore all'importo del beneficio corrisposto, il datore di lavoro ne dà comunicazione all'INPS e al Centro per l'impiego di cui al comma 1 per i previsti provvedimenti di sospensione del beneficio. Il beneficio di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione riprende ad essere erogato qualora il periodo di assunzione temporaneo sia di durata inferiore al periodo di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione.».

27.0.14

ZANETTA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Fatte salve le sanzioni già previste dalla normativa tributaria e previdenziale vigente, ai soggetti beneficiari di trattamenti di cassa integra-

zione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione, che svolgono un'attività lavorativa irregolare sono soggetti alla sanzione della restituzione delle somme percepite sino al momento del riscontro di detta irregolarità da parte dei soggetti preposti alla prevenzione e contrasto al lavoro irregolare.».

27.0.15

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Decontribuzione accordi produttività)

1. Al fine di favorire la produttività del lavoro l'azienda e il lavoratore possono stipulare accordi individuali e aziendali che prevedano sgravi contributivi della parte di retribuzione di cui al comma 2, previo consenso informato del lavoratore.

2. Gli accordi di cui al comma 1 si riferiscono alle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

3. Gli accordi individuali o collettivi, che hanno cadenza annuale rinnovabile, sono depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro o gli enti bilaterali, ove esistenti, o presso le Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali ove previste dai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori.

4. Sugli importi assoggettati allo sgravio contributivo eccedenti il tetto previsto dall'articolo 1, commi da 67 a 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, non è concessa alcuna contribuzione figurativa ed è applicato un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro, nella misura del dieci per cento, da versare a favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.».

Art. 28.**28.100**CASTRO, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 28.***(Proroga di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è così sostituito: "Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.";

b) il comma 30 è così sostituito: "Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

- a) servizi per l'impiego;
- b) incentivi all'occupazione;
- c) apprendistato.";

c) il comma 81 è così sostituito: "Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del

Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere."».

28.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 recante: "Disposizioni in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie" è incrementata della somma pari a 55 milioni di euro sia per l'anno 2009 che per l'anno 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 21 dicembre 2007, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.».

28.0.2

SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero le società di servizi da esse controllate, che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate, a condizione che aderiscono alle predette associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che possono svolgere l'attività sia per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, che siano firmatarie di contratti collettivi

nazionali di lavoro, sia delle società di servizi da queste ultime controllate.».

28.0.100

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, potranno operare nelle modalità indicate alla precedente lettera a).";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17, nonché della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4. Resta fermo che non

trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4".».

28.0.101

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il periodo da: "Decorsi due anni" fino a: "alla verifica del corretto andamento della attività svolta." è sostituito dai seguenti: "Decorsi due anni, entro i 90 giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: "*f*) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo, una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "dell'attività di intermediazione" sono aggiunte le seguenti: ", anche per il tramite di società controllate," e dopo le parole: "dei prestatori di lavoro" sono soppresse le seguenti: "comparativamente più rappresentative".

4. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "Ferma restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675" sono sostituite dalle seguenti: "Fermi restando gli obblighi di comunicare all'Istituto nazionale di previdenza sociale e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

5. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione profes-

sionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza dei contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore ovvero, in mancanza, dai fondi di cui ai commi 1 e 2.";

c) al comma 5 dopo le parole: "sulla gestione dei fondi" sono inserite le seguenti: "e approva, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2 il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2005 più il 5 per cento, nonché al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso che alimenta il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.";

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi; le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.";

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"10. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.".

6. La lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è abrogata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è sostituito dal seguente:

"6. La previsione di cui al comma 1, lettera *a)*, trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."

7. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale da associazione dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio."

8. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni».

28.0.102

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276)*

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico";

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici";

c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati."».

28.0.103

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70-bis. - *(Modalità di utilizzo della Carta acquisti nell'ambito delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio).* - 1. I compensi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente capo svolte dai titolari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono accreditati direttamente sulla carta acquisti da parte del concessionario del servizio.

2. Tutte le somme accreditate sulla carta acquisti di cui al comma 1 possono essere utilizzate per ricorrere alla fruizione di prestazioni di lavoro in ambiente domestico, di cui all'articolo 70, comma 1, lettera a), comprensiva dei servizi di cura e assistenza alla persona e alla famiglia.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto i criteri e le modalità di accreditamento e di pagamento delle somme di cui al presente articolo"».

28.0.104

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interpretazione autentica delle disposizioni concernenti gli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994)

1. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti.».

28.0.105

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Prestazioni pensionistiche a domanda per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche)

1. I procedimenti relativi alle prestazioni pensionistiche, comunque denominate, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) ai propri iscritti, sono avviati a domanda degli interessati.».

28.0.3

MAURO, MARAVENTANO, VALLI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Utilizzo presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune o della Provincia di personale collocato a riposo)

1. Le limitazioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle assunzioni di personale disposte ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Non sono altresì soggette al divieto di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le assunzioni, presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica di Comune o Provincia, di segretari comunali o provinciali o di personale di qualifica dirigenziale o di alta professionalità, collocati a riposo, che dichiarino la loro disponibilità a prestare presso gli uffici stessi la loro attività volontaria e gratuita. La assunzione avviene, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con contratto di diritto privato e con rapporto atipico di lavoro subordinato, a tempo determinato e a causa gratuita, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2094, 2099, 2113 e 2126 del codice civile e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché la normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il personale di cui al comma 2 è destinato, oltre che al supporto degli organi di direzione politica, ad attività di *tutoring* e formazione in favore del personale dell'ente di nuova assunzione.

4. Le assunzioni di cui al comma 2 non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 76, comma 6, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.».

28.0.4

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. All'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola "impresa", ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: "e dai Professionisti".».

28.0.5

MOLINARI

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome)*

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto, dalle norme di attuazione statutaria e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle politiche della sicurezza pubblica, anche nell'integrazione europea, con particolare riguardo all'applicazione delle misure adottate al riguardo nei tempi recenti e agli ulteriori sviluppi legislativi e amministrativi.

In una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari sarà definito il calendario delle audizioni.

La Commissione prende atto.

SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1107 (INTESA CON TAVOLA VALDESE)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge n. 1107 (Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), assegnato in sede deliberante, in quanto non sono stati forniti i chiarimenti richiesti al Ministero dell'economia e delle finanze circa i possibili effetti della redistribuzione di quote IRPEF, derivante dall'inclusione della Tavola valdese, con particolare riguardo a quella destinata allo Stato, che viene orientata anche a copertura di prov-

vedimenti di spesa. Giudica dilatorio e non appropriato tale comportamento omissivo del Governo e sottolinea che la laicità dello Stato si rispetta assicurando condizioni equivalenti per i cittadini, quale che sia la confessione che professano: la circostanza che una parte delle risorse derivanti dal contributo dell'otto per mille dell'IRPEF sia stata distolta per finanziare altre leggi di spesa determina una situazione paradossale che, a suo avviso, non si sarebbe determinata se si fosse trattato di altra confessione religiosa.

Ciò premesso, prospetta la possibilità di procedere nelle sedute della prossima settimana alla discussione del citato disegno di legge n. 1107, anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, nel presupposto che non sia necessaria una copertura finanziaria specifica del provvedimento.

Il senatore CECCANTI (*PD*), relatore sul disegno di legge in questione, rileva l'ambiguità della posizione dello Stato, che essendo uno dei destinatari dell'otto per mille è anche l'ente che stipula le intese con le confessioni religiose, sottolinea l'anomalia che si è venuta a determinare: le somme che si prevede i cittadini destinano allo Stato sono state impegnate per il finanziamento di leggi di spesa, trascurando così l'eventualità che i cittadini possano mutare il loro orientamento, per cui allo Stato non sarebbe assegnata la consueta quota parte dell'otto per mille. Tale situazione, tra l'altro, scoraggia il negoziato e la conclusione di ulteriori intese con altre confessioni religiose e determina una sostanziale violazione dell'articolo 8 della Costituzione.

Pertanto, condivide la proposta del Presidente di procedere all'approvazione del disegno di legge anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, in modo da onorare l'intesa raggiunta con la Tavola valdese.

Il senatore MALAN (*PdL*) condivide le osservazioni svolte dal Presidente e dal relatore. Ritiene che la minore disponibilità di somme, a seguito del finanziamento di altre spese o per effetto del cambiamento dell'opinione dei contribuenti, non deve riflettersi sull'attuazione di una o dell'altra intesa, ma va recuperata, semmai, con il definanziamento delle leggi impropriamente finanziate.

IN SEDE REFERENTE

(37) PETERLINI ed altri. – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(831) PICCIONI. – *Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)*

(948) SACCOMANNO ed altri. – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva*

(1344) Dorina BIANCHI. – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(1354) ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo 2009.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) presenta e illustra un testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato, che propone di adottare quale testo base per il seguito dell'esame. Considerato il largo consenso sull'iniziativa legislativa, sollecita il tempestivo accoglimento della richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), a nome del suo Gruppo, consente con la proposta di adottare a base per il seguito dell'esame il testo unificato proposto dal relatore. Si riserva di presentare insieme ad altri senatori del Gruppo un disegno di legge sulla medesima materia recante, oltre ai contenuti già inseriti nella proposta di testo unificato, anche altre disposizioni.

La Commissione, quindi, approva la proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore come base per il seguito dell'esame.

Inoltre, su proposta del Presidente, conviene di fissare alle ore 13 di venerdì 20 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(952) TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario

(1094) DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili

(1138) DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine fissato, non risultano presentati emendamenti al disegno di legge n. 952, adottato come testo base.

In attesa dell'eventuale trasferimento in sede deliberante, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM (2008) 815 def.) (n. 28)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore LAURO (*PdL*) illustra la proposta in titolo, volta ad apportare modifiche alla direttiva comunitaria in materia di accoglienza dei richiedenti asilo. Tali modifiche si rendono necessarie per superare le carenze nelle condizioni di accoglienza dovute all'ampio margine di discrezionalità riconosciuto attualmente agli Stati membri e per assicurare una maggiore armonizzazione. Sottolinea che gli interlocutori interessati si sono espressi a favore di un'ulteriore armonizzazione, ma alcuni Stati membri hanno sottolineato la necessità di mantenere un livello di flessibilità per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e le condizioni materiali di accoglienza.

La proposta estende il campo di applicazione alla protezione sussidiaria e stabilisce l'applicabilità a tutti i tipi di procedura d'asilo e a tutte le strutture e aree geografiche che ospitano richiedenti asilo. Essa tende ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro dei richiedenti asilo e ad assicurare una qualità di vita adeguata per la loro salute e il loro sostentamento, tenendo conto del livello di assistenza sociale garantito ai cittadini. In particolare, si limitano le circostanze nelle quali le condizioni di accoglienza possono essere completamente revocate e si sottolinea l'esigenza di prevedere una impugnazione dinanzi al giudice nazionale.

Per quanto riguarda il trattenimento, la Commissione europea sottolinea il rischio che diventi arbitrario in violazione dei diritti fondamentali: precisa quindi che nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di richiedere protezione internazionale. Eventuali, eccezionali provvedimenti restrittivi devono rispondere ai principi di necessità e proporzionalità e devono essere adottati previa valutazione di ogni singolo caso. Fra l'altro, si richiama l'attenzione sui richiedenti asilo più vulnerabili; per i minori la proposta si conforma alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, mentre non è consentito il trattenimento dei minori non accompagnati.

Infine, la proposta in esame sottolinea l'esigenza di mantenere a livello comunitario il sistema di relazioni già previsto dalla direttiva e di assicurare a livello nazionale il monitoraggio e il controllo del sistema di accoglienza.

Il relatore conclude, riservandosi di avanzare una proposta di risoluzione nella quale indicare i principi e le linee che dovranno caratterizzare l'azione del Governo e invita lo stesso a trasmettere i dati disponibili sulle richieste di asilo.

Il sottosegretario MANTOVANO preannuncia la trasmissione dei dati informativi raccolti dalle commissioni territoriali nel 2008, da confrontare con dati omogenei riferiti all'anno precedente.

Premesso che il Governo condivide, in generale, i contenuti della proposta, diretta a realizzare un livello di accoglienza già attuato in ambito nazionale, segnala alcuni aspetti critici che incidono negativamente sulla organicità del sistema nazionale. Per quanto riguarda l'articolo 8, esso non esaurisce le casistiche di tutti i casi di trattenimento previsti dall'ordinamento nazionale e andrebbe integrato includendo le ipotesi in cui il richiedente abbia presentato domanda dopo che sia stata accertata la sua presenza irregolare sul territorio nazionale ovvero sia stato condannato in Italia per reati di particolare gravità. Inoltre, il comma 3, che prevede l'introduzione di misure alternative al trattenimento, dovrebbe essere modificato nel senso di una «*may prevision*».

Quanto all'articolo 9, che prevede che il trattenimento sia disposto dall'autorità giudiziaria, ricorda che il sistema nazionale è basato sulla competenza del questore che dispone il provvedimento, da confermarsi entro le successive 48 ore dal parte del giudice di pace. Tale sistema, che tutela il soggetto trattenuto e assicura l'effettività del provvedimento, dovrebbe essere mantenuto.

Ricorda poi l'articolo 10, che prevede l'obbligatoria separazione dei richiedenti asilo dagli altri stranieri: in proposito, osserva che gli stranieri irregolari sono trattenuti in appositi centri e non in luoghi di detenzione; inoltre, sono assicurate condizioni idonee di accoglienza, compresa la possibilità di contattare i rappresentanti dell'Agenzia ONU per i rifugiati e altre organizzazioni umanitarie autorizzate.

Per quanto concerne l'articolo 17, che fra l'altro impone di garantire che il valore complessivo delle condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti asilo equivalga a quello concesso ai cittadini bisognosi di assistenza sociale, segnala l'opportunità di acquisire il parere del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

A proposito dell'articolo 20, che stabilisce il ripristino dell'accoglienza nei casi in cui il richiedente allontanatosi ingiustificatamente sia rintracciato o si presenti volontariamente all'autorità competente, ritiene preferibili le disposizioni nazionali in base alle quali il richiedente decade dalle condizioni di accoglienza in caso di allontanamento ingiustificato. Inoltre, prospetta un avviso contrario sul punto 5 del medesimo articolo: esso dispone che gli Stati membri provvedano affinché le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa.

Infine, segnala riserve di carattere generale sugli articoli 8 e 11, relativi al trattenimento, e sugli articoli 15 e 17, relativi al lavoro e all'assistenza sanitaria, già annunciate dal rappresentante italiano presso il gruppo di lavoro sui richiedenti asilo.

La senatrice ADAMO (PD) ricorda che la proposta corrisponde all'esigenza di perseguire una maggiore omogeneità nelle condizioni di acco-

glienza riservate ai richiedenti asilo. Auspica, allora, che la risoluzione della Commissione si concentri sui profili di carattere generale, evitando di indicare vincoli legati alla legislazione nazionale, a meno che non si tratti di obiezioni insormontabili.

Il relatore LAURO (*PdL*) condivide l'osservazione della senatrice Adamo. In proposito, ricorda la comune volontà di realizzare uno spazio comune europeo, anche se, come anticipato nella sua relazione, alcuni Stati membri hanno sottolineato l'esigenza di mantenere una certa flessibilità per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 37, 831, 948, 1344 E 1354**

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua italiana dei segni

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua italiana dei segni)

1. La legge promuove la rimozione degli ostacoli che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione.

3. La lingua italiana dei segni (LIS) è riconosciuta come lingua propria della comunità dei sordi. Nella Provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni è riconosciuta anche nell'uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

4. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

5. La LIS gode delle garanzie e delle tutele di cui alla presente legge, conseguenti al riconoscimento di cui al comma 3.

Art. 2.

(Regolamenti)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e sentite le associazioni di tutela e di promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) determinano le modalità dell'insegnamento della LIS per gli alunni sordi nella scuola dell'obbligo al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 323 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'insegnamento della disciplina della LIS all'interno dei corsi di laurea;

d) recano disposizioni volte a promuovere l'uso effettivo della LIS e di ogni altra soluzione tecnica, anche informatica, idonea a favorire la comunicazione delle persone sorde in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche;

e) promuovono la diffusione di strumenti e modalità di accesso della LIS all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

f) recano ogni altra disposizione diretta ad assicurare – attraverso l'uso della LIS, relativamente ai sordi – la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge;

g) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

(Neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

44^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (*PD*) invita la Presidenza a tener conto nella programmazione dei lavori anche delle riunioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, della quale fanno parte diversi membri della Commissione giustizia.

IN SEDE REFERENTE

(579) LI GOTTI ed altri. – *Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(739) MARITATI ed altri. – *Delega al Governo per l'efficienza della giustizia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il senatore CENTARO (*PdL*), integrando la relazione illustrativa già svolta, dà conto delle modifiche, sia *de jure condendo* che *de jure condito*, intervenute sulle questioni oggetto dei disegni di legge in esame. Sottolinea, in primo luogo, l'esigenza di coordinare le norme sul tirocinio presso gli uffici giudiziari con quanto previsto dal disegno di legge n. 711 in ma-

teria di professione forense. Con riguardo alle disposizioni sugli archivi informatizzati evidenzia la necessità di procedere ad una modifica della copertura finanziaria. Rileva poi l'esigenza di coordinare le norme in materia di dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria con quanto previsto, da un lato, dalla legge finanziaria per il 2008 e, dall'altro, dall'articolo 1, commi 521, 523 e 526 della legge finanziaria del 2007. Per quanto riguarda la delega al Governo in materia di attività di notificazione e comunicazione ritiene necessario un coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008. Analoghe esigenze di coordinamento si pongono per le norme sulla riscossione delle spese di giustizia e alla procura alle liti rispettivamente in relazione al decreto-legge suddetto e al disegno di legge n. 1082.

Si sofferma quindi sulle norme sui depositi giudiziari, sottolineando l'esigenza di coordinare tali disposizioni con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2008 e dall'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Si sofferma infine sull'articolo 14 recante norme di copertura finanziaria. Tali disposizioni devono essere, a parere dell'oratore, valutate alla luce delle modifiche introdotte dal disegno di legge n. 1082.

Conclude sottolineando come si debba valutare l'opportunità o di procedere alla espunzione dal testo delle disposizioni già previste in altre proposte legislative ovvero alla modifica delle norme già in vigore vertenti su analoga materia.

Il sottosegretario CALIENDO invita la Commissione a procedere quanto prima alla adozione del testo base.

Il senatore CASSON (PD) ritiene che la scelta del testo base venga rinviata alla conclusione della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 307 E 1056

Il senatore CASSON (PD) invita la Presidenza a valutare l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti della Provincia di Roma sulle tematiche concernenti l'usura, anche tenuto conto del fatto che si è in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 7.100 (testo 2).

Il senatore CENTARO (PdL) ritiene che sulle questioni afferenti l'usura si sia svolta nelle passate legislature un'ampia attività istruttoria, della quale si è tenuto conto nella redazione del disegno di legge n. 307. Rileva peraltro che, laddove si dovesse accedere alla richiesta di audizione dei rappresentanti della Provincia di Roma si dovrebbe poi procedere anche all'audizione di altri soggetti operanti in tale settore.

Il presidente BERSELLI fa presente che analoga richiesta di audizione è stata formulata da parte della Consulta nazionale antiusura. Propone quindi di procedere all'audizione informale di tali soggetti martedì 17 marzo alle ore 9 e di avviare l'esame degli emendamenti in una seduta pomeridiana da convocarsi nella medesima giornata.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1043) CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale

(Esame e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) riferisce sul disegno di legge, il quale si compone di due soli articoli e di un complesso allegato, recante i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adozione del nuovo libro I del codice penale. Esprime quindi piena condivisione per il ricorso all'istituto della delega legislativa per la riforma del codice penale.

Illustra quindi l'articolo 1, il quale reca delega al Governo, da un lato, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti il nuovo testo del Libro I del codice penale, nonché eventuali decreti correttivi, e, dall'altro, a procedere anche all'abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con le disposizioni introdotte nei decreti legislativi. Con riguardo all'articolo 2, che reca i principi di codificazione, sottolinea come la disposizione sancisca esplicitamente la centralità del Libro I del codice penale rispetto all'intero ordinamento penale, nel rispetto sia dei principi e dei valori della Costituzione e dell'Unione europea che delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Corollario della suddetta centralità è la previsione, di cui alla lettera d), della esclusione, in relazione alle disposizioni del codice penale, di forme di abrogazione diverse da quella espressa.

Riferisce quindi sugli articoli dell'allegato, soffermandosi dapprima sulle norme di cui al Titolo I. Al riguardo sottolinea che l'articolo 2, nel sancire la riserva di codice, stabilisce apprezzabilmente che le nuove disposizioni penali debbano essere inserite nel codice ovvero in leggi che disciplinano organicamente l'intera materia cui si riferiscono, coordinandole con le disposizioni del codice e nel rispetto dei principi in esso contenuti. Dopo aver svolto talune considerazioni sul principio di offensività di cui all'articolo 3, si sofferma sull'articolo 5 in materia di applicazione ed interpretazione della legge penale.

Illustra poi le norme di cui al Titolo II, soffermandosi in particolare sull'articolo 6, con riguardo al rapporto fra leggi speciali e leggi generali. Formula quindi rilievi sulle disposizioni di cui all'articolo 8, relative alla applicabilità della legge italiana nel caso di reati commessi all'estero. Con riguardo a tali disposizioni evidenzia l'esigenza di una più attenta valutazione anche alla luce della normativa internazionale.

Riferisce quindi sul Titolo III, sul reato, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 12. Al riguardo dopo aver evidenziato l'introduzione di una nuova esimente per fattore eccezionale riferibile all'altrui sfera di signoria, esprime perplessità circa l'inserimento fra le omissioni punibili anche della violazione dell'obbligo di garanzia del bene giuridico. Analoghe perplessità desta, a parere dell'oratore, il comma 4, lettera c) dell'articolo, nella parte in cui si prevede la responsabilità dello stampatore in relazione ai reati commessi col mezzo della stampa o della radiotelevisione. Dopo aver rilevato l'esigenza di sopprimere all'articolo 13 la espressa specificazione della colpa grave, svolge taluni rilievi sull'articolo 14, relativo all'ignoranza e all'errore ed in particolare sulla lettera b) del comma 2. Nel procedere alla puntuale disamina dell'articolo 15, relativo alle cause oggettive di giustificazione, esprime perplessità sulla lettera e) di cui al comma 1, rilevando l'eccessiva indeterminatezza e discrezionalità circa la valutazione del rango dell'interesse rilevante ai fini della sussistenza dello stato di necessità.

Illustra quindi nel dettaglio l'articolo 16, relativo alle cause soggettive di esclusione della responsabilità, svolgendo talune considerazioni critiche sulle disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Nel riferire sull'articolo 17, sul reato tentato, sottolinea che sarebbe preferibile mantenere la formulazione attualmente prevista dal codice che fa riferimento ad atti diretti in modo non equivoco a realizzare il delitto. Esprime poi talune perplessità sulla lettera e), nella parte in cui prevede che la punibilità per il tentativo possa essere esclusa per singoli reati o categorie di reati. Con riguardo alle circostanze di cui all'articolo 18 lamenta preliminarmente l'assenza delle circostanze di cui ai numeri da 2 ad 8 e 10 dell'articolo 61 del codice penale vigente. Svolge poi talune considerazioni critiche sulla lettera d) del comma 1, nella parte in cui prevede che le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa e successivamente sulla lettera b) del comma 4, nella parte in cui si fa riferimento al fatto ingiusto e sul comma 5. In relazione a quest'ultima disposizione sottolinea l'esigenza di coordinare il sistema delineato con una generale rivisitazione dei minimi di pena previsti per le singole fattispecie di reato.

Dopo aver formulato taluni rilievi poi sull'articolo 19 – concernente il concorso di reati, il concorso formale e il reato continuato – procede alla puntuale disamina dell'articolo 20.

Con riguardo all'articolo 21 si sofferma in particolare sul comma 5, sottolineando l'esigenza di una più complessiva rivalutazione dei limiti di età ai fini della imputabilità. Sarebbe opportuno, a parere del relatore, riconoscere al giudice il potere di valutare l'imputabilità anche degli infraquattordicenni, caso per caso, anche in considerazione del fatto che l'assoluta inimputabilità finisce per esporre molti minori all'influenza di organizzazioni criminali che se ne servono per commettere impunemente gravi reati. Dopo aver formulato taluni rilievi critici sulle lettere i) e n) dell'articolo 24, passa ad illustrare le norme di cui al Titolo IV, sulle pene. Con riguardo all'articolo 25 evidenzia l'introduzione della nuova categoria

delle pene interdittive. In relazione all'articolo 26 esprime talune perplessità sia sulla previsione della applicazione delle pene pecuniarie per tassi giornalieri sia sulla lettera e). Dopo aver illustrato l'articolo 27, relativo alle pene interdittive, si sofferma sull'articolo 28, in materia di pene prescrittive. Svolge quindi considerazioni sull'articolo 29, relativo alle pene detentive, con particolare riguardo alla lettera c) sulla pena dell'ergastolo.

In relazione ai limiti agli aumenti delle pene detentive in caso di concorso di reati per la detenzione ordinaria e la detenzione domiciliare, osserva come l'articolo 30, da un lato, preveda la riduzione da trenta a ventotto anni del limite suddetto e, dall'altro, stabilisca che la detenzione domiciliare, in caso di concorso di reati, non possa superare il limite, a suo parere troppo elevato, di quattro anni.

Esprime poi talune perplessità sulla lettera a) dell'articolo 32, nella parte in cui prevede che l'applicazione della pena che imponga obblighi di fare sia subordinata al consenso del condannato. Con riguardo all'articolo 33 sottolinea l'esigenza di integrare la norma inserendo la disposizione di cui al n. 1 dell'articolo 133 del codice penale. Dopo aver formulato rilievi critici sull'articolo 35, nella parte in cui introduce di fatto una ulteriore ipotesi di attenuante, passa ad illustrare le disposizioni in materia di punibilità e di estinzione del reato e della pena di cui al Titolo V, soffermandosi sull'articolo 40. Con riguardo all'articolo 39, ritiene, poi, necessario integrare la norma prevedendo in modo più puntuale le fattispecie di reato di non particolare gravità, per le quali possa essere dichiarata l'estinzione nel caso in cui l'agente abbia posto in essere attività riparatorie.

Dopo aver espresso talune riserve sulla lettera c) dell'articolo 42, si sofferma sull'articolo 43, in materia di prescrizione del reato, svolgendo considerazioni sulla lettera a) del comma 1.

Svolge quindi considerazioni sull'articolo 44, relativo alla decorrenza dei termini di prescrizione. In relazione all'articolo 45 evidenzia che la sospensione condizionale della pena se non revocata è considerata quale causa estintiva della pena e non già del reato.

Con riguardo all'articolo 47, esprime perplessità sul termine quinquennale di sospensione condizionale della pena, di cui al comma 1, nonché sui commi 5 e 6. In relazione all'articolo 49, pur condividendo la disposizione nel suo complesso, esprime perplessità sul comma 1, nella parte in cui attribuisce un potere discrezionale al giudice circa la revoca della sospensione nel caso in cui il condannato commetta gravi o reiterate violazioni degli obblighi o delle prescrizioni imposte, nonché sul comma 2, nella parte in cui prevede che dalla pena da eseguire a seguito della revoca della sospensione condizionale commessa alla prova si detragga un periodo corrispondente a quello della prova eseguita.

Procede quindi alla puntuale disamina delle disposizioni in materia di riabilitazione di cui all'articolo 53, soffermandosi in particolare sulle lettere b) e d).

Riferisce infine sul Titolo VI, soffermandosi puntualmente sull'articolo 54, recante norme in materia di sanzioni civili. Al riguardo dubita dell'opportunità di prevedere, espressamente alla lettera b), l'obbligo per

il reo di risarcire ogni danno patrimoniale e non patrimoniale anche per lesione di interessi legittimi. Analoghe perplessità destano, a parere del relatore, anche le previsioni di cui alla lettera e).

In relazione all'articolo 55 rileva che con esso si interviene sull'istituto della confisca e quindi sul codice di rito. Al riguardo segnala l'esigenza di coordinare tali disposizioni con quanto di recente previsto dal legislatore in materia di misure di prevenzione per i reati di stampo mafioso.

Conclude soffermandosi sull'articolo 56, in materia di responsabilità degli enti. Al riguardo sottolinea peraltro l'esigenza di una più precisa individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione.

Nel rinviare allo svolgimento della sua relazione, il senatore CASSON (PD) svolge alcune considerazioni sulla genesi del disegno di legge in titolo, che raccoglie il frutto di approfondimenti svolti da diverse Commissioni ministeriali nelle ultime legislature.

Il sottosegretario CALIENDO ribadisce che è intendimento del Governo intervenire su analoga materia ed invita pertanto la Commissione a sospendere l'esame del provvedimento nelle more della presentazione di un apposito disegno di legge dell'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

54^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CANTONI

*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE***(154) RAMPONI. – Modifica della legge 4 ottobre 1988, n. 436, in materia di procedura per gli approvvigionamenti della Difesa**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice CONTINI (*PdL*) ricordando che la legge 4 novembre 1988, n. 436 prevede, all'articolo 1, lettera *b*), che i programmi inerenti l'ammodernamento e il rinnovo dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla Difesa nazionale devono essere approvati (quando si tratti di programmi direttamente finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio) con decreto del ministro della Difesa. Tale norma sottopone la materia anche al controllo del Parlamento, prevedendo, sempre nel medesimo articolo, l'acquisizione del parere delle Camere prima dell'emanazione del decreto ministeriale. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta e, qualora le competenti Commissioni parlamentari non si pronuncino entro detto termine, si intende che esse non reputano di dover esprimere il parere.

Tuttavia, prosegue la relatrice, quest'ultima formulazione legislativa ha di fatto reso privo di efficacia l'esercizio del controllo parlamentare, che invece dovrebbe costituire parte integrante dell'intero procedimento di approvazione dei nuovi programmi per la Difesa nazionale. Sarebbe pertanto opportuno, per rendere effettive le finalità del legislatore, superare il previsto meccanismo attraverso una modifica legislativa della normativa in esame che introduca l'obbligo del parere vincolante del Parlamento, e proprio a tal fine provvede l'unico articolo del disegno di legge all'esame della Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) esprime avviso favorevole sul disegno di legge, sottolineando la particolare importanza della materia trattata e la necessità di dare il dovuto risalto al controllo parlamentare in ordine ai programmi di acquisizione dei sistemi d'arma.

Il senatore PEGORER (*PD*), nell'osservare che il provvedimento si propone di assegnare al Parlamento un ruolo determinante in ordine ad una materia assai delicata e complessa, esprime, del pari, avviso favorevole.

Sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno si pronuncia favorevolmente anche il senatore TORRI (*LNP*), sottolineando l'importanza di prevedere un più incisivo controllo da parte del Parlamento in una materia, quella dell'ammodernamento e del rinnovamento degli armamenti, nella quale sussistono alcuni elementi di criticità.

Interviene quindi il senatore CAFORIO (*IdV*), ponendo l'accento sulla necessità di attribuire al Parlamento un ruolo costruttivo in ordine ad una materia complessa quale quella dell'acquisizione degli armamenti ed esprimendo, pertanto, pieno apprezzamento alla *ratio* sottesa al disegno di legge.

Il presidente CANTONI, dopo aver sottolineato l'opportunità di acquisire anche gli orientamenti del Governo, rinvia quindi il seguito dell'esame a prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(153) RAMPONI. – Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate

(Esame e rinvio)

Il relatore DIVINA (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente che esso si propone di allargare la base di reclutamento nei concorsi per ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate.

Osserva, quindi, che l'attuale disciplina (di cui al decreto legislativo n. 490 del 1997) stabilisce che possono accedere, tramite apposito concorso, al ruolo speciale degli ufficiali delle Forze armate i marescialli (con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con non più di 34 anni di età e con almeno 5 anni di anzianità se reclutato ai sensi della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 1995, ovvero 3 anni se reclutato ai sensi della lettera *b*) della medesima disposizione), gli ufficiali di complemento (con non più di 34 anni di età e che abbiano completato senza demerito la ferma biennale), il personale giudicato idoneo e non vincitore nei concorsi per ufficiali in servizio permanente effettivo (con non più di 32 anni di età), i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano

completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo (purché idonei in attitudine militare), e il personale del ruolo dei sergenti (sempre con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con non più di 34 anni di età e con almeno 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza).

Essendo questo il quadro normativo di riferimento, l'unico articolo di cui si compone il disegno di legge introduce una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 490 del 1997, prevedendo innanzitutto l'innalzamento a 39 anni del limite di età richiesto per i marescialli, gli ufficiali di complemento e i provenienti dal ruolo sergenti, attraverso opportune modifiche ai punti 1), 2) e 4-*bis*) di cui alla lettera *a*) del primo comma. La *ratio* di tale intervento modificativo va ricercata nel consentire l'accesso ai concorsi anche a coloro che, pur in possesso di elevatissime capacità operative (maturate anche nel corso di esperienze all'estero), si troverebbero esclusi dalla normativa vigente esclusivamente per ragioni anagrafiche.

Inoltre – prosegue l'oratore – è prevista la possibilità, attraverso l'inserimento di un ulteriore punto 4-*ter* in aggiunta a quelli già esistenti sotto la predetta lettera *a*), di accedere al ruolo speciale anche i volontari in servizio permanente che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbiano superato il 39° anno di età all'atto di presentazione della domanda e che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità nel ruolo di appartenenza.

Infine, attraverso opportuna modifica della lettera *a*), di cui al comma 6, si estendono anche ai sergenti e ai volontari in servizio permanente le disposizioni attualmente vigenti per i marescialli in ordine al reintegro nella categoria di provenienza per coloro che non dovessero superare i corsi applicativi per il transito nel ruolo speciale degli ufficiali, prevedendo pertanto una disciplina uniforme per tutte le categorie di personale.

Il relatore conclude la sua esposizione osservando che il disegno di legge si propone interventi circoscritti ma allo stesso tempo dotati di un'elevata valenza, in quanto volti a conferire il giusto valore alle professionalità maturate in seno alle Forze armate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

55^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(153) RAMPONI. – *Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna, nel corso della quale aveva riferito il relatore Divina.

Il presidente CANTONI dichiara aperta la discussione generale.

Ad avviso del senatore DEL VECCHIO (*PD*), il provvedimento all'esame della Commissione presenta alcune peculiarità che meriterebbero un esame approfondito, onde poter pervenire all'approvazione di soluzioni in grado di soddisfare pienamente le aspettative del personale militare. Al riguardo, esprime innanzitutto un giudizio positivo sulla possibilità di prevedere l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali anche per i volontari in servizio permanente, i quali prestano la loro opera presso le Forze armate per tutta la durata del servizio maturando delle professionalità da valorizzare adeguatamente.

Con riferimento al requisito, previsto dall'attuale normativa, del diploma di scuola secondaria di secondo grado ai fini dell'accesso al ruolo speciale degli ufficiali, osserva quindi che esso andrebbe rivisto alla luce delle disposizioni attualmente in vigore per l'accesso al ruolo normale degli ufficiali e dei marescialli, che prevedono il possesso della laurea specialistica quinquennale per i primi e di quella triennale per i secondi.

Rileva, da ultimo, che l'innalzamento, previsto dal disegno di legge in titolo, del requisito anagrafico da 34 a 39 anni, pur ampliando il bacino di reclutamento, farebbe sì che coloro che accedono al ruolo speciale degli ufficiali con un'età compresa tra il 35° ed il 39° anno non potrebbero, al termine della loro carriera, conseguire il grado apicale di tenente colonnello, né usufruire dei benefici economici previsti dalla legge in favore di coloro che abbiano compiuto il 25° anno di servizio, stante il fatto che nel suddetto ruolo non è possibile prestare la propria opera oltre il 60° anno di età.

L'oratore conclude il suo ragionamento rilevando che, essendo stati assegnati alla commissione Difesa della Camera dei deputati dei provvedimenti di portata generale sul riordino dei ruoli, sarebbe forse opportuno collocare la tematica sottesa al disegno di legge in titolo in un contesto più ampio, ponendo in essere gli opportuni coordinamenti con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), pur esprimendo sostanziale apprezzamento in ordine ai contenuti del provvedimento, si associa alle considerazioni poc'anzi svolte dal senatore Del Vecchio, osservando altresì che potrebbe essere opportuno acquisire ulteriori elementi conoscitivi attraverso apposita audizione dei rappresentanti dei COCER.

Il presidente CANTONI rileva che la Commissione aveva già deliberato, nella seduta del 25 febbraio, di udire informalmente rappresentanti del COCER Interforze in ordine al disegno di legge n. 934 sui marescialli. Sarebbe possibile, pertanto, ampliare informalmente l'ambito conoscitivo sotteso alle audizioni sul tema (dei rappresentanti della Difesa e del COCER), senza procedere ad una convocazione *ad hoc*.

La Commissione conviene.

Il senatore PEGORER (*PD*), nell'esprimere, del pari, piena condivisione sui rilievi formulati dal senatore Del Vecchio, rileva che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno presenta degli aspetti di indubbio rilievo, che incidono profondamente sull'assetto normativo esistente. In ragione di ciò, sarebbe opportuno conoscere la posizione del Governo in ordine alle problematiche emerse nel corso del dibattito. Sottolinea da ultimo l'opportunità di affrontare le problematiche sottese al provvedimento in maniera sistematica, tenendo nella giusta considerazione analoghi provvedimenti all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Replica brevemente il presidente CANTONI, osservando che presso l'altro ramo del Parlamento risultano assegnati, alla commissione Difesa, due provvedimenti concernenti tanto il ruolo normale degli ufficiali (n. 1110, che si concentra soprattutto sul trattamento economico), quanto i ruoli ufficiali dei tecnici e degli specialisti (n. 1655). L'esame di entrambi non è, tuttavia, ancora iniziato. L'evoluzione dell'*iter* di tali provvedimenti è già, pertanto, all'attenzione della Presidenza, che si è sempre adoperata affinché i lavori svolti presso le omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento possano evitare sovrapposizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

144^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA**(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul testo: parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, sugli emendamenti)

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del relatore Picchetto Fratin, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala le proposte 9.0.200 e 41.207, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della adeguata copertura finanziaria. Fa presente che le proposte 11.104, 11.103 e 11.106, sono identiche o analoghe a proposte sulle quali la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre l'emendamento 11.202 è analogo ad altri sui quali la Commissione ha reso parere di contrarietà semplice. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 15.200, 15.201, 24.202 e 24.210 (in relazione alle nuove funzioni assegnate alla polizia municipale al fine di valutare se i controlli possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili). Con riferimento alle proposte 11.102, 24.111 e 24.112, occorre valutare la disponibilità delle risorse di copertura. In relazione alla proposta 43.200, fa presente che a fronte

della tenuta di un nuovo registro è prevista una clausola di invarianza degli oneri. In assenza di un'indicazione delle risorse con cui far fronte agli oneri connessi all'istituzione del registro non appare garantita la neutralità finanziaria della proposta. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, in merito alla proposta 24.210, propone di esprimere parere favorevole in quanto queste funzioni sono già svolte dalla Polizia municipale. In relazione poi alle proposte 15.200 e 15.201, fa presente che non è possibile valutarne compiutamente gli effetti finanziari, dal momento che i diritti d'impianto variano da regione a regione. Tuttavia, l'articolo 15 prevede una sanatoria i cui effetti non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, anche una proposta emendativa volta a ridurre questi effetti non potrebbe essere considerata suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. Propone su di esse di esprimere un parere di contrarietà semplice. In merito all'emendamento 24.202, fa presente che l'assoggettamento delle prestazioni ivi indicate a regime di quelle accessorie può determinare anche una variazione dell'aliquota IVA da applicare con effetti di minor gettito. Propone pertanto di esprimere su di essa avviso contrario. Osserva poi che la proposta 11.102 prevede una copertura in tabella C di importo significativo e tale da poter incidere sulle spese obbligatorie. Propone al riguardo un avviso contrario.

Il sottosegretario CASERO conviene con l'opportunità di confermare i pareri già resi dalla Commissione bilancio sulle proposte segnalate in quanto analoghe ad altre già esaminate. Esprime poi avviso conforme al relatore sulle proposte segnalate, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Conviene con le osservazioni svolte dal presidente Azzollini. Fa presente poi che non vi sono osservazioni sulle proposte 24.111 e 24.112 che sono correttamente coperte. Infine, sulla proposta 43.200 osserva che la clausola di invarianza degli oneri dovrebbe essere integrata con la previsione che alle attività indicate al comma 5 si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strutturali disponibili.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) conviene con la proposta del Presidente sull'emendamento 15.200 che pur modificando il testo in esame rappresenta comunque una regolarizzazione di somme non pagate con potenziali effetti positivi per il bilancio dello Stato.

Il senatore MERCATALI (*PD*) interviene per esprimere dissenso rispetto al parere contrario espresso dal Presidente sull'emendamento 11.102. Ricorda che sono stati approvati recentemente emendamenti che recavano analoga copertura.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) fa presente che la copertura recata dalle proposte 24.111 e 24.112 è sovrabbondante.

Sulla base del dibattito svolto, il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime poi parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 9.0.200, 41.207, 11.104, 11.103, 11.106, 24.202 e 11.102, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e delle proposte 11.202, 15.200 e 15.201, sulle quali il parere è di contrarietà semplice.

Esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 43.200, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Alle attività connesse all'istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine il parere testé illustrato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Al senatore LUSI (*PD*), che interviene per chiedere riscontro della richiesta di audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, avanzata nella seduta di giovedì scorso, replica il presidente AZZOLLINI fornendo rassicurazioni che attiverà i contatti necessari per arrivare ad una sollecita soluzione della questione.

Il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea l'esigenza di avviare comunque l'esame della Nota informativa concernente le nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 in tempi solleciti.

Il presidente AZZOLLINI conviene con la richiesta avanzata e assicura che l'esame della Nota sarà posto all'ordine del giorno della Commissione per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

145^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipata nei trattamenti sanitari*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(Parere alla 12^a Commissione sul testo unificato proposto dal relatore e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e rinvio dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva riferito sul testo e sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4 del testo unificato in titolo.

Il sottosegretario CASERO, in relazione all'articolo 5, comma 7, conferma che le norme non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto esse si intendono riferite al personale già in servizio della struttura di riferimento che svolge le funzioni indicate nell'ambito delle competenze istituzionali già in essere. In relazione all'articolo 6, comma 1, precisa che la presenza del medico abilitato alla professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di volontà, non determina oneri a carico della finanza pubblica perché dal tenore del comma 1 si evince la gratuità della norma. Infatti, la funzione di raccolta della dichiarazione anticipata di trattamento è assicurata dal notaio gratuitamente, ne consegue per analogia che debba considerarsi gratuita la funzione di sottoscrizione assegnata al medico abilitato all'esercizio della professione. Suggerisce di introdurre una clausola d'invarianza degli oneri. In relazione all'articolo 8, comma 5, fa presente che le professionalità sanitarie designate per il collegio di medici si intendono quelle già operanti presso le strutture di ricovero. Pertanto, non si determina alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica. In relazione all'articolo 10, comma 2, occorre precisare il soggetto designato a sostenere l'onere della spesa. La scelta è duplice: il Consiglio nazionale del notariato o il bilancio dello Stato. Occorre, tuttavia, rilevare che l'attribuzione dell'onere a carico del Consiglio nazionale non sia coerente con un'eventuale scelta di gratuità della prestazione notarile. Infine, ricorda che in occasione di un provvedimento analogo concernente la tenuta del registro dei revisori contabili da parte del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, ha stabilito che l'amministrazione della giustizia dovesse rimborsare le relative spese.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene che il comma 2 dell'articolo 10 sia suscettibile di determinare oneri per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI condivide l'opportunità di esprimere un avviso contrario sull'articolo 10, comma 2, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri. Ritiene, tuttavia, superflua la clausola d'invarianza degli oneri per l'articolo 6, comma 1, in quanto – come chiarito dal Governo – le norme non determinano di fatto effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Il senatore TANCREDI (*PdL*), in sostituzione del relatore Saia, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore, sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il comma 2 dell'articolo 10.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), essendo stati presentati nuovi emendamenti, illustra nuovamente i profili finanziari relativi a tutte le proposte relative al disegno di legge, segnalando, che occorre acquisire chiarimenti in merito ai commi 26 e 30 dell'emendamento 1.1 al fine di chiarire che le disposizioni possano essere applicate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione all'emendamento 1.1000 (testo 2), volto a sostituire l'articolo 1, occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dal comma 2, che sembra determinare maggiori oneri non quantificati né coperti. Per quanto riguarda poi i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo 2) sembra determinare maggiori oneri la proposta 1.1000/272. Sono invece da valutare in relazione al testo dell'emendamento 1.1000 (testo 2) le proposte 1.1000/264, 1.1000/265, 1.1000/266, 1.1000/267 e 1.1000/268. Segnala poi l'emendamento 3.0.1 in quanto comporta maggiori oneri non quantificati né coperti. In relazione agli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3, identici, occorre acquisire conferma che i nuovi compiti attribuiti al comitato etico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 200 del 2007 possano risultare compatibili con la clausola d'invarianza di cui all'articolo 40 del medesimo testo normativo.

In relazione all'emendamento 4.44 segnala l'introduzione di un articolo 13 che prevedendo programmi di informazione da attuare dalle ASL attraverso i medici di medicina generale e attraverso il sito internet del Ministero competente potrebbe comportare effetti finanziari diretti e indiretti.

Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 5.70, 5.71, 5.72, 5.76, 5.77, 5.79. Occorre poi valutare la proposta 6.8 in ordine ai possibili effetti onerosi derivanti dalla medesima. Occorre quindi acquisire conferma dell'invarianza finanziaria delle proposte 6.27, 6.28, 6.31, 6.40, 6.43 e 6.44. Occorre poi valutare la possibile onerosità della proposta 6.83-bis. Comporta maggiori oneri la proposta 6.0.2. Occorre acquisire chiarimenti in relazione ai possibili effetti degli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2. In relazione all'emendamento 9.0.1 occorre acquisire conferma della correttezza della quantificazione degli oneri e della disponibilità delle risorse. Segnala poi l'emendamento 9.0.2 in quanto comporta maggiori oneri non quantificati né coperti. Occorre valutare gli emendamenti 10.1, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 10.17 che pongono il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento a carico di pubbliche amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri non quantificati né coperti l'emendamento 10.2. Occorre valutare gli emendamenti 10.21, 10.28, 10.29. La proposta 10.0.1 sembra comportare oneri non quantificati né coperti. Gli emendamenti 10.0.2 e 10.0.4 necessitano di una corretta quantificazione dell'onere, inoltre coprono il medesimo con tagli lineari della Tabella C. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 10.0.5, 10.0.7 e 10.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.6 Sulla proposta 10.1000, sostitutiva dell'articolo 10, volta ad isti-

tuire un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico informatizzato presso il Ministero del lavoro, si osserva che appare attribuire nuovi compiti senza indicare le risorse con le quali farvi fronte. In relazione poi ai relativi subemendamenti sembrano comportare maggiori oneri le proposte 10.1000/3, 10.1000/31, 10.1000/32 e 10.1000/56. Sono poi da valutare in relazione al testo le proposte 10.1000/8, 10.1000/12, 10.1000/13, 10.1000/41, 10.1000/49, 10.1000/50, 10.1000/51 e 10.1000/59. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni su restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso contrario sulla proposta 1.1000/272. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 4.44, in relazione al capoverso 13.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione all'emendamento 1.1000 (testo 2), fa presente che il comma 2 potrebbe avere una funzione meramente programmatica se fosse riscritto come lettera aggiuntiva a quelle contenute nel comma 1. Propone di esprimere su di esso un avviso favorevole, esplicitando tale osservazione nel parere. Conviene poi con l'opportunità di esprimere un avviso contrario sull'emendamento 1.1000/272. In relazione alle proposte 1.1000/264, 1.1000/265, 1.1000/266, 1.1000/267 e 1.1000/268, fa presente che, in coerenza con il parere reso sul testo, sarebbe opportuno esprimere avviso favorevole. Analoga valutazione vale per le proposte 4.0.2 e 4.0.3.

Sugli emendamenti 5.70, 5.71, 5.72, 5.76, 5.77 e 5.79 propone di esprimere parere non ostativo, anche in questo caso in coerenza con il parere reso sul testo.

Il senatore MORANDO (PD) fa presente che anche sulla proposta 4.44, in coerenza con il parere reso sul testo, non sussistono gli estremi per poter esprimere un parere contrario.

Il PRESIDENTE, in merito alla proposta 4.44, propone di esprimere un parere di semplice contrarietà, relativamente al capoverso 13, condividendo parzialmente le argomentazioni testé svolte. Propone altresì di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 6 in poi ad altra seduta, stante l'esigenza di passare all'esame degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il sottosegretario CASERO conviene con le considerazioni svolte sui restanti emendamenti e ribadisce il parere contrario sulla proposta 4.44.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione della proposta 1.1000/272, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costi-

tuzione, e dell'emendamento 4.44, sul quale esprime avviso di contrarietà semplice in relazione al capoverso 13.

La Commissione osserva che il comma 2 della proposta 1.1000 (testo 2) dovrebbe essere riformulato come lettera aggiuntiva al comma 1, confermando in tal modo la portata programmatica del comma stesso.».

Posta ai voti, la proposta del relatore viene quindi approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva in tema di nuovo assetto della contabilità pubblica

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che la Commissione inizierà prossimamente l'esame del disegno di legge n. 1397 intitolato «Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli», propone di chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva in tema di nuovo assetto della contabilità pubblica, al fine di approfondirne i profili con particolare riferimento all'adozione della contabilità economica patrimoniale per gli enti pubblici, e in relazione all'analisi per centro di costo. A tal fine, propone anzitutto di audire la Corte dei conti e, successivamente, alcuni esperti di talune delle materie toccate dal provvedimento. In particolare, questi ultimi potrebbero essere ascoltati su una lista di argomenti da concordare tra i membri della Commissione. Prima di chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato, chiede inoltre il mandato a poter verificare con l'omologa Commissione della Camera dei deputati se, al fine di ottimizzare i tempi di lavoro, non possa essere opportuno procedere congiuntamente allo svolgimento dell'indagine conoscitiva previa autorizzazione dei Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il senatore MORANDO (*PD*), accogliendo senz'altro quest'ultima proposta, ritiene che l'indagine conoscitiva potrebbe riguardare anche il tema della trasparenza e dell'armonizzazione dei bilanci. In tal caso, potrebbe essere opportuno audire i funzionari della Commissione europea della Direzione generale affari economici e finanziari ed esperti dell'OCSE, avendo essi approfondito i temi delle *best practices* in materia di bilancio. Ritiene altresì opportuno indicare il nome di alcuni esperti ai fini di una loro eventuale audizione riservandosi di comunicare i loro nomi al Presidente.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritiene opportuno, in questo ambito, approfondire anche i temi del monitoraggio della spesa pubblica.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) auspica, prima di procedere all'esame della riforma della contabilità pubblica, un approfondimento di tutte le questioni critiche connesse all'attuale disciplina.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) propone anche l'audizione della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore FLERES (*PdL*) condivide le osservazioni svolte dai colleghi e ritiene opportuno approfondire l'impatto delle politiche di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di condividere tutte le proposte testé avanzate. La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente a procedere alla formulazione del programma dell'indagine conoscitiva e del relativo calendario delle audizioni da sottoporre al Presidente del Senato ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 48 del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

68^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Picciolini, esperto di Adiconsum, il dottor Mauro Novelli, esperto di Adusbef, l'avvocato Carmine Laurenzano, responsabile dell'ufficio legale di CODICI, la dottoressa Rita Battaglia, vice presidente della Federconsumatori.

La seduta inizia alle ore 14,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM (2008) 661 def.) (n. 18)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente BALDASSARRI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MUSI (*PD*), in vista della predisposizioni dello schema di risoluzione da parte della relatrice, sottolinea che la disciplina di tutela dei depositi bancari vigente in Italia prevede un limite massimo di garanzia dei depositi considerevolmente più elevato rispetto a quello previsto dalla proposta di direttiva: pur apprezzando quindi l'orientamento complessivo della proposta in titolo ritiene essenziale specificare nella risoluzione che dal recepimento della stessa non debbano derivare, anche in via indiretta, penalizzazioni per i titolari di depositi nelle banche italiane. Conclude ritenendo possibile una indicazione volta a preservare il regime di tutela vigente in Italia, con un recepimento flessibile della direttiva fino a quando l'ammontare dei depositi garantiti non sia equivalente a quello previsto dalla legislazione italiana.

A giudizio del senatore BARBOLINI (*PD*) potrebbe essere utile proporre un'abbreviazione dei tempi di recepimento dei tempi della direttiva, il cui fine complessivo è quello di ampliare la tutela dei depositanti nell'attuale condizione di crisi. Tuttavia condivide le preoccupazioni già espresse dal senatore Musi, e in parte già presenti nella relazione della senatrice Germontani, affinché dall'armonizzazione della disciplina non risultino penalizzati i depositanti italiani.

Interviene quindi la relatrice, senatrice GERMONTANI (*PdL*), la quale ribadisce di aver già esplicitato in fase di relazione illustrativa le proprie perplessità circa un recepimento acritico della proposta di direttiva, laddove essa prevede un limite massimo di garanzia dei depositi notevolmente inferiore a quello vigente in Italia. Preannuncia quindi la predisposizione di uno schema di risoluzione con osservazioni su tale specifica questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM (2008) 428 def.) (n. 20)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 11)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sottolinea che la presenza del numero legale per l'esame del documento in titolo e dell'atto n. 62 è garantita dall'atteggiamento collaborativo dei senatori del Partito democratico.

Il presidente BALDASSARRI dà atto al senatore Barbolini di tale atteggiamento, preannunciando peraltro un'iniziativa indirizzata ai Gruppi di maggioranza in relazione alla partecipazione ai lavori della Commissione.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore MUSI (*PD*) esprime perplessità sulla osservazione concernente l'aliquota ridotta per i supporti elettronici riproducenti testi scritti, che a suo parere potrebbe creare difficoltà al settore dell'editoria. Esprime forte perplessità per il richiamo alla possibilità di introdurre un'aliquota ridotta sulla somministrazione di bevande alcoliche nei servizi di ristorazione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene utile acquisire elementi informativi dal rappresentante del Governo sugli esiti dell'ECOFIN svolto ieri in materia di aliquota di IVA ridotta.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) condivide la preoccupazione espressa dal senatore Musi, ma sottolinea il carattere tecnico dell'osservazione da lui formulata, finalizzata a semplificare le procedure di fatturazione. Si dichiara peraltro disponibile a modificare l'ultimo capoverso della proposta di risoluzione.

Il presidente BALDASSARRI ritiene opportuna la proposta di omogeneizzare l'aliquota IVA sugli audiolibri e sui CD riproducenti testi scritti, rispetto alla vigente disciplina prevista sulla vendita dei libri. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di ridurre l'aliquota sulle vendite di CD musicali ne sottolinea il valore in termini di contrasto alla contraffazione. Ritiene infine condivisibile la finalità di semplificazione sottesa all'osservazione relativa all'aliquota IVA sulle bevande alcoliche somministrate nei ristoranti.

La senatrice BAIIO (*PD*), pur convenendo sul carattere tecnico di tale osservazione, esprime la preoccupazione che una deliberazione in tal senso della Commissione possa comunque dare adito ad interpretazioni fuorvianti su un tema delicato e di grande allarme sociale come l'abuso delle bevande alcoliche. Condivide inoltre le osservazioni del presidente Baldassarri in merito agli effetti positivi di una eventuale riduzione dell'aliquota IVA sulla vendita dei CD musicali.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), dopo un'interlocuzione del senatore MUSI, riformula la proposta di risoluzione, sia in relazione al primo periodo dell'osservazione concernente l'aliquota IVA ridotta in materia di ristrutturazione edilizia, sia per quanto riguarda l'aliquota IVA ridotta sui CD musicali, specificandone la finalità di contrasto alla contraffazione e di tutela del diritto d'autore. Modifica poi la proposta di risoluzione eliminando l'ultimo capoverso relativo alla vendita di bevande alcoliche.

Interviene quindi il senatore COSTA (*PdL*) a giudizio del quale il regime fiscale delle bevande alcoliche deve essere considerato distinto da quello della vendita del vino, secondo le aspettative del settore vitivinicolo.

A giudizio del senatore BARBOLINI (*PD*) tale aspetto, pur rilevante, andrebbe discusso in altra sede.

Il sottosegretario GIORGETTI dà analiticamente conto dell'accordo politico raggiunto il 10 marzo nel consiglio ECOFIN rispetto alla proposta di direttiva presentata dalla Commissione relativa all'applicazione di aliquote IVA ridotta. Il Sottosegretario specifica che l'accordo raggiunto prevede un'aliquota IVA ridotta per una serie di servizi e beni tra i quali vanno annoverati i piccoli servizi di riparazione, i servizi di assistenza domestica, le ristrutturazioni e le riparazioni delle abitazioni private, esclusi

materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso, i servizi di ristorazione e i libri, su qualsiasi supporto prodotti.

Puntualizza poi che per altri beni e servizi pur previsti dalla proposta della Commissione europea, l'accordo raggiunto in sede ECOFIN non prevede l'estensione a tali settori dell'aliquota ridotta, ragion per cui ulteriori estensioni oggettive dell'ambito dell'applicazione dell'agevolazione sono da escludersi a breve e medio termine.

In merito alla proposta di risoluzione formulata da ultimo dal relatore Sciascia valuta favorevolmente le indicazioni in essa contenute per quanto riguarda l'edilizia e i CD musicali, condividendo peraltro le perplessità emerse nel dibattito circa il regime fiscale delle bevande alcoliche.

Il senatore MURA (*LNP*) condivide la sollecitazione espressa dal senatore Costa circa l'opportunità di ridurre l'aliquota IVA sulla vendita del vino, da considerarsi omogeneamente rispetto agli altri prodotti agroalimentari.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) ribadisce l'opportunità di affrontare tale questione in altra sede, richiamandone la complessità rispetto alla vigente disciplina tributaria.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone ai voti la proposta di risoluzione da ultimo modificata dal relatore Sciascia (pubblicata in allegato al resoconto della seduta) che viene approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3,4 e 5, e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede al rappresentante del Governo di illustrare le motivazioni delle modifiche proposte nell'atto in titolo in relazione alle procedure del Comitato per la sicurezza finanziaria e al regime di pubblicità e accesso degli atti ad esso attinenti.

Il sottosegretario GIORGETTI dà conto delle norme recate in materia di procedure e competenza del Comitato per la sicurezza finanziaria e illustra le ragioni che hanno indotto il Governo a tener conto della caratteristica di delicatezza e sensibilità di alcuni dati elaborati dal Comitato, anche in relazione alle procedure di congelamento dei beni e alla tutela dei destinatari di tali misure. Si riserva inoltre di fornire successivamente ul-

teriori chiarimenti sugli atti per i quali è prevista una limitazione del diritto di accesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI, fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente BALDASSARRI introduce l'audizione e dà la parola ai rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Dopo aver espresso considerazioni sulla natura e sulle finalità degli strumenti finanziari derivati, il dottor NOVELLI rileva come l'eccessiva esposizione degli enti locali sia riconducibile alle limitate competenze di cui essi possono disporre rispetto alla valutazione di prodotti di particolare complessità.

La dottoressa BATTAGLIA mette in evidenza l'importanza della quantificazione dell'ammontare dei debiti gravanti sugli enti locali, anche in relazione alle negative conseguenze di tale indebitamento sulla possibilità di garantire i servizi alla cittadinanza. Rileva inoltre la necessità di disporre di un soggetto istituzionale deputato a informare gli enti locali in relazione ai rischi connessi ai contratti che vengono loro proposti.

Il dottor PICCIOLINI si associa a quanto espresso dalla dottoressa Battaglia in relazione all'opportunità di evitare agli enti locali di assumere rischi finanziari con operazioni non sufficientemente valutate. Sottolinea al riguardo l'importanza di prevenire situazioni di difficoltà finanziaria anche per evitare di gravare sui bilanci futuri.

L'avvocato LAURENZANO interviene soffermandosi sulla necessità che gli enti locali dispongano di strumenti normativi e risorse professionali idonei a prevenire l'effettuazione di operazioni eccessivamente rischiose.

Il presidente BALDASSARRI osserva come attualmente l'indebitamento degli enti locali connesso ad operazioni sul mercato dei derivati non presenta in assoluto dimensioni particolarmente preoccupanti in termini macroeconomici e di finanza pubblica complessiva. Fa tuttavia presente che alla Commissione non sfugge l'importanza di una pronta adozione di sistemi di contabilità adeguati a garantire la necessaria trasparenza anche in rapporto alle operazioni svolte sul mercato dei derivati.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) si sofferma sulla necessità di garantire l'utilizzo di strumenti di finanza derivata in relazione all'effettiva disponibilità di idonee risorse professionali presso le amministrazioni locali, tenuto anche conto del divario esistente a tale riguardo tra comuni di diverse dimensioni. Fa quindi presente come gli enti locali abbiano risentito della mancata emanazione negli scorsi anni di un'adeguata normativa di garanzia, causata da orientamento acriticamente favorevole all'utilizzo di strumenti di finanza derivata. Conclude osservando come gli enti stessi, già penalizzati per l'aumento dell'indebitamento, finiscano con il risentire pesantemente dei vincoli posti dal Patto di stabilità.

Ha quindi la parola il senatore LANNUTTI (*IdV*), il quale pone in evidenza l'importanza dell'impegno profuso ormai da anni dai movimenti associativi che fanno capo al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Il presidente BALDASSARRI, intervenendo nuovamente, si esprime favorevolmente rispetto all'opportunità di approntare migliori strumenti normativi per il futuro sulla base di un'attenta valutazione dell'esperienza degli ultimi anni. Osserva quindi come la diffusione di strumenti finanziari ad alto rischio derivi dal successo delle teorie economiche incentrate sulle aspettative razionali, le quali hanno piuttosto sviato l'attenzione dalle esigenze dell'economia reale.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) pone quesiti rispetto alla conoscenza del livello di complessità dei contratti diffusi sul mercato e sulla disponibilità di dati sulla diffusione geografica di tali strumenti, nonché sulla possibilità di individuare le quote del mercato relativo agli enti locali dei diversi intermediari finanziari.

Il dottor NOVELLI rileva come sia stata frequente la scarsa attenzione alla necessaria funzione di copertura del rischio tipica dei derivati da parte dei sottoscrittori.

Intervengono quindi brevemente il senatore D'UBALDO (*PD*) e la senatrice BONFRISCO, i quali richiamano l'attenzione sull'importanza di disporre di capacità idonee alla valutazione dei contratti.

Il dottor PICCIOLINI rileva l'alto livello di presenza di soggetti stranieri tra gli intermediari che hanno proposto la sottoscrizione di contratti sui derivati agli enti locali.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) conviene circa la difficoltà dei piccoli comuni di disporre di professionalità adeguate alla valutazione dei contratti, cui può del resto sopperire l'adozione di un atteggiamento di opportuna accortezza.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) invita a valutare l'opportunità di audire i rappresentanti di singoli enti locali e gli intermediari finanziari, da determinare in relazione al contributo conoscitivo che possono offrire.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 20

La 6^a Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM (08) 428 def.) e fatte proprie le osservazioni formulate nel parere reso dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,

apprezza l'obiettivo di una revisione approfondita dell'intero regime delle aliquote IVA ridotte che, in prospettiva, costituisce l'esito dell'analisi delle istituzioni comunitarie; tale obiettivo di medio periodo si presenta particolarmente importante sia in termini di omogeneità e coerenza del regime IVA nell'ordinamento di tutti gli Stati membri, sia come strumento di politica fiscale ed economica efficace in una condizione di bassa crescita;

condivide peraltro la decisione di non rinviare una prima modifica alla disciplina delle aliquote IVA ridotte, laddove l'accordo tra gli Stati membri appare più solido, apprezzando l'individuazione dei settori originariamente contenuti nell'allegato 4 ai fini di un loro inserimento tra quelli nei quali le cessioni di beni e servizi possono scontare a regime un'aliquota ridotta.

Rispetto alla proposta in titolo la Commissione formula le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda il settore dell'edilizia l'ampliamento delle fattispecie cui è applicabile l'aliquota ridotta sembra garantire permanentemente un'agevolazione tale da sostenere il comparto, che in tutta Europa costituisce un settore strategico per l'economia, ma anche in grado di assicurare maggiore convenienza per le imprese e i contribuenti a effettuare nella piena legalità le attività legate al settore delle costruzioni edili. Tuttavia la Commissione ritiene opportuno aggiungere una specificazione concernente l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico e alla diffusione di tecniche di gestione degli impianti automatizzata (domotica). Inoltre la Commissione suggerisce di valutare, in prospettiva, l'inserimento tra le operazioni cui applicare l'aliquota ridotta delle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali o delle amministrazioni con competenza territoriale delimitata, per importi complessivi che non richiedano l'effettuazione di gare europee e quindi nel rispetto dei vincoli per la tutela e la concorrenza;

in relazione all'opportuna estensione dell'applicazione dell'aliquota ridotta ai supporti elettronici (CD o CD-Rom) o fisici che riproducono le stesse informazioni contenute nei libri stampati, la Commissione propone in prospettiva di valutare l'estensione di tale aliquota ridotta anche ai supporti che riproducono musica o film;

la Commissione inoltre puntualizza che l'esclusione della fornitura di bevande alcoliche dall'ambito dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, pur motivata per ragioni di coerenza con quella di applicazione relativa ai prodotti alimentari, potrebbe ingenerare difficoltà e disomogeneità applicative tali da contraddire il principio di semplificazione sancito in premessa dalle autorità comunitarie.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 20
(Doc. XVIII, n. 11)**

La 6^a Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM (08) 428 def.) e fatte proprie le osservazioni formulate nel parere reso dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,

apprezza l'obiettivo di una revisione approfondita dell'intero regime delle aliquote IVA ridotte che, in prospettiva, costituisce l'esito dell'analisi delle istituzioni comunitarie; tale obiettivo di medio periodo si presenta particolarmente importante sia in termini di omogeneità e coerenza del regime IVA nell'ordinamento di tutti gli Stati membri, sia come strumento di politica fiscale ed economica efficace in una condizione di bassa crescita;

condivide peraltro la decisione di non rinviare una prima modifica alla disciplina delle aliquote IVA ridotte, laddove l'accordo tra gli Stati membri appare più solido, apprezzando l'individuazione dei settori originariamente contenuti nell'allegato 4 ai fini di un loro inserimento tra quelli nei quali le cessioni di beni e servizi possono scontare a regime un'aliquota ridotta.

Rispetto alla proposta in titolo la Commissione formula le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda il settore dell'edilizia l'ampliamento delle fattispecie cui è applicabile l'aliquota ridotta garantisce permanentemente un'agevolazione tale da sostenere il comparto, che in tutta Europa costituisce un settore strategico per l'economia, ma anche in grado di assicurare maggiore convenienza per le imprese e i contribuenti a effettuare nella piena legalità le attività legate al settore delle costruzioni edili. Tuttavia la Commissione ritiene opportuno aggiungere una specificazione concernente l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico e alla diffusione di tecniche di gestione degli impianti automatizzata (domotica). Inoltre la Commissione suggerisce di valutare, in prospettiva, l'inserimento tra le operazioni cui applicare l'aliquota ridotta delle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali o delle amministrazioni con competenza territoriale delimitata, per importi complessivi che non richiedano l'effett-

tuazione di gare europee e quindi nel rispetto dei vincoli per la tutela e la concorrenza;

in relazione all'opportuna estensione dell'applicazione dell'aliquota ridotta ai supporti elettronici (CD o CD-Rom) o fisici che riproducono le stesse informazioni contenute nei libri stampati, la Commissione propone in prospettiva di valutare l'estensione di tale aliquota ridotta anche ai supporti che riproducono musica o film, anche al fine di contrastare la contraffazione e per accrescere la tutela del diritto d'autore.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(327) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(646) BUTTI. – *Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici*

(1062) ASCIUTTI ed altri. – *Legge quadro sulla qualità architettonica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

In discussione generale prende la parola la senatrice POLI BORTONE (*PdL*) la quale, nel richiamare la propria esperienza di amministratore locale, rammenta le opportunità offerte dall'Unione europea con riguardo alla politica urbanistica, come ad esempio il programma URBAN per il recupero delle città.

Esprime poi rammarico per la carenza di qualità nella progettazione degli edifici contemporanei, a differenza di quelli del passato che avevano una precisa tipicità. Ritiene infatti che l'architettura moderna non abbia dei tratti caratteristici ed identitari.

Nell'evidenziare l'esigenza di un intervento normativo in conformità peraltro alle disposizioni del Codice dei beni culturali del paesaggio, deplora che gli interventi edilizi nelle città siano stati devastanti sotto il profilo non solo urbanistico ma anche sociologico, atteso che sono stati progettati edifici architettonicamente carenti destinati alle fasce più basse della popolazione. Occorre invece incentivare il sentimento di appartenenza alla città che è a suo avviso connesso anche alla qualità nella co-

struzione degli edifici, nella prospettiva di diffondere un maggiore rispetto per i luoghi cittadini.

Reputa peraltro che si possa utilmente intervenire anche per rigenerare le costruzioni esistenti, purchè ci sia giusta attenzione e buon gusto. Dopo aver sottolineato gli strumenti a disposizione degli amministratori locali per la riqualificazione urbana, evidenzia in proposito che manca una sensibilità concernente l'armonia dei colori degli edifici.

Lamenta altresì la prevalenza dell'interesse alla economicità su quello alla qualità e pone in luce l'esigenza di creare reti di città d'arte, anche a livello europeo. Ribadendo l'importanza dei provvedimenti in titolo si sofferma indi sulla necessità di tutelare il diritto d'autore sulle opere urbane, di formare il personale nonché di promuovere una cultura dell'estetica.

Richiama inoltre le specificità di ogni città, anche in termini di attrazione del turismo, ritenendo che i disegni di legge in titolo consentano di assumere un approccio culturalmente più adeguato in vista di un miglioramento del prodotto e di una maggiore competizione progettuale. Con particolare riguardo al disegno di legge n. 327, pur reputando condivisibili alcuni principi e criteri direttivi della delega ivi disposta, tiene a precisare che esso tratta aspetti molto delicati in materia di appalti pubblici che non sono prettamente attinenti al tema della qualità architettonica.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

AFFARE ASSEGNATO

Prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle Fondazioni lirico-sinfoniche (n. 140)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame dell'affare assegnato, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso, nella quale si era conclusa – ricorda il PRESIDENTE – la discussione generale.

Il relatore GIAMBRONE (*IdV*) chiede di rinviare alla settimana prossima l'illustrazione dello schema di risoluzione, onde giungere ad un testo pienamente condiviso. Propone conseguentemente di sconvocare la seduta prevista per domani alle ore 8.30.

In senso favorevole alla proposta si esprimono il relatore PITTONI (*LNP*), nonché a nome dei rispettivi Gruppi i senatori RUSCONI (*PD*) e ASCIUTTI (*PdL*).

Il PRESIDENTE, accedendo alla richiesta, rinvia il seguito dell'esame alla settimana prossima.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI SULLE PREISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Gelmini ha manifestato la propria indisponibilità a riferire in Commissione sugli esiti delle preiscrizioni alla scuola primaria nella giornata di giovedì 19 marzo, come annunciato in precedenza.

Il senatore RUSCONI (*PD*), dopo aver ricordato che la richiesta di audizione era stata avanzata più di un mese fa, reputa indispensabile che il Ministro fornisca celermente dati precisi alla Commissione, tanto più che la scadenza per le preiscrizioni era fissata al 28 febbraio. Rileva peraltro con disappunto che la scorsa settimana il Ministro ha diffuso alla stampa commenti circa le rilevazioni e le scelte delle famiglie.

Nel ribadire la disponibilità del suo Gruppo a venire incontro alle esigenze del Ministro, sottolinea la delicatezza della questione verso la quale occorre rendere tempestivamente delle risposte, puntualizzando peraltro che la presenza del Ministro in Commissione è un dato di rispetto non solo per il Parlamento ma anche riguardo alle scelte compiute dai genitori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), nel ricordare i numerosi impegni anche internazionali dei rappresentanti del Governo, invita a considerare che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è attualmente sottodimensionato data la presenza di un unico Sottosegretario.

Pertanto, qualora il Ministro fosse impossibilitato a riferire in Commissione in tempi brevi, propone di acquisire comunque i dati relativamente al numero degli iscritti, alle opzioni effettuate e alle risorse disponibili per dar seguito alle richieste delle famiglie.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) reitera a sua volta con forza l'esigenza di audire il ministro Gelmini sul tema in esame, tanto più che la richiesta è stata avanzata con grande anticipo.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) puntualizza che le scadenze per la trasmissione dei dati al Ministero da parte delle scuole sono differenziate a seconda del grado delle scuole. Ritiene pertanto presumibile che il Ministero non sia ancora in possesso di tutte le rilevazioni, precisando peraltro che le informazioni diffuse dalla stampa la settimana scorsa riguardavano un campione di 900 scuole.

Ribadisce comunque a sua volta la necessità di conoscere le scelte effettuate dalle famiglie, con riferimento in particolare alla distribuzione sul territorio e alla prima e seconda preferenza indicata.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete presso il Ministro delle richieste avanzate, concordando altresì con l'ipotesi prefigurata dal senatore Ascutti circa l'acquisizione quanto meno dei dati ricevuti dalle scuole.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 12 marzo, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

80^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che il senatore Zanda è entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Ranucci.

Nel ringraziare quest'ultimo per l'attività svolta, dà il benvenuto, a nome dell'intera Commissione, al senatore Zanda, formulandogli i più sinceri auguri di buon lavoro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO rende noto che il sottosegretario Castelli ha manifestato la sua disponibilità ad essere audito, nella giornata di mercoledì 18 marzo prossimo, sulle opere infrastrutturali connesse all'evento di «Milano Expo 2015».

Inoltre, nella giornata di mercoledì 25 marzo 2009, dovrebbe tenersi l'audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., ingegner Moretti, sul tema del trasporto merci su rotaia; verso la metà di aprile, è poi previsto il seguito dell'audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A., ingegner Sarmi.

Per quanto riguarda la tematica della cosiddetta «banda larga», l'audizione dell'ingegner Caio si terrà non prima della metà di marzo e, comunque, dopo che quest'ultimo avrà consegnato al Governo la propria relazione sul tema.

Infine, è pervenuta alla Commissione la proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona, su cui dovrà essere espresso il parere.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 marzo scorso.

Il relatore, senatore BUTTI (*PdL*), illustra una proposta di parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

La prima condizione consiste nella necessità che – in sede di revisione del decreto ministeriale n. 292 del 2004 recante i criteri di erogazione dei finanziamenti pubblici alle emittenti televisive locali – siano predisposti requisiti più stringenti per l'accesso ai predetti finanziamenti, al fine di evitare il deprecabile fenomeno di contribuzioni «a pioggia», che premiano anche operatori fittizi.

La seconda condizione prevede che almeno il venti per cento delle risorse derivanti dall'assegnazione delle frequenze UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*) venga riassegnata ad appositi capitoli del Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento delle comunicazioni, per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, nonché agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento.

La terza condizione è finalizzata ad agevolare la completa liberalizzazione del mercato postale, prevedendo, al riguardo, l'assegnazione di maggiori risorse da destinarsi allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell'autorità di regolamentazione del settore postale.

Per quanto riguarda le osservazioni, esse sono rivolte a salvaguardare il programma delle opere strategiche da realizzare ai sensi della cosiddetta «legge obiettivo», nonché a tutelare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla localizzazione delle centrali nucleari, alla predisposizione del piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico e, da ultimo, alla valorizzazione degli immobili militari.

Il presidente GRILLO ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione sulla proposta di parere.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) concorda con la condizione volta all'inasprimento dei criteri di erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali; a tale proposito, reputa opportuno che il Ministero dello sviluppo

economico-Dipartimento delle comunicazioni faccia pervenire alla Commissione lo schema del regolamento di revisione, anche in considerazione della fase delicata in cui si trovano le televisioni locali impegnate nella transizione dal sistema analogico al sistema digitale.

Esprime perplessità sulla seconda condizione, in quanto non verrebbe affrontata la questione della cosiddetta «digitalizzazione» dello spazio televisivo: infatti, il passaggio al sistema digitale consente di liberare porzioni dello spettro elettromagnetico da trasferire alla banda larga. Tale problematica risulta peraltro condizionata dal fatto che le frequenze così liberate sono nella disponibilità di RAI e Mediaset: occorre quindi evitare che il «dividendo digitale» rimanga accentrato in capo a questi due grandi operatori, con effetti distorsivi sulla concorrenza.

Pertanto, chiede di inserire nel parere un'ulteriore condizione volta a destinare parte delle frequenze radiotelevisive liberatesi in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga, conformemente ad un ordine del giorno, a propria firma, riferito all'Atto Senato n. 1082, accolto dal Governo.

Il presidente GRILLO concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore che ritiene opportuno integrare, aggiungendo, come ulteriore condizione, la previsione di idonee e selettive forme di sostegno dell'emittenza locale televisiva e radiofonica, come, ad esempio, meccanismi di agevolazione fiscale volti ad incentivare gli investimenti intrapresi per il passaggio al digitale.

Con riguardo a quest'ultimo rilievo, il senatore VIMERCATI (*PD*) annuncia la presentazione, da parte del gruppo del Partito Democratico, di una proposta di indagine conoscitiva vertente sulle problematiche che vedono coinvolte le emittenti televisive locali impegnate nel passaggio al sistema digitale.

Il presidente GRILLO prende atto di tale proposta, che sarà valutata in un prossimo Ufficio di presidenza.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene opportuno che, per quanto concerne la considerazione del senatore Vimercati, si attenda la presentazione al Governo, da parte dell'ingegner Caio, del rapporto sulla cosiddetta «banda larga»; pertanto, allo stato dei fatti, non ritiene di inserire un'ulteriore condizione sul cosiddetto «dividendo digitale». Condivide, comunque, la proposta di indagine conoscitiva preannunciata dal gruppo del Partito Democratico.

Accoglie, invece, la proposta del presidente Grillo di inserire, fra le condizioni, la previsione di meccanismi selettivi di sostegno, anche di natura fiscale, in favore degli operatori radiotelevisivi locali impegnati nella transizione al sistema digitale.

Il presidente GRILLO dà pertanto mandato al relatore di integrare, nei termini di cui sopra, la proposta di parere, che sarà messa in votazione nella prossima seduta.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) richiama l'attenzione sul fatto che, presso la 10^a Commissione, dove è in corso l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, è stato presentato un corposo emendamento recante una riforma del trasporto ferroviario: si tratta di una materia che, per la sua importanza, meriterebbe un attento esame da parte di questa Commissione.

Il presidente GRILLO reputa paradossale che le singole Commissioni possano non essere coinvolte nell'esame di tematiche, di così grande rilievo, rientranti nella sfera di loro competenza.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) ritiene opportuno che, sul punto, vengano presi contatti con la Presidenza del Senato, per individuare idonee soluzioni.

Il senatore BUTTI (*PdL*) suggerisce di predisporre apposite forme di concertazione tra i Presidenti delle Commissioni permanenti.

Il presidente GRILLO si riserva di sollevare eventualmente la questione dinanzi alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1373) Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della Società «Difesa Servizi Spa»

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), illustra il disegno di legge governativo in titolo, limitatamente ai profili di competenza dell'8^a Commissione: l'articolo 1, comma 2, prevede che il Ministero della difesa possa, anche attraverso la società «Difesa Servizi Spa», consentire l'uso delle denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi delle Forze armate, stipulando appositi contratti di sponsorizzazione. L'articolo 2, comma 1, istituisce la menzionata «Difesa Servizi Spa», interamente partecipata dal Ministero della difesa, a cui è affidata la gestione di attività connesse alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture militari, alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione, alle esigenze di approvvigionamento del Ministero della difesa in settori non direttamente correlati all'attività operativa delle Forze armate, nonché, da ultimo, alla concessione in uso temporaneo dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, al fine di effettuare prove dimostrative in Italia e all'estero.

La principale finalità di tale disegno di legge consiste, pertanto, nella predisposizione di un'apposita società che permetta al Ministero della difesa di non essere più soltanto un centro di spesa, bensì di autofinanziarsi, con la creazione di risorse proprie.

Il presidente GRILLO ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione.

Il senatore MENARDI (*PdL*) considera ottimo l'intento, sotteso al disegno di legge, di valorizzare il patrimonio immobiliare ed il *brand* dell'amministrazione militare. In considerazione, tuttavia, dell'ampio spettro di attività a cui è preposta la «Difesa Servizi Spa», reputa necessario chiarire quali siano le modalità di controllo e regolamentazione delle funzioni svolte da tale ente.

Il presidente GRILLO incarica pertanto il senatore Bornacin di redigere una proposta di parere sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1195

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo:

considerato che l'articolo 13, comma 3, dispone un incremento di 40 milioni di euro, per l'anno 2008, del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie;

valutato che il fondo dei contributi per l'emittenza locale, riferiti al triennio 2009-2011, ha subito una considerevole riduzione (di circa 105,2 milioni di euro), tale per cui il recupero di 40 milioni, pur compensando il taglio per l'anno 2009, lascia irrisolto il problema del recupero dei tagli previsti per il 2010 e il 2011, pari rispettivamente a circa 22 e 38 milioni di euro;

tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento delle comunicazioni sta predisponendo la revisione del D.M. 5 novembre 2004, n. 292 («Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»);

considerato poi che, nella predisposizione del piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, alla luce dei contenuti che conoteranno il medesimo piano, sono previste misure per favorire la detasazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia e del trasporto;

considerato infine che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha competenze in ordine alla materia della localizzazione delle opere di interesse statale ed è altresì parte attiva nelle procedure relative alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti;

esprime parere favorevole

a condizione che:

la revisione del summenzionato D.M. n. 292 del 2004 costituisca l'occasione per rivedere il sistema dei controlli e delle verifiche sui dati dichiarati dalle emittenti televisive locali, al fine di introdurre meccanismi più rigidi e incisivi che pongano fine a quelle situazioni ambigue che, fino

ad oggi, hanno consentito ad alcune emittenti locali di accedere ai contributi pubblici, sebbene prive dei necessari requisiti;

venga espressamente previsto che, al fine di acquisire adeguate risorse per assicurare la razionalizzazione e lo sviluppo delle reti di comunicazioni elettroniche nel Paese, una quota non inferiore al 20% delle maggiori entrate conseguenti alle future assegnazioni di diritto d'uso di frequenze radio, venga riassegnata ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, nonché agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento;

allo scopo di consentire l'efficace espletamento dei maggiori impegni istituzioni connessi alla completa liberalizzazione del mercato postale, le maggiori entrate di cui all'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, attualmente accertate rispetto a quelle realizzate nel 2008, vengano riassegnate, in misura non inferiore al 50%, ad apposita unità previsione dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell'Autorità di regolamentazione del settore postale;

osservando altresì che:

all'articolo 3 (recante riordino degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi), appare necessario prevedere una clausola di salvaguardia delle disposizioni previste dalla legge n. 443 del 2001 e dalla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni con il programma delle opere strategiche da realizzare ai sensi della cosiddetta legge obiettivo;

all'articolo 14 (recante delega al Governo in materia nucleare) è opportuno prevedere, al comma 1, il concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di salvaguardare le specifiche competenze del predetto Dicastero in ordine alla localizzazione delle opere di interesse statale, quale le centrali nucleari;

all'articolo 16 (recante misure per la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico) ai commi 8 e 11, è necessario prevedere il concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto il piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico prevede specifiche misure nei settori dell'edilizia e del trasporto, propri del predetto Dicastero;

all'articolo 22 (recante valorizzazione degli immobili militari), al comma 5, appare necessario salvaguardare sia le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni di cui alle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi, sia la specificità del Consiglio superiore

dei lavori pubblici, il cui parere, laddove previsto, deve essere reso secondo la specifica normativa vigente e non essere diluito nelle previsioni della legge n. 241 del 1990.

81^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO dà lettura di una missiva con cui il Presidente del Senato – rispondendo alla richiesta del 25 febbraio scorso di valutare la possibilità di riassegnare alle Commissioni riunite 7^a e 8^a i disegni di legge nn. 1264, 327 e 1062 in materia di qualità architettonica – conferma l'assegnazione dei tre disegni di legge alla sola 7^a Commissione, in considerazione del fatto che, sebbene il disegno di legge n. 327 preveda una delega al Governo per la modifica del Codice dei contratti pubblici, tuttavia la stretta attinenza della fase di progettazione con la più generale disciplina della qualità architettonica consiglia l'esame congiunto del disegno di legge n. 327 con gli altri provvedimenti presso la 7^a Commissione permanente dove, peraltro, si è già in una fase avanzata dell'*iter*. In ogni caso, viene confermata la piena disponibilità, già manifestata dal Presidente della 7^a Commissione, di tenere nella massima considerazione il parere che verrà espresso dalla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO comunica che il Relatore, senatore Butti, ha integrato la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sulla base dei rilievi formulati nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore BALDINI (*PdL*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nell'annunciare il voto contrario del Gruppo del Partito democratico, si sofferma su tre profili meritevoli di riflessione. In primo luogo, ribadisce la necessità di avviare un'indagine conoscitiva sui riflessi che il passaggio al sistema digitale sta comportando per le emittenti televisive locali. In secondo luogo, critica le norme del disegno di legge relative alla politica energetica, con particolare riferimento all'assenza di criteri puntuali di localizzazione delle centrali nucleari. Da ultimo, sottolinea come la presentazione, presso la 10^a Commissione, dell'emendamento 33.0.4 (Testo 2), a firma del senatore Corsi – pubblicato nell'allegato al resoconto del 3 marzo scorso – costituisca una modalità inammissibile di legiferare, dal momento che si interviene nel settore del trasporto ferroviario, introducendo una sorta di mini-riforma organica, senza tenere in alcun conto le prerogative dell'8^a Commissione.

Il presidente GRILLO rileva come la presentazione, presso la 10^a Commissione, del citato emendamento costituisca un'anomalia procedurale, derivante dal carattere *omnibus* assunto dai disegni di legge collegati alla manovra finanziaria.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) rileva come, al di là degli aspetti procedurali, con l'emendamento menzionato si arrechi surrettiziamente una gravissima lesione alla sfera di competenza dell'8^a Commissione.

Il senatore DE TONI (*IdV*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Marco Filippi, dichiara il proprio voto negativo sulla proposta di parere, motivandola con il radicale dissenso su una linea di politica energetica basata sul ritorno al nucleare, oltretutto affiancata da una limitazione delle prerogative di regioni ed enti locali in materia di valutazione di impatto ambientale; altresì, critica la prevista istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) posta sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico; infine, esprime la propria contrarietà all'ipotesi di devoluzione, in via esclusiva, alla giurisdizione del giudice amministrativo – individuato specificatamente nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio – di tutte le controversie concernenti il settore dell'energia.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) interviene in merito alle norme sul trasporto ferroviario contenute nell'emendamento 33.0.4 (Testo 2) presentato in 10^a Commissione, sottolineando come tale proposta emendativa,

sebbene formalmente presentata dal senatore Cursi, sia, nei fatti, ispirata dal Governo. Una siffatta modalità procedimentale, oltre a risultare disomogenea rispetto al contenuto del disegno di legge n. 1195, rappresenta una delegittimazione del ruolo dell'8^a Commissione, nonché un approccio distorto nell'affrontare tematiche che richiederebbero soluzioni condivise: tutto ciò rischia di strozzare il dibattito parlamentare, alterando la corretta dinamica dei rapporti tra le Camere e l'Esecutivo.

Pertanto, considera opportuno sollevare dinanzi alla Presidenza del Senato tale problema e, inoltre, chiedere al senatore Cursi il ritiro dell'emendamento.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) giudica sbagliato coinvolgere nella discussione la responsabilità del Governo, trovandosi in presenza di un emendamento firmato da un senatore e riferito ad un disegno di legge da molti mesi all'esame del Parlamento.

Pur considerando opportuno far presente alla Presidenza del Senato la problematica emersa, ritiene, tuttavia, che la materia del trasporto ferroviario coinvolga anche competenze del Ministero dello sviluppo economico, quindi, della 10^a Commissione che ha, nel predetto dicastero, uno dei principali interlocutori istituzionali. Pertanto, ne deriva come tali problemi abbiano la propria origine in difficoltà di coordinamento interistituzionali, da risolvere secondo saggezza e buon senso.

Il presidente GRILLO sottopone alla Commissione due possibili soluzioni del problema posto. La prima soluzione consiste nel rappresentare alla Presidenza del Senato la contrarietà ed il disagio dell'8^a Commissione per episodi lesivi delle proprie prerogative. La seconda soluzione potrebbe consistere nel dare mandato al Relatore, senatore Butti, di seguire, presso la 10^a Commissione, l'esame dell'emendamento 33.0.4 (Testo 2), per poi esprimere la valutazione della Commissione su di esso nel corpo del parere: occorre essere tuttavia consapevoli che ciò rappresenterebbe un'innovazione rispetto alle consolidate procedure parlamentari, dal momento che le Commissioni permanenti – ad eccezione della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 14^a – non vengono chiamate ad esprimere pareri sulle proposte emendative, ma solo sul testo dei disegni di legge.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) giudica condivisibile la prima ipotesi prospettata dal Presidente. Ribadisce, inoltre, la necessità che il senatore Cursi, con un atto di rispetto delle prerogative di questa Commissione, ritiri un emendamento di cui appare evidente l'ispirazione governativa.

Il senatore DE TONI (*IdV*) sottoscrive le considerazioni testè formulate dal senatore Marco Filippi.

Il presidente GRILLO ricorda che, in base all'articolo 126 *bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento del Senato, sono inammissibili gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica re-

canti, fra l'altro, disposizioni estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi. Peraltro, sottolinea come l'articolo citato – al pari dell'articolo 97, comma 1, il quale dispone, in via generale, l'improponibilità di emendamenti estranei all'oggetto della discussione – abbia subito, nella consolidata prassi parlamentare, numerose deroghe.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), nel condividere le perplessità derivanti dalla presentazione di una proposta emendativa presso la 10^a Commissione, sottolinea peraltro la possibilità – sempre riconosciuta a tutti i senatori – e l'opportunità che i componenti dell'8^a Commissione intervengano sia in Commissione che in Aula in sede emendativa.

Secondo il senatore GALLO (*PdL*), l'aspetto centrale del problema consiste nell'individuazione di modalità tali da permettere all'8^a Commissione di offrire il proprio contributo sulle tematiche affrontate dall'emendamento del senatore Corsi.

Il senatore MENARDI (*PdL*) rileva come tale episodio sia riconducibile ad una prassi distorta che porta alla presentazione, nelle varie Commissioni, di emendamenti *omnibus* estranei al rispettivo ambito di competenza.

Il sottosegretario MANTOVANI esprime l'apprezzamento del Governo in merito alla proposta di parere del senatore Butti, finalizzata a tutelare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto riguarda la discussione sull'emendamento del senatore Corsi, respinge i tentativi di imputarne la paternità all'Esecutivo, trattandosi di una proposta di iniziativa parlamentare.

In base alle considerazioni emerse nel corso della discussione, il presidente GRILLO ritiene opportuno porre comunque ai voti la proposta di parere avanzata dal Relatore, riservandosi la possibilità di segnalare alla Presidenza del Senato l'anomalia derivante dal fatto che un emendamento recante, nella sostanza, una riforma del trasporto ferroviario, venga trattato presso la 10^a Commissione.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) e il senatore MURA (*LNP*) concordano con la considerazione del presidente Grillo.

Previa verifica del prescritto numero legale, viene pertanto messa ai voti ed approvata la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

(1373) *Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della Società «Difesa Servizi Spa»*

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore DE TONI (*IdV*) e la senatrice DONAGGIO (*PD*) dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 12 marzo 2009, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1195**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo:

considerato che l'articolo 13, comma 3, dispone un incremento di 40 milioni di euro, per l'anno 2008, del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie;

valutato che il fondo dei contributi per l'emittenza locale, riferiti al triennio 2009-2011, ha subito una considerevole riduzione (di circa 105,2 milioni di euro), tale per cui il recupero di 40 milioni, pur compensando il taglio per l'anno 2009, lascia irrisolto il problema del recupero dei tagli previsti per il 2010 e il 2011, pari rispettivamente a circa 22 e 38 milioni di euro;

tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento delle comunicazioni sta predisponendo la revisione del D.M. 5 novembre 2004, n. 292 («Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»);

considerato poi che, nella predisposizione del piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, alla luce dei contenuti che conoteranno il medesimo piano, sono previste misure per favorire la detasazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia e del trasporto;

considerato infine che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha competenze in ordine alla materia della localizzazione delle opere di interesse statale ed è altresì parte attiva nelle procedure relative alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti;

esprime parere favorevole

a condizione che:

la revisione del summenzionato D.M. n. 292 del 2004 costituisca l'occasione per rivedere il sistema dei controlli e delle verifiche sui dati dichiarati dalle emittenti televisive locali, al fine di introdurre meccanismi più rigidi e incisivi che pongano fine a quelle situazioni ambigue che, fino

ad oggi, hanno consentito ad alcune emittenti locali di accedere ai contributi pubblici, sebbene prive dei necessari requisiti; appare piuttosto opportuno prevedere idonee e selettive forme di sostegno della emittenza locale televisiva e radiofonica come, ad esempio, la defiscalizzazione degli investimenti effettuati in vista del passaggio al digitale;

venga espressamente previsto che, al fine di acquisire adeguate risorse per assicurare la razionalizzazione e lo sviluppo delle reti di comunicazioni elettroniche nel Paese, una quota non inferiore al 20% delle maggiori entrate conseguenti alle future assegnazioni di diritto d'uso di frequenze radio, venga riassegnata ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, nonché agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento;

allo scopo di consentire l'efficace espletamento dei maggiori impegni istituzioni connessi alla completa liberalizzazione del mercato postale, le maggiori entrate di cui all'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, attualmente accertate rispetto a quelle realizzate nel 2008, vengano riassegnate, in misura non inferiore al 50%, ad apposita unità previsione dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell'Autorità di regolamentazione del settore postale;

osservando altresì che:

all'articolo 3 (recante riordino degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi), appare necessario prevedere una clausola di salvaguardia delle disposizioni previste dalla legge n. 443 del 2001 e dalla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni con il programma delle opere strategiche da realizzare ai sensi della cosiddetta legge obiettivo;

all'articolo 14 (recante delega al Governo in materia nucleare) è opportuno prevedere, al comma 1, il concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di salvaguardare le specifiche competenze del predetto Dicastero in ordine alla localizzazione delle opere di interesse statale, quale le centrali nucleari;

all'articolo 16 (recante misure per la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico) ai commi 8 e 11, è necessario prevedere il concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto il piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico prevede specifiche misure nei settori dell'edilizia e del trasporto, propri del predetto Dicastero;

all'articolo 22 (recante valorizzazione degli immobili militari), al comma 5, appare necessario salvaguardare sia le competenze del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni di cui alle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi, sia la specificità del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere, laddove previsto, deve essere reso secondo la specifica normativa vigente e non essere diluito nelle previsioni della legge n. 241 del 1990.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

55^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 1

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa la Commissione che è pervenuta una lettera di risposta a firma del Vice Presidente della Commissione europea, in merito alla risoluzione approvata il 19 novembre scorso dalla Commissione sull'atto comunitario n. 1, concernente la valutazione dello stato di salute della politica agricola comune. La Commissione europea, in particolare, ha espresso il proprio ringraziamento per le osservazioni costruttive formulate dalla Commissione agricoltura nell'ambito della risoluzione approvata, auspicando che il Senato italiano possa continuare a fornire il proprio contributo al dibattito sul futuro della PAC anche nel corso del 2009.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) (n. 23)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 12)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha illustrato uno schema di risoluzione in ordine all'atto comunitario in titolo.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riformula lo schema di risoluzione proposto nella precedente seduta, illustrando tale nuovo testo (allegato al resoconto della seduta odierna), e precisando che lo stesso recepisce taluni importanti contributi, prospettati dalla senatrice Bertuzzi e da altri commissari.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) prospetta l'opportunità di inserire nell'ambito dello schema di risoluzione una specifica sollecitazione, rivolta all'Esecutivo, atta a favorire l'anticipata attuazione di taluni indirizzi scaturiti dal «Libro verde», senza attendere l'approvazione definitiva in sede comunitaria della direttiva in ordine alla materia in questione.

Dopo che la senatrice BERTUZZI (*PD*) ha dichiarato di condividere la proposta di integrazione avanzata dal senatore Di Giovan Paolo, la relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riformula lo schema di risoluzione precedentemente illustrato, integrando lo stesso con l'indicazione, rivolta al Governo, atta a sollecitare l'attuazione anticipata di taluni indirizzi scaturiti dal «Libro verde».

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, nella versione per ultimo elaborata dalla relatrice Allegrini.

La Commissione approva all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) propone di svolgere approfondimenti, anche tramite apposite audizioni, relativamente all'istituzione dell'Agenzia europea per la qualità dei prodotti alimentari, prefigurata nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo in data 10 marzo 2009.

Il senatore SANTINI (*PdL*) dichiara di condividere la proposta testé formulata dal senatore Di Giovan Paolo.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che si farà parte attiva per dar corso agli opportuni approfondimenti in merito alla tematica in questione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 12 marzo, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DALLA RELATRICE ALLEGRINI E DAI SENATORI
BERTUZZI, SANCIU, PIGNEDOLI, VALLARDI, DI
NARDO, PINZGER, OLIVA, ANDRIA, ANTEZZA, CO-
MINCIOLI, DE CASTRO, DELOGU, DI GIOVAN
PAOLO, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO,
MONGIELLO, MONTANI, PERTOLDI, PICCIONI, PIC-
CONE, RANDAZZO, SANTINI E SCARPA BONAZZA
BUORA SULL'ATTO COMUNITARIO N. 23**

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 23, concernente il «Libro verde» sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità,

premessi che:

il tema della produzione di qualità è ormai da tempo al centro dell'attenzione delle istituzioni e degli operatori economici dei diversi Paesi e delle diverse aree geografiche, con evidente particolare riferimento al settore agricolo e agroalimentare;

tale materia richiama considerazioni, a volte in rapporto dialettico fra loro, collegate alla tradizionale concezione della produzione agricola e altresì alle esigenze e tendenze legate ai mercati internazionali e agli scenari di globalizzazione in atto all'interno degli stessi;

le predette considerazioni hanno dato vita a scelte politiche, a discipline nazionali e sovranazionali, a rapporti economici nel contesto internazionale che appaiono ancora allo stato attuale in fase evolutiva e a volte di difficile conciliazione, assumendo rilievo sia le generali esigenze e prospettive delle economie di mercato sia le esigenze di tutela delle garanzie del prodotto e, più in generale, del consumatore;

la spinta economica sempre più forte dei mercati verso la globalizzazione tende a ridurre le caratteristiche peculiari e individuanti della produzione agricola e agroalimentare, anche in relazione alla pressione crescente operata nei confronti delle produzioni comunitarie da parte dei prodotti dei Paesi emergenti ottenuti a basso costo di produzione;

in tale contesto uno dei tratti caratterizzanti della produzione di qualità, ovvero il collegamento diretto alla tradizione e alla cultura legate al territorio, ha costituito e costituisce un evidente ostacolo alla spinta e alla concezione «globalizzante», che tende a ritenere il consumo del pro-

dotto nazionale tradizionale come una forma di limitazione e di boicottaggio alla libera concorrenza dei mercati;

la produzione di qualità resta un fondamentale punto di forza degli agricoltori, europei e nazionali, tale da porli in grado di affrontare le sfide commerciali legate ai nuovi mercati, secondo una scelta volta a privilegiare da un lato le garanzie e le aspettative dei consumatori, dall'altro lo stesso assetto ambientale e territoriale regionale, spesso collegato strettamente al prodotto e alla qualità dello stesso;

la recente revisione della PAC (cosiddetta *Health Check*) ha evidenziato l'esigenza di una strategia globale dell'Unione europea, indirizzata secondo una visione completa e organica di tutte le sfide che attendono l'agricoltura e l'alimentazione europee: 1) una politica di mercato che, quantunque semplificata, dovrà restare comune ed essere finalizzata anche a contrastare i crescenti rischi di reddito a causa della volatilità dei mercati agricoli, sempre più aperti e globalizzati; 2) una politica di sviluppo rurale più forte e incisiva; 3) una politica della qualità percepita come un pilastro fondamentale per il futuro di tutta l'agricoltura europea; 4) una politica delle risorse naturali ed energetiche, non episodica o emergenziale;

conseguentemente risulta di importanza strategica approfondire e rilanciare la politica di qualità dell'Unione europea nella sua globalità, secondo un'armonica fusione di esigenze regolamentari in materia di sicurezza alimentare con la valorizzazione delle specificità produttive ed alimentari dei diversi territori dell'Unione basate su standard più elevati;

nella società civile europea, da tempo, si registra una crescita progressiva e continua della sensibilità dei consumatori nei confronti delle caratteristiche dei prodotti agroalimentari. A tale crescente sensibilità, l'Unione europea ha risposto con una politica normativa e di valorizzazione per i prodotti agroalimentari di qualità, nell'ambito della quale vengono compresi sia gli aspetti della sicurezza alimentare («pacchetto igiene», rintracciabilità, ecc.), che quelli della distintività di talune produzioni (agricoltura biologica, indicazioni geografiche);

l'apertura delle produzioni e degli alimenti a mercati sempre più «globalizzati», lungi dal rendere superate le specificità produttive e la originalità dei processi produttivi in campo alimentare, accentua la domanda di prodotti e metodi produttivi legati alla storia e alla identità dei territori agricoli. In contrasto con questa tendenza, permangono gravi difficoltà nei negoziati mondiali del commercio, relativamente al riconoscimento delle Indicazioni Geografiche;

al fine di monitorare la rispondenza di tale impianto politico, la Commissione Europea ha recentemente emanato un comunicazione denominata «Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità». Con tale strumento si è inteso attivare un'ampia consultazione di tutti i cittadini interessati alla qualità dei prodotti agricoli sollecitandoli ad esprimere la loro opinione; si rivolge in particolare ad agricoltori e produttori alimentari, organizzazioni non go-

vernative, trasformatori, dettaglianti, distributori, grossisti, consumatori e organismi pubblici;

la consultazione, iniziata il 15 ottobre 2008, si è conclusa il 31 dicembre dello stesso anno, ed entro il mese di maggio la Commissione stessa renderà pubblici i risultati di quell'ampia e democratica consultazione;

a tale consultazione ha partecipato anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Dossier Libro Verde della qualità dei prodotti agricoli – Valutazioni e proposte dell'Italia);

considerato che:

una globale politica della qualità è di importanza strategica per il sistema agricolo-alimentare del nostro paese, in quanto – direttamente o indirettamente – interessa tutti i gangli vitali del sistema, la sua competitività, le attese dei consumatori, i problemi delle piccole e medie industrie e delle aziende agricole, la tutela e la valorizzazione delle indicazioni geografiche;

l'articolazione del Libro Verde è di particolare importanza per i nostri territori, in quanto dedica l'intera sua parte seconda alle problematiche inerenti le «indicazioni e denominazioni geografiche», e gli aspetti strategici della «origine» delle materie prime e della «semplificazione» dei sistemi di indicazione geografica; un posto di rilievo detengono anche «l'agricoltura biologica» e, in generale la tematica dei «sistemi di certificazione»;

a tal proposito il nostro Paese è da tempo interessato ad una messa a punto del sistema delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine con particolare riferimento all'efficienza del sistema, alla sua efficacia, alla valorizzazione dei prodotti ad indicazione geografica, alla ricerca e la diffusione delle conoscenze relative all'impatto del sistema sui mercati europei ed internazionali;

conseguentemente, risulta con tutta evidenza la strategicità dei negoziati del Commercio mondiale (O.M.C.);

le indicazioni geografiche sono l'unica forma di proprietà intellettuale che le comunità locali, in ogni parte del mondo, sono in grado di possedere. Su questo versante, quindi, sarebbe incomprensibile una insuperabile divisione Nord-Sud nella OMC;

risulta quindi urgente rilanciare il pacchetto negoziale (estensione dell'art. 23 TRIPS/ADPIC a tutti i prodotti ad indicazione geografica; registro internazionale; assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo) confidando nelle nuove sensibilità rispetto ai prodotti di origine che stanno emergendo nei mercati interni di alcuni paesi terzi e nei paesi in via di sviluppo, come pure un certo dinamismo riscontrato al tavolo negoziale, dove per iniziativa della Svizzera è nato un raggruppamento spontaneo di Stati – denominato GI Friends – che spinge verso il superamento dell'impasse;

il quadro legislativo comunitario, relativo alle denominazioni dei prodotti agro-alimentari, applicabile a tutti i paesi membri dell'Unione eu-

ropea (Reg. (CEE) n. 2081/92; Reg. (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli alimentari), è stato successivamente riformulato (Reg. (CE) nn. 510/2006 e (CE) 509/2006 del marzo 2006);

nel corso della seduta del Consiglio agricolo europeo, in cui il nuovo e vigente sistema veniva approvato (cfr. 2720ª sessione del consiglio dell'Unione europea – 20 marzo 2006), la Commissione annunciò che sei specifiche tematiche sarebbero state oggetto di un futuro riesame politico:

1. identificazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette come ingredienti;
2. utilizzazione di strumenti alternativi quali i marchi per proteggere indicazioni geografiche e denominazioni di origine;
3. campo di applicazione dei prodotti contemplati dal Regolamento, con particolare attenzione al sale, alle miscele di erbe, ai prodotti di vimini e ai condimenti;
4. identificazione dell'origine delle materie prime;
5. criteri utilizzati per la valutazione dello status generico di una denominazione;
6. progettazione dei simboli comunitari che identificano le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette;

ciascuna e tutte le tematiche interessano direttamente il sistema delle indicazioni geografiche e risultano strategiche per le produzioni e denominazioni italiane;

tenuto conto che:

la tutela della qualità dei prodotti agricoli, oggetto della riflessione intrapresa con il «Libro verde», viene dallo stesso posta all'attenzione degli operatori attraverso una serie di quesiti che si innestano all'interno di un'analisi basata su tre temi centrali, quali i requisiti di produzione e le norme di commercializzazione promosse dall'Unione Europea, i sistemi di qualità esistenti, e infine i sistemi di certificazione;

nella I parte del «Libro verde», vengono definiti i requisiti di produzione esistenti in ambito comunitario e le loro finalità, e viene altresì posto l'accento sui prodotti importati, spesso assoggettati alla disciplina dei Paesi di produzione, anche in relazione alla eventualità di un'indicazione obbligatoria dell'origine delle materie prime utilizzate;

la II parte del «Libro verde» è dedicata ai sistemi di qualità specifici introdotti a livello comunitario, individuati nelle indicazioni geografiche, nelle specialità tradizionali garantite, nell'agricoltura biologica e nei prodotti di qualità delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, al fine di una identificazione del prodotto in relazione a particolari qualità legate all'origine o al metodo produttivo;

la III e ultima parte del «Libro verde» verte sui sistemi di certificazione di qualità dei prodotti alimentari, i quali, sia nazionali che privati,

hanno registrato nel periodo recente una forte crescita, in quanto correlati alla possibilità di rispondere alle esigenze dei consumatori;

impegna il Governo:

ad intervenire in tutte le sedi opportune con azioni volte ad esaltare il concetto di qualità, risorsa irrinunciabile della nostra produzione nazionale. Le misure richieste dovrebbero privilegiare le specificità dei prodotti in relazione al luogo ed ai metodi di produzione, all'indicazione obbligatoria delle materie prime utilizzate e ad un adeguato sistema di certificazione e controllo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 23
(Doc. XVIII, n. 12)**

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 23, concernente il «Libro verde» sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità,

premessi che:

il tema della produzione di qualità è ormai da tempo al centro dell'attenzione delle istituzioni e degli operatori economici dei diversi Paesi e delle diverse aree geografiche, con evidente particolare riferimento al settore agricolo e agroalimentare;

tale materia richiama considerazioni, a volte in rapporto dialettico fra loro, collegate alla tradizionale concezione della produzione agricola e altresì alle esigenze e tendenze legate ai mercati internazionali e agli scenari di globalizzazione in atto all'interno degli stessi;

le predette considerazioni hanno dato vita a scelte politiche, a discipline nazionali e sovranazionali, a rapporti economici nel contesto internazionale che appaiono ancora allo stato attuale in fase evolutiva e a volte di difficile conciliazione, assumendo rilievo sia le generali esigenze e prospettive delle economie di mercato sia le esigenze di tutela delle garanzie del prodotto e, più in generale, del consumatore;

la spinta economica sempre più forte dei mercati verso la globalizzazione tende a ridurre le caratteristiche peculiari e individuanti della produzione agricola e agroalimentare, anche in relazione alla pressione crescente operata nei confronti delle produzioni comunitarie da parte dei prodotti dei Paesi emergenti ottenuti a basso costo di produzione;

in tale contesto uno dei tratti caratterizzanti della produzione di qualità, ovvero il collegamento diretto alla tradizione e alla cultura legate al territorio, ha costituito e costituisce un evidente ostacolo alla spinta e alla concezione «globalizzante», che tende a ritenere il consumo del prodotto nazionale tradizionale come una forma di limitazione e di boicottaggio alla libera concorrenza dei mercati;

la produzione di qualità resta un fondamentale punto di forza degli agricoltori, europei e nazionali, tale da porli in grado di affrontare le sfide commerciali legate ai nuovi mercati, secondo una scelta volta a privilegiare da un lato le garanzie e le aspettative dei consumatori, dall'altro

lo stesso assetto ambientale e territoriale regionale, spesso collegato strettamente al prodotto e alla qualità dello stesso;

la recente revisione della PAC (cosiddetta *Health Check*) ha evidenziato l'esigenza di una strategia globale dell'Unione europea, indirizzata secondo una visione completa e organica di tutte le sfide che attendono l'agricoltura e l'alimentazione europee: 1) una politica di mercato che, quantunque semplificata, dovrà restare comune ed essere finalizzata anche a contrastare i crescenti rischi di reddito a causa della volatilità dei mercati agricoli, sempre più aperti e globalizzati; 2) una politica di sviluppo rurale più forte e incisiva; 3) una politica della qualità percepita come un pilastro fondamentale per il futuro di tutta l'agricoltura europea; 4) una politica delle risorse naturali ed energetiche, non episodica o emergenziale;

conseguentemente risulta di importanza strategica approfondire e rilanciare la politica di qualità dell'Unione europea nella sua globalità, secondo un'armonica fusione di esigenze regolamentari in materia di sicurezza alimentare con la valorizzazione delle specificità produttive ed alimentari dei diversi territori dell'Unione basate su standard più elevati;

nella società civile europea, da tempo, si registra una crescita progressiva e continua della sensibilità dei consumatori nei confronti delle caratteristiche dei prodotti agroalimentari. A tale crescente sensibilità, l'Unione europea ha risposto con una politica normativa e di valorizzazione per i prodotti agroalimentari di qualità, nell'ambito della quale vengono compresi sia gli aspetti della sicurezza alimentare («pacchetto igiene», rintracciabilità, ecc.), che quelli della distintività di talune produzioni (agricoltura biologica, indicazioni geografiche);

l'apertura delle produzioni e degli alimenti a mercati sempre più «globalizzati», lungi dal rendere superate le specificità produttive e la originalità dei processi produttivi in campo alimentare, accentua la domanda di prodotti e metodi produttivi legati alla storia e alla identità dei territori agricoli. In contrasto con questa tendenza, permangono gravi difficoltà nei negoziati mondiali del commercio, relativamente al riconoscimento delle Indicazioni Geografiche;

al fine di monitorare la rispondenza di tale impianto politico, la Commissione Europea ha recentemente emanato un comunicazione denominata «Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità». Con tale strumento si è inteso attivare un'ampia consultazione di tutti i cittadini interessati alla qualità dei prodotti agricoli sollecitandoli ad esprimere la loro opinione; si rivolge in particolare ad agricoltori e produttori alimentari, organizzazioni non governative, trasformatori, dettaglianti, distributori, grossisti, consumatori e organismi pubblici;

la consultazione, iniziata il 15 ottobre 2008, si è conclusa il 31 dicembre dello stesso anno, ed entro il mese di maggio la Commissione stessa renderà pubblici i risultati di quell'ampia e democratica consultazione;

a tale consultazione ha partecipato anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Dossier Libro Verde della qualità dei prodotti agricoli – Valutazioni e proposte dell'Italia);

considerato che:

una globale politica della qualità è di importanza strategica per il sistema agricolo-alimentare del nostro paese, in quanto – direttamente o indirettamente – interessa tutti i gangli vitali del sistema, la sua competitività, le attese dei consumatori, i problemi delle piccole e medie industrie e delle aziende agricole, la tutela e la valorizzazione delle indicazioni geografiche;

l'articolazione del Libro Verde è di particolare importanza per i nostri territori, in quanto dedica l'intera sua parte seconda alle problematiche inerenti le «indicazioni e denominazioni geografiche», e gli aspetti strategici della «origine» delle materie prime e della «semplificazione» dei sistemi di indicazione geografica; un posto di rilievo detengono anche «l'agricoltura biologica» e, in generale la tematica dei «sistemi di certificazione»;

a tal proposito il nostro Paese è da tempo interessato ad una messa a punto del sistema delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine con particolare riferimento all'efficienza del sistema, alla sua efficacia, alla valorizzazione dei prodotti ad indicazione geografica, alla ricerca e la diffusione delle conoscenze relative all'impatto del sistema sui mercati europei ed internazionali;

conseguentemente, risulta con tutta evidenza la strategicità dei negoziati del Commercio mondiale (O.M.C.);

le indicazioni geografiche sono l'unica forma di proprietà intellettuale che le comunità locali, in ogni parte del mondo, sono in grado di possedere. Su questo versante, quindi, sarebbe incomprensibile una insuperabile divisione Nord-Sud nella OMC;

risulta quindi urgente rilanciare il pacchetto negoziale (estensione dell'art. 23 TRIPS/ADPIC a tutti i prodotti ad indicazione geografica; registro internazionale; assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo) confidando nelle nuove sensibilità rispetto ai prodotti di origine che stanno emergendo nei mercati interni di alcuni paesi terzi e nei paesi in via di sviluppo, come pure un certo dinamismo riscontrato al tavolo negoziale, dove per iniziativa della Svizzera è nato un raggruppamento spontaneo di Stati – denominato GI Friends – che spinge verso il superamento dell'impasse;

il quadro legislativo comunitario, relativo alle denominazioni dei prodotti agro-alimentari, applicabile a tutti i paesi membri dell'Unione europea (Reg. (CEE) n. 2081/92; Reg. (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli alimentari), è stato successivamente riformulato (Reg. (CE) nn. 510/2006 e (CE) 509/2006 del marzo 2006);

nel corso della seduta del Consiglio agricolo europeo, in cui il nuovo e vigente sistema veniva approvato (cfr. 2720^o sessione del consi-

glio dell'Unione europea – 20 marzo 2006), la Commissione annunciò che sei specifiche tematiche sarebbero state oggetto di un futuro riesame politico:

1. identificazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette come ingredienti;
2. utilizzazione di strumenti alternativi quali i marchi per proteggere indicazioni geografiche e denominazioni di origine;
3. campo di applicazione dei prodotti contemplati dal Regolamento, con particolare attenzione al sale, alle miscele di erbe, ai prodotti di vimini e ai condimenti;
4. identificazione dell'origine delle materie prime;
5. criteri utilizzati per la valutazione dello status generico di una denominazione;
6. progettazione dei simboli comunitari che identificano le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette;

ciascuna e tutte le tematiche interessano direttamente il sistema delle indicazioni geografiche e risultano strategiche per le produzioni e denominazioni italiane;

tenuto conto che:

la tutela della qualità dei prodotti agricoli, oggetto della riflessione intrapresa con il «Libro verde», viene dallo stesso posta all'attenzione degli operatori attraverso una serie di quesiti che si innestano all'interno di un'analisi basata su tre temi centrali, quali i requisiti di produzione e le norme di commercializzazione promosse dall'Unione Europea, i sistemi di qualità esistenti, e infine i sistemi di certificazione;

nella I parte del «Libro verde», vengono definiti i requisiti di produzione esistenti in ambito comunitario e le loro finalità, e viene altresì posto l'accento sui prodotti importati, spesso assoggettati alla disciplina dei Paesi di produzione, anche in relazione alla eventualità di un'indicazione obbligatoria dell'origine delle materie prime utilizzate;

la II parte del «Libro verde» è dedicata ai sistemi di qualità specifici introdotti a livello comunitario, individuati nelle indicazioni geografiche, nelle specialità tradizionali garantite, nell'agricoltura biologica e nei prodotti di qualità delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, al fine di una identificazione del prodotto in relazione a particolari qualità legate all'origine o al metodo produttivo;

la III e ultima parte del «Libro verde» verte sui sistemi di certificazione di qualità dei prodotti alimentari, i quali, sia nazionali che privati, hanno registrato nel periodo recente una forte crescita, in quanto correlati alla possibilità di rispondere alle esigenze dei consumatori;

impegna il Governo:

ad intervenire in tutte le sedi opportune con azioni volte ad esaltare il concetto di qualità, risorsa irrinunciabile della nostra produzione nazionale. Le misure richieste dovrebbero privilegiare le specificità dei prodotti

in relazione al luogo ed ai metodi di produzione, all'indicazione obbligatoria delle materie prime utilizzate e ad un adeguato sistema di certificazione e controllo;

a svolgere insieme al Parlamento un ruolo anticipatore in relazione agli indirizzi scaturiti dal Libro Verde.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(998) LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il PRESIDENTE informa che il 5 marzo alle ore 16 è scaduto il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti (testi allegati al resoconto della seduta), proponendo di darli per illustrati. Avverte altresì che sulle proposte di modifica si attendono le valutazioni della 1^a e della 5^a Commissione permanente.

Il relatore CASTRO (*PdL*) coglie l'occasione per sottolineare che il disegno di legge ha il grande merito di riproporre all'attenzione del Parlamento un tema da lungo tempo nell'ombra a fronte di altri eventi dolorosamente centrali, attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo quadro, le proposte emendative si muovono lungo una direttiva di rafforzamento della normativa. Segnala comunque l'esigenza di conoscere al riguardo gli orientamenti del Governo.

Il senatore LUSI (*PD*) ringrazia il relatore per la paziente analisi condotta, che ha consentito la stesura di un modello matematico che evidenzia come la normativa sarebbe priva di oneri nell'immediato. Auspica che si

registri una convergenza dell'intera Commissione sulle proposte emendative, che potrebbero così a suo avviso avere maggiore attenzione da parte della Commissione bilancio, in sede di espressione del prescritto parere.

Il presidente GIULIANO si riserva ogni valutazione al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(392) BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche

(550) COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

(918) NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il presidente GIULIANO informa che, ancorché più volte sollecitata, non è ancora pervenuta la relazione tecnica del Governo sugli oneri derivanti dal nuovo testo unificato presentato dalla relatrice.

La relatrice BIONDELLI (*PD*) ribadisce che il nuovo testo non reca alcun onere, segnalando la forte attesa della normativa, finalizzata al riconoscimento della disabilità unica.

Il sottosegretario VIESPOLI conferma che il suo Dicastero è pienamente disponibile, per quanto di competenza, a garantire la rapida conclusione dell'*iter* della normativa, impegnandosi ad ogni ulteriore sforzo a ciò finalizzato.

Il presidente GIULIANO ringrazia il Governo per l'ampia disponibilità enunciata e rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 998**Art. 1.****1.1**

DE ECCHER

All'articolo 1 sopprimere il comma 1.

2.1

DE ECCHER

Art. 2.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole «e le malattie professionali» inserire le seguenti: «, previa adeguata analisi di fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria.».

2.2

DE ECCHER

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) individuazione delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui alle precedenti lettere da a) ad f), in coerenza con la previsione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 364».

2.3

IL RELATORE

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente: «2. Il primo comma dell'articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è così sostituito».

tuito: "Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per gli eventi mortali verificatisi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la rendita a superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116"».

2.0.1

LUSI, ROILO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con la manovra finanziaria annuale sono individuate, in relazione alle disponibilità di bilancio e sulla base di proposta del Consiglio di amministrazione degli Istituti assicuratori, le somme da destinare, nell'ambito della Gestione Grandi invalidi INAIL, a sostenere superstiti di caduti sul lavoro o infortunati in particolare condizione di bisogno rispetto ad esigenze direttamente connesse con la loro condizione di invalido ovvero riferite a bisogni sociali o familiari degli infortunati stessi.

2. Le modalità di intervento sono definite da apposito regolamento ministeriale, da approvare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, nell'ambito del quale saranno disciplinate le modalità di fornitura dei particolari servizi anche prevedendo la collaborazione di associazioni di invalidi del lavoro, qualora disponibili ed in condizione di erogare lo specifico servizio».

2.0.2

LUSI, ROILO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per l'anno 2009, in deroga all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'ar-

articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed in deroga all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2007, è fissato in euro 457,66 per tutti gli aventi diritto, con una ulteriore maggiorazione di euro 252,66 per coloro che siano riconosciuti non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.

2. A decorrere dall'anno 2010 e successivi, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente a norma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dalla legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38».

2.0.3

LUSI, ROILO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 riprese dall'articolo 57 della legge n. 833 del 1978 e dall'articolo 95 della legge finanziaria 2001, INAIL ed IPSEMA nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali garantiscono – avvalendosi di strutture del Servizio sanitario nazionale, del welfare contrattuale e della sanità privata, oltreché di proprie strutture – il diritto dei lavoratori infortunati a fruire con parità di trattamento sul territorio nazionale dell'assistenza curativa e riabilitativa prevista dalle anzidette disposizioni, assumendo a proprio carico il relativo onere per la parte non a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. A tal fine gli Istituti stipulano con le Regioni convenzioni volte a garantire la piena armonizzazione con i servizi resi dal SSN nel rispetto delle primarie competenze regionali per quanto riguarda, in particolare, la individuazione delle prestazioni che, necessarie od utili ai sensi delle predette disposizioni, non rientrino nei LEA nonché i criteri per definire l'insorgenza dell'obbligo INAIL in relazione a tempi di attesa incongrui, ovvero a modalità di intervento – in special modo per le fasi di rieducazione funzionale ed assistenza protesica – che ottimizzino rispetto agli standard LEA la qualità del recupero fisico e professionale dell'interessato.

3. Con la medesima convenzione saranno definiti i criteri per stabilire la quota di spesa da porre a carico del SSN secondo i parametri da questa previsti.

4. Nello svolgimento delle attività previste dai precedenti commi, gli Istituti si avvalgono, per i profili di sostegno assistenziale e di presa in carico del lavoratore infortunato, della collaborazione di organismi associativi rappresentativi delle categorie di lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

74^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(10) *Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) *TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) *PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) *CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) *MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) *MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*

(972) *VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) *RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) *BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1363) *CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e **petizione n. 428 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, nella quale erano terminate le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 4 dello schema di testo unificato.

Si passa quindi all'espressione del parere, rispettivamente da parte del relatore e del rappresentante del Governo, sugli emendamenti presentati all'articolo 5 dello schema di testo unificato.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) manifesta un orientamento favorevole in merito alle proposte 5.19 e 5.22, quest'ultima a condizione che sia soppressa la parola «specifici», recependo il contenuto dell'emendamento 5.25. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 5.30 e 5.33; formula parere favorevole anche sull'emendamento 5.37, invitando il proponente a riformularlo nel senso di prevedere conseguentemente la soppressione nell'ultimo periodo del comma 4. Il parere è altresì favorevole sulle proposte 5.40 – a condizione che sia riformulato, recependo i contenuti dell'emendamento 5.43 – e 5.54, purché sia soppresso il riferimento all'articolo 25 della Convenzione sui disabili. Manifesta quindi un orientamento positivo riguardo all'emendamento 5.62, invitando altresì il proponente dell'emendamento 5.77 a riformularlo in modo che sia specificata la composizione del collegio medico, recependo in tal modo i contenuti dell'emendamento 5.80 e dell'emendamento 8.43.

Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), accogliendo l'invito del relatore, riformula gli emendamenti di cui è primo firmatario nelle proposte 5.22 (testo 2), 5.37 (testo 2) e 5.40 (testo 2).

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) accoglie la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento 5.54 che, pertanto, assume la denominazione 5.54 (testo 2).

Il senatore ASTORE (*IdV*) riformula l'emendamento di cui è primo firmatario nella proposta 5.77 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5 dello schema di testo unificato.

Posto in votazione, la Commissione respinge l'emendamento 5.1.

Previa dichiarazione di parere contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 5.2 (testo 2), la senatrice PORETTI (*PD*) interviene in dissenso esprimendo il proprio orientamento favorevole, soffermandosi sull'esigenza che sia riconosciuta alle dichiarazioni anticipate di trattamento piena vincolatività per il medico, senza limiti concernenti talune tipologie di trattamenti sanitari.

Posti separatamente in votazione risultano respinti gli emendamenti 5.2 (testo 2), 5.3 (testo 2) e 5.4 (testo 2).

Interviene per esprimere il proprio assenso la senatrice PORETTI (*PD*) sull'emendamento 5.5, volto a sancire l'efficacia vincolante della dichiarazione anticipata di trattamento, nel rispetto dell'articolo 53 del codice di deontologia medica, che impone al medico l'obbligo di rispettare le determinazioni del paziente, paventando altrimenti il rischio di generare una situazione di disparità di trattamento nei confronti di colui che è divenuto incapace.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge gli emendamenti da 5.5 a 5.7.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 5.8, facendo presente come, a differenza del consenso informato che si svolge nella attualità dell'alleanza terapeutica, le dichiarazioni anticipate di trattamento si riferiscono ad una situazione patologica eventuale e totalmente astratta.

La Commissione respinge gli emendamenti, posti separatamente in votazione, 5.8 e 5.11.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BIANCHI (*PD*) in merito alla proposta 5.12, di cui sottolinea le finalità, tale emendamento risulta respinto e risultano altresì respinti, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.13 e 5.14.

Il senatore ASTORE (*IdV*) interviene incidentalmente sollecitando una riflessione sull'opportunità di sospendere la seduta ai fini di un costruttivo confronto da parte dei Capigruppo per la elaborazione di una disciplina condivisa relativamente all'articolo 5 dello schema di testo unificato.

Il presidente TOMASSINI fa presente come in questa fase non vi siano le condizioni per accogliere la proposta di sospensione avanzata da senatore Astore.

La senatrice PORETTI (*PD*) esprime il proprio assenso sull'emendamento 5.15, giudicando inopportuno che la dichiarazione anticipata di trat-

tamento sia definita come un mero orientamento, la cui valutazione è comunque rimessa all'apprezzamento da parte del medico.

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 5.15 e 5.16.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) in merito all'emendamento 5.17, la quale ritiene opportuno che la dichiarazione anticipata di trattamento assuma la forza tipica di una decisione vincolante, sono respinte con separate votazioni le proposte 5.17 e 5.18.

L'emendamento 5.19, posto in votazione, è approvato dalla Commissione.

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 5.20 e 5.21 (testo 2).

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.22 (testo 2), risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 5.23 a 5.27.

Gli emendamenti 5.28 e 5.29 di identico contenuto risultano respinti.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCONI (*PdL*) sulla proposta 5.30, che paventa il rischio di eventuali interpretazioni estensive da parte della magistratura, la Commissione approva l'emendamento 5.30, risultando conseguentemente preclusa la votazione dell'emendamento 5.31.

La Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento 5.33 e respinge la proposta 5.34.

Dopo che la senatrice BIANCONI (*PdL*) e la senatrice BIANCHI (*PD*) hanno espresso il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.35, posto in votazione, tale emendamento risulta respinto.

Risulta altresì respinto l'emendamento 5.36.

La Commissione approva l'emendamento 5.37 (testo 2), con conseguente preclusione dell'emendamento 5.38.

Previa dichiarazione di voto della senatrice PORETTI (*PD*) a favore dell'emendamento 5.39, ritenendo pleonastico il richiamo al divieto di eutanasia posto che risulta già previsto nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la Commissione respinge l'emendamento 5.39.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto contrario sull'emendamento 5.40 (testo 2), giudicando inappropriato il richiamo di disposizioni del codice penale, specialmente nell'ottica della semplificazione normativa.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) invita la Commissione ad accogliere l'emendamento 5.40 (testo 2), rimarcando l'esigenza di un opportuno richiamo alle disposizioni del codice penale attinenti alla materia oggetto della disciplina in corso di definizione.

Posto in votazione, la Commissione approva l'emendamento 5.40 (testo 2), risultando conseguentemente precluse o assorbite le proposte da 5.41 a 5.43.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 5.44 e 5.45, di identico contenuto, nonché l'emendamento 5.46.

Interviene in sede di dichiarazioni di voto sull'emendamento 5.47 la senatrice FINOCCHIARO (*PD*), la quale, nell'annunciare il proprio voto favorevole, sottolinea preliminarmente l'esigenza che la disciplina in corso di definizione si articoli sulla base dei due parametri fondamentali, quali il principio della libertà di scelta riguardo ai trattamenti sanitari ed il principio della dignità umana. In questo quadro, osserva come l'emendamento 5.47 sia volto, da un lato, a garantire le forme di sostegno vitale per quanti si trovino già nella fase del fine vita senza aver potuto esprimere una dichiarazione anticipata di trattamento e comunque per qualunque fase della vita. Per altro verso, esso è inteso ad assicurare il rispetto del principio posto dall'articolo 32, secondo comma della Costituzione, ammettendo la facoltà che l'individuo possa disporre la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione per il momento in cui non sia più cosciente. Si tratta di una formulazione raggiunta all'esito di un laborioso percorso di ricomposizione interna, quale contributo per la discussione in corso.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia la propria astensione.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), nell'annunciare il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 5.47, rileva come esso rappresenti una sintesi felice delle sensibilità diverse presenti internamente al Gruppo del Partito Democratico ed esprime apprezzamento per la prima parte dell'emendamento medesimo, che sancisce in modo chiaro la garanzia dell'idratazione e della nutrizione per i cittadini: si tratta in particolare di un pilastro fondamentale nella discussione in corso. Osserva tuttavia come nel complesso tale emendamento non sembri coerente con il principio di indisponibilità del diritto alla vita, come discende dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2) del relatore, che si pone a fondamento di tutta la disciplina in corso di elaborazione. Esprime tuttavia l'auspicio

che possa continuare un confronto politico costruttivo per il prosieguo dell'esame in Assemblea.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) rileva incidentalmente come, pur avendo affermato il principio di indisponibilità, rimane tuttavia fermo il rispetto del principio della libertà di scelta delle terapie, ancorché salva-vita, sancito dall'articolo 32, secondo comma della Costituzione. Precisa infine che l'emendamento 5.47 costituisce una unità inscindibile in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non trova espressione unicamente nella seconda parte, ma fonda la sua *ratio* nel principio di autodeterminazione sancito dall'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Il senatore VILLARI (*Misto*) annuncia a nome del proprio Gruppo l'astensione sulla proposta 5.47, apprezzandone tuttavia lo spirito e lo sforzo compiuto per pervenire a tale soluzione di sintesi.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) preannuncia, a nome della sua parte politica la propria astensione, sottolineando come appaia improprio il richiamo al concetto di eccezionalità dal punto di vista tecnico.

Posto in votazione, la Commissione respinge l'emendamento 5.47.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a nome del suo Gruppo, sull'emendamento 5.48, la senatrice PORETTI (*PD*) interviene in dissenso dalla propria parte politica, invitando la Commissione ad accogliere tale emendamento che qualifica le forme di idratazione e alimentazione artificiali come trattamenti sanitari necessitanti del consenso informato da parte dell'interessato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.48 e 5.49, di contenuto identico all'emendamento 5.52.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*) esprime il proprio assenso sull'emendamento 5.50, sottolineando l'esigenza che la somministrazione dell'alimentazione e dell'idratazione sia oggetto di una decisione collegiale tra il medico curante, il fiduciario e i familiari.

Posto in votazione, l'emendamento 5.50 risulta respinto.

Il senatore BOSONE (*PD*) ritira l'emendamento 5.51.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.53.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.54 (testo 2).

Con separate e distinte votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti da 5.56 a 5.59.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a nome del proprio Gruppo, la senatrice PORETTI (*PD*) interviene in dissenso, esprimendo il proprio orientamento favorevole sull'emendamento 5.60, giudicando improprio ritenere come i trattamenti di sostegno vitale siano finalizzati ad alleviare le sofferenze. A tale riguardo, coglie l'occasione per conoscere il motivo per cui tale assunto non sia stato considerato improponibile, alla luce della valutazione a suo avviso arbitraria compiuta da parte del Presidente in relazione ad altre proposte emendative dichiarate improponibili.

Il presidente TOMASSINI fa presente incidentalmente alla senatrice Poretti in merito alla asserita arbitrarietà della decisione di improponibilità sugli emendamenti concernenti le cure palliative, che tale valutazione è scaturita alla luce di una decisione assunta all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi circa l'esigenza di seguire percorsi differenti in merito all'esame delle disposizioni in materia di terapie del dolore. Peraltro, ricorda che in tal senso vi fu un accordo con la Commissione affari sociali della Camera dei deputati.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.60 e 5.61.

Posto in votazione la Commissione approva l'emendamento 5.62, con conseguente preclusione degli emendamenti 5.63 e 5.64.

Con distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti da 5.65 a 5.68.

Il senatore BOSONE (*PD*) ritira l'emendamento 5.69.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) esprime il proprio assenso sull'emendamento 5.70, osservando come l'articolo 5, comma 7 dello schema di testo unificato renda l'applicazione della disciplina in corso di definizione assai limitata, paventando al riguardo un incremento, anche secondo quanto recentemente affermato dal senatore Rizzi, delle pratiche di desistenza terapeutica.

Il senatore RIZZI (*LNP*) interviene per esprimere il proprio voto contrario sull'emendamento 5.70 ricordando, come già recentemente sottolineato, che la decisione del medico di sospendere le terapie si attua alla luce di una valutazione assunta con i parenti del paziente e opportunamente documentata nella cartella clinica solo ove tali cure si configurino come forme di accanimento terapeutico.

Posto in votazione, l'emendamento 5.70 risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BIANCHI (PD), la Commissione respinge la proposta 5.71.

Il senatore Ignazio MARINO (PD) esprime il proprio assenso sull'emendamento 5.72, sottolineando le difficoltà nell'applicazione della disciplina in corso di elaborazione, con particolare riferimento all'individuazione, nell'ambito del collegio medico, alle specifiche professionalità di neuroradiologia e neurofisiologia.

La Commissione respinge quindi la proposta 5.72.

Il senatore BOSONE (PD) prende la parola per dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 5.74, sottolineando come il riferimento allo stato vegetativo sia pleonastico in relazione al significato complessivo della norma che si propone. Ritiene inoltre assai restrittivo limitare la rilevanza delle dichiarazioni anticipate di trattamento unitamente agli stati vegetativi.

La Commissione respinge l'emendamento 5.73, di contenuto identico all'emendamento 5.74.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (PD), l'emendamento 5.75 risulta respinto.

Dopo l'intervento del senatore Ignazio MARINO (PD) in dichiarazione di voto favorevole, la Commissione respinge la proposta 5.76.

Dopo un breve intervento incidentale da parte del relatore CALABRÒ (PdL), volto a sottolineare come l'emendamento 5.77 (testo 2) sia volto a raccogliere i rilievi formulati dal senatore Marino, la Commissione approva l'emendamento 5.77 (testo 2) con conseguente preclusione degli emendamenti da 5.78 a 5.81.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.83.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti da 5.84 a 5.86 vertenti sulla rubrica.

Si passa quindi all'espressione dei pareri da parte, rispettivamente, del relatore e del rappresentante del Governo agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore CALABRÒ (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.19 (testo 2) e 6.30, purchè quest'ultimo sia riformulato nel senso di sostituire il riferimento al medico curante con quello relativo al medico di medicina generale. L'orientamento è altresì positivo sulle proposte 6.32 e sugli identici emendamenti da 6.36 a 6.39, nonché sull'emen-

damento 6.54, e sulle identiche proposte da 6.66 a 6.68, e sull'emendamento 6.87. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 6.0.2, a condizione che sia espunta la parola «permanente». Esprime altresì un orientamento favorevole sull'emendamento 6.10, con riferimento al comma 5, solo nel caso in cui fosse ammissibile una votazione per parti separate.

Sui restanti emendamenti, esprime parere contrario.

Il senatore COSENTINO (*PD*) interviene incidentalmente ricordando che nella seduta di ieri l'emendamento 1.1000 (testo 2) del relatore non fu votato per parti separate. Chiede pertanto delucidazioni al Presidente circa le regole che disciplinano le ipotesi di votazioni per parti separate.

Il presidente TOMASSINI a presente che, secondo la prassi in Commissione, la votazione per parti separate è disposta autonomamente dal Presidente, anche tenuto conto dell'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ferma restando la possibilità che la Commissione possa essere chiamata ad esprimersi ove fosse avanzata una richiesta in tal senso.

Il sottosegretario ROCCELLA esprime parere conforme al relatore.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) accoglie l'invito del relatore a riformulare l'emendamento di cui è firmatario nella proposta 6.30 (testo 2).

Il senatore ASTORE (*IdV*), recependo il suggerimento del relatore, riformula l'emendamento 6.0.2 nell'emendamento 6.0.2 (testo 2).

Previa espressione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a nome del proprio Gruppo sulla proposta 6.2, e dopo l'intervento in dissenso della senatrice PORETTI (*PD*) a sostegno di tale proposta, la Commissione respinge l'emendamento 6.2.

Con successive e separate votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti da 6.3 a 6.8.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta 6.9, rimarcando l'esigenza di consentire la possibilità di donare il proprio corpo ai fini della ricerca scientifica e didattica.

Il presidente TOMASSINI replicando brevemente al senatore Marino, fa presente che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 899 in materia di donazione del corpo *post mortem*, sollecitando al riguardo una riflessione sull'opportunità di chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Con separate e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti da 6.9 a 6.14.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice *PORETTI (PD)* in merito all'emendamento 6.15, la quale ricorda l'esigenza che le dichiarazioni anticipate di trattamento siano rese vincolanti, la Commissione respinge l'emendamento 6.15 e, con successive e separate votazioni, respinge altresì le proposte da 6.16 a 6.18.

Dopo che la senatrice *BIANCONI (PdL)* ha espresso voto contrario sull'emendamento 6.19 (testo 2), la Commissione approva la proposta 6.19 (testo 2).

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 6.20 a 6.27.

Interviene la senatrice *BIANCONI (PdL)* per manifestare il proprio orientamento contrario riguardo all'emendamento 6.30 (testo 2), ritenendo a suo avviso preferibile il ricorso ad un medico di fiducia piuttosto che a un medico di medicina generale.

Dichiara altresì il proprio voto contrario il senatore *Ignazio MARINO (PD)*, ribadendo l'esigenza di prevedere il coinvolgimento del medico di fiducia.

Posto in votazione, l'emendamento 6.30 (testo 2), risulta approvato dalla Commissione.

Risulta quindi respinto l'emendamento 6.31.

La Commissione approva quindi la proposta 6.32 con conseguente preclusione dell'emendamento 6.34.

La Commissione approva altresì gli identici emendamenti da 6.36 a 6.39, risultando così precluse le proposte da 6.43 a 6.49.

Dopo l'espressione di voto contrario da parte della senatrice *BIANCHI (PD)*, risulta quindi respinto l'emendamento 6.51.

La Commissione approva l'emendamento 6.54, risultando pertanto precluse le proposte da 6.53 a 6.56.

La Commissione respinge gli emendamenti 6.57, identico all'emendamento 6.58.

La senatrice *BIANCHI (PD)* esprime voto contrario sull'emendamento 6.60 a nome del proprio Gruppo, nonché sulle altre proposte con-

cernenti il rinnovo automatico della dichiarazione anticipata di trattamento.

La senatrice PORETTI (*PD*), dissentendo dal proprio Gruppo, esprime voto favorevole sull'emendamento 6.60, nonché sulle proposte di analogo tenore, sottolineando l'esigenza che sia previsto il rinnovo automatico della validità relativa alla dichiarazione di volontà anticipata.

Con successive e separate votazioni risultano respinti gli emendamenti da 6.60 a 6.62, nonché gli identici emendamenti 6.64 e 6.65.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCONI (*PdL*), la Commissione approva gli emendamenti da 6.66 a 6.68, di contenuto identico.

Con separate e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti da 6.69 a 6.71.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a nome del proprio Gruppo in merito all'emendamento 6.72 e dopo l'intervento in dichiarazione di voto favorevole, in dissenso, da parte della senatrice PORETTI (*PD*), la Commissione respinge la proposta 6.72.

Con successive e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti da 6.73 a 6.81.

Dopo la dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a nome del proprio Gruppo in merito all'emendamento 6.82, la senatrice PORETTI (*PD*) interviene in dissenso preannunciando il proprio voto favorevole al riguardo.

Con separate e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 6.82 a 8.86.

La Commissione approva l'emendamento 6.87.

Il senatore RIZZI (*LNP*) ritira l'emendamento 6.88.

Con separate e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 6.89 e 6.90.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti da 6.91 a 6.93, vertenti sulla rubrica dell'articolo 6.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.0.83-*bis* e 6.0.1.

La Commissione approva infine la proposta 6.0.2 (testo 2).

Si passa quindi all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) manifesta un orientamento favorevole in merito alla proposta 7.6, agli identici emendamenti 7.11 e 7.12, nonché all'emendamento 7.17, invitando il proponente a riformularlo nel senso di recepire i contenuti degli emendamenti 7.10 e 7.14. Il parere è altresì favorevole sulla proposta 7.22, sottolineando l'esigenza di una sua più precisa formulazione, nonché sugli emendamenti 7.29 e 7.32.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario ROCCELLA esprime parere conforme al relatore.

Su richiesta della senatrice BIANCHI (*PD*), dopo che il senatore RIZZI (*LNP*) ha ricordato l'impegno volto a concludere l'esame entro la serata di giovedì 12 marzo, il presidente TOMASSINI avverte che la seduta già convocata per le ore 21 di stasera non avrà più luogo e che la seduta già convocata per le ore 18 di domani è anticipata alle ore 14,30.

La senatrice BIANCHI (*PD*) chiede al Presidente di adoperarsi presso la Presidenza del Senato affinché il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea sia posticipato alla giornata di lunedì 16 marzo, anche nell'ipotesi in cui la Commissione concludesse l'esame già nella serata di domani.

Il presidente TOMASSINI assicura che si farà carico di rappresentare tale richiesta al Presidente del Senato, al quale richiederà altresì l'autorizzazione affinché la Commissione possa svolgere la seduta pomeridiana di domani, anche in concomitanza con la seduta dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI ED ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta notturna, prevista alle ore 21, non avrà più luogo e che la seduta pomeridiana di domani, giovedì 12 marzo, avrà inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363, 1368

Art. 5.

5.1

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO

Sopprimere l'articolo 5.

5.2 testo 2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita

della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
- d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.3 testo 2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)*

1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati

ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
- d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegare, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare

la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.4 testo 2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.4

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vinco-

lante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
- d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.5

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)*

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)*

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)*

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto».

5.8

BIANCONI, DI STEFANO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata di trattamento)*

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni di cui al comma 2 all'art 4, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredattore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a desideri o a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

5.9

CASTRO, BIANCONI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazioni antecedenti)

1. Le dichiarazioni o indicazioni dell'interessato concernenti i trattamenti cui il paziente viene sottoposto nel caso si trovi in uno stato di incoscienza persistente, sia che si tratti di dichiarazioni espresse, sono inefficaci e si intendono come non espresse, salvi i casi di cui ai commi seguenti.

2. Sono efficaci e vincolanti per il medico, salvo che la loro attuazione metta in pericolo la vita o la salute del paziente, le dichiarazioni espresse e specifiche rese per iscritto al medico o a un prossimo congiunto, in cui il paziente:

a) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica.

3. Le dichiarazioni relative a scelte terapeutiche e diagnostiche che possono configurare situazioni di accanimento terapeutico hanno rilevanza solo informativa e sono suscettibili di valutazione da parte del medico.

4. Le dichiarazioni dirette alla non instaurazione o alla interruzione di terapie salvavita o di interruzione delle pratiche di sostegno vitale sono comunque sempre assolutamente inefficaci e si considerano come non espresse.

5. In ogni caso il medico conserva il diritto di adottare le proprie determinazioni in scienza e coscienza, nel rispetto della buona pratica medica e della deontologia medica e quello di rifiutare prestazioni che contrastino con esse».

5.11

BIANCONI, SANTINI, TOFANI, CASTRO, DI STEFANO, BENEDETTI VALENTINI, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Paziente incapace di esprimere la propria volontà)

1. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, il medico provvede secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, è tenuto a esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

2. Il medico non può dare seguito a desideri orientati a cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o alla sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

5.12

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) dichiarazioni anticipate di trattamento: l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) trattamento sanitario: ogni trattamento sanitario praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi nonché estetici;

c) privo di capacità decisionale: colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario ed apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione».

5.13

ASTORE, CAFORIO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con la definizione di "dichiarazione anticipata di trattamento" si intende l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;».

5.14

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, non obbligatorio, redatto in forma scritta e firmato dal soggetto interessato, maggiorenne, in grado di intendere e di volere, con il quale il dichiarante dispone in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere o di volere».

5.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con il seguente: «consenso informato» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7.***5.16**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7.

5.17

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, »ed al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione».

5.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato» e sopprimere le parole: «e di fine vita».

5.19

RIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 7».

5.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

5.21 testo 2

BOSONE

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante:

a) esprime il proprio giudizio in merito all'attivazione dei trattamenti diagnostici e terapeutici di sostegno vitale, ovvero alla loro sospensione, qualora essi appaiano sproporzionati o ingiustificati, e pertanto con-

figurino una forma di accanimento diagnostico e terapeutico, sulla base delle conoscenze scientifiche;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica».

5.21

BOSONE

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante:

a) esprime il proprio giudizio in merito all'attivazione dei trattamenti diagnostici e terapeutici di sostegno vitale, ovvero alla loro sospensione, qualora essi appaiano sproporzionati o ingiustificati, e pertanto configurino una forma di accanimento diagnostico e terapeutico, sulla base delle conoscenze scientifiche;

b) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita per sé e per i suoi familiari;

c) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

d) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

e) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica».

5.22 (testo 2)

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché conformi a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

5.22

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di specifici trattamenti sanitari, purché conformi a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

5.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire la parola: «Orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

5.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

5.25

PARDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «specifici».

5.26

PARDI

Al comma 2, dopo la parola: «sanitari», inserire le seguenti: «tra cui alimentazione, idratazione e ventilazione».

5.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

5.28

BOSONE

I commi 3, 4 e 5 sono soppressi.

5.29

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

5.30

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 3 sopprimere le parole da: «sperimentali» fino a: «rischiosità, che» e sostituirle con le seguenti: «, anche se».

5.31

RIZZI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «invasivi o ad alta rischio, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico».

5.32

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 3 sopprimere la parola: «invasivi».

5.33

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

*Al comma 3, alla fine del periodo, sostituire le parole: «non sicuro»
con le seguenti: «non evidente».*

5.34

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

5.35

RIZZI

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «può essere esplicitata la
rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trat-
tamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali,
altamente invasive e invalidanti.».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «Possono» con la seguente:
«possono».*

5.36

ASTORE, CAFORIO

Al comma 4 sopprimere la parola: «altamente».

5.37 (testo 2)

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 4 dopo le parole: «altamente invasive e» aggiungere: «altamente» e sopprimere il secondo periodo.

5.37

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 4 dopo le parole: «altamente invasivi e» aggiungere: «altamente».

5.38

RUTELLI

Al comma 4 sopprimere le parole: «all'assistenza religiosa e».

Conseguentemente introdurre il seguente comma:

«4-bis. Alla dichiarazione anticipata di trattamento possono essere allegate indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa».

5.39

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

5.40 (testo 2)

SACCOMANNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella dichiarazione anticipata di volontà il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà

sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico».

5.40

SACCOMANNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella dichiarazione anticipata di volontà il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

5.41

PASTORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento non possono essere inserite e sono comunque nulle indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva».

5.42

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sopprimere la parola: «non».

5.43

RIZZI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico».

5.44

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 6.

5.45

PARDI

Sopprimere il comma 6.

5.46

ASTORE, CAFORIO

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nella dichiarazione anticipata di trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, può essere esplicitato il rifiuto da parte del soggetto dell'alimentazione ed idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornire al paziente.

6-bis. Nei casi di applicazione di dichiarazioni anticipate di volontà avente ad oggetto il rifiuto dell'alimentazione ed idratazione così come disciplinato dal comma 6 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 7 del presente articolo, detto rifiuto è applicabile solo nei casi di stato vegetativo cosiddetto permanente».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «deontologia medica» inserire le seguenti: «salvo i casi disciplinati dall'articolo 5 della presente legge, commi 6 e 6-bis».

5.47

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'idratazione e la nutrizione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono da considerarsi sostegno vitale e sono comunque e sempre assicurate al paziente in qualunque fase della vita. Nell'ambito del principio di autodeterminazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è ammessa l'eccezionalità del caso in cui la sospensione di idratazione e nutri-

zione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento.».

5.48

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di volontà».

5.49

RUTELLI, LUSI, VILLARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono quindi essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Nelle fasi terminali della vita o qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente e alla necessità di non dar corso ad accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una interazione e comune valutazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario ed i familiari.».

5.50

GUSTAVINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze. Nelle fasi terminali della vita, qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere o di volere la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza ed alle condizioni del paziente, senza sconfinare nell'accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una in-

terazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario e i familiari».

5.51

BOSONE

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'idratazione e l'alimentazione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto fisiologicamente finalizzate al sostegno vitale, non sono assimilate all'accanimento terapeutico e pertanto sono comunque e sempre garantite al paziente fino alla fine della vita.».

5.52

RUTELLI, LUSI, VILLARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono quindi essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Nelle fasi terminali della vita o qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente e alla necessità di non dar corso ad accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una interazione e comune valutazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario ed i familiari».

5.53

Vittoria FRANCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

5.54 (testo 2)

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 6 premettere le seguenti parole: «In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,».

5.54

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 6 premettere le seguenti parole: «In armonia con l'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,».

5.55

RIZZI

Al comma 6, dopo la parola: «idratazione,» è inserita la porzione di frase: «respirazione spontanea e ventilazione in aria ambiente o con ossigeno al 21 per cento,».

5.56

PROCACCI

Al comma 6, sostituire le parole: «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente» con le seguenti: «se somministrate per vie naturali, anche se con l'assistenza di terzi».

5.57

RIZZI

Al comma 6, dopo la parola: «paziente,» inserire le seguenti: «pur essendo a pieno titolo considerate terapie mediche,».

5.58

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e».

5.59

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze».

5.60

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non» *con le seguenti:* «sono trattamenti sanitari».

5.61

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non» *con le seguenti:* «in qualità di trattamenti sanitari».

5.62

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 6, dopo la parola: «sofferenze» *sopprimere la seguente:* «e» *ed aggiungere le seguenti parole:* «fino alla fine della vita. Esse».

5.63

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6, sostituire le parole: «non possono» con la seguente: «possono».

5.64

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sopprimere la parola: «non».

5.65

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei soli di casi di diagnosi di stato vegetativo permanente, come accertato dal collegio medico di cui al comma 7, qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

5.66

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

5.67

RIZZI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Fa eccezione la ventilazione meccanica qualora il paziente venga a trovarsi nelle condizioni cliniche previste dalla legge n. 578 del 1993 sulla donazione degli organi, e con esse compatibili.»

5.68

MUSSO

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvi i casi di stato vegetativo che il collegio medico di cui al successivo articolo 7 valutati all'unanimità come irreversibile».

5.69

BOSONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei casi di soggetti in stato neurovegetativo della durata di più di cinque anni, in cui sia stata accertata l'assenza di attività corticale secondo i criteri stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, idratazione e nutrizione possono essere sospese se espressamente indicato nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Tali criteri devono essere rivisti almeno ogni cinque anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari».

5.70

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

7-ter. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

7-quater. La certificazione dello stato di incapacità di intendere o di volere, di cui al comma 7, è notificata immediatamente al fiduciario ed all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.

7-quinquies. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il quale può

disattenderle solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

5.71

PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dal presidente dell'ordine dei medici o da un suo delegato, su istanza di chiunque ritenga averne interesse o titolo.

7-ter. Il medico curante non fa parte del collegio ed è sentito da quest'ultimo ove sia possibile ovvero sia ritenuto opportuno e necessario.

7-quater. La certificazione è notificata immediatamente al fiduciario, ai familiari e ai conviventi che possono proporre l'annullamento con il ricorso al giudice tutelare».

5.72

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero».

5.73

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

5.74

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

5.75

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

5.76

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo».

5.77 (testo 2)

ASTORE, CAFORIO

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione,

medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia.

Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.»

5.77

ASTORE, CAFORIO

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da tre medici di comprovata esperienza designati, all'interno della struttura di ricovero, dal direttore sanitario della stessa struttura».

5,78

BOSONE

Al comma 7, dopo le parole: «stato clinico» inserire le seguenti: «, ivi compresa la condizione prevista dal comma 6 del presente articolo,».

5.79

PASTORE

Al comma 7, le parole da: «da cinque medici» sino a: «medico curante» sono sostituite dalle seguenti: «dal medico curante e da altri quattro medici (neurologo, neurofisiologo, neuro radiologo)».

5.80

RIZZI

Al comma 7, sostituire le parole: «medico curante» con le seguenti: «anestesista-rianimatore».

5.81

DE LILLO

Al comma 7, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «È comunque garantito al medico il diritto di obiezione di coscienza».

5.82

SACCOMANNO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La vitalità o meno del soggetto va accertata sulla base delle conoscenze scientifiche anche attraverso l'utilizzo di diagnostiche strumentali».

5.83

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento le cure di fine vita si attengono ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse, in armonia con quanto previsto dal Codice di deontologia medica e nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.».

5.84

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazioni» con la seguente: «direttive» e conseguentemente nei commi 1, 2 e 6.

5.85

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazioni» con la seguente: «disposizioni» e conseguentemente nei commi 1, 2 e 6.

5.86

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Nella rubrica sopprimere le parole: «e limiti».

Art. 6**6.1**

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI

Sopprimere l'articolo.

6.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

6.3

PARDI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*). – 1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero in carta semplice, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine trattamenti sanitari, ossia ogni trattamento applicato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi, ed estetici, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

3. La dichiarazione anticipata di trattamento si intende valida sino alla revoca espressa, per iscritto. Il testo è modificabile in qualsiasi momento. In caso di urgenza, la revoca o modifica sono espresse liberamente

in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato o modificato.

4. nella dichiarazione può essere contenuta la nomina di un fiduciario, cui affidare l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo».

6.5

ASTORE, CAFORIO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Dichiarazione anticipata di trattamento*). – 1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura ed all'assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

6.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 1.

6.7

BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, scritto per intero, datato e sottoscritto, con firma autografa, con il quale il soggetto interessato dispone in ordine ai trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi, nel rispetto dell'articolo 32, secondo

comma, della Costituzione, qualora non sia più capace di intendere o di volere. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta da un soggetto maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica da parte del medico di medicina generale o di un altro medico di fiducia del disponente. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa e ne certifica la validità. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

3. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private».

6.8

MUSSO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, che sono sempre soggette a modifica o revoca, sono rese tramite atto pubblico redatto da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza o dal Cancelliere del Tribunale competente per territorio, alla presenza di due testimoni, salvo i casi previsti dal codice civile e dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, circa il numero dei testimoni necessari in caso di soggetti con particolari disabilità. Almeno uno dei testimoni deve essere un medico iscritto all'ordine e deve essere di fiducia del dichiarante, come risulta dall'atto medesimo in base ad apposita dichiarazione del disponente. In caso di ricovero ospedaliero e di istituto di cura o di ricovero, il disponente, se capace, fa annotare nella cartella clinica le dichiarazioni anticipate sopra rese.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento di cui al primo comma sono entro dieci giorni dalla data dell'atto trasmesse dal notaio o dal segretario comunale o dal cancelliere del Tribunale in copia autentica in carta libera, in busta sigillata, al Registro generale pubblico delle dichiarazioni anticipate di trattamento istituito presso il Ministero della giustizia, di cui al successivo articolo 10, applicandosi per quanto compatibile le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e della legge 25 maggio 1981, n. 307 seguita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984 n. 956.

2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia emana un regolamento di attuazione circa gli obbli-

ghi di conservazione e comunicazione delle predette dichiarazioni anticipate.

2-ter. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina stabilisce le tariffe massime dell'atto notarile ed eventualmente le condizioni di reddito alle quali è possibile dedurre dall'imponibile, e rispettivamente detrarre dall'imposta dovuta, le spese relative alla dichiarazione anticipata di trattamento».

6.9

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.10

PASTORE

All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione anticipata di trattamento è resa direttamente e personalmente dal soggetto interessato pienamente capace con atto pubblico

ricevuto da notaio a titolo gratuito, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica:

- al comma 2, sopprimere le parole "ne certifica l'autenticità ed";
- al comma 3, sopprimere le parole "manoscritte o dattiloscritte nonché sottoscritte con firma autografa";
- al comma 4, dopo le parole "tre anni" aggiungere le seguenti "salvo un termine più breve, comunque espresso dal dichiarante";
- al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con le parole "La modifica deve rivestire la stessa forma mentre la revoca può essere espressa senza alcun vincolo di forma».

6.11

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie né vincolanti, sono rilasciate attraverso la redazione di apposito modello contenente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica del medico curante che le raccoglie e le sottoscrive».

6.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

6.13

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAI) sono formulate con atto scritto in data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni».

6.14

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAI) non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni».

6.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «non sono obbligatorie né vincolanti» con le seguenti: «sono vincolanti».

6.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «né vincolanti» e le seguenti: «e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

6.17

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Al comma 1, sostituire le parole: «né vincolanti» con le seguenti: «e sono vincolanti nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

6.18

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «né vincolanti» con le seguenti: «e sono vincolanti».

6.19 (testo 2)

CENTARO

Al comma 1 sostituire la parola: «né vincolanti» con le seguenti: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 8».

6.19

CENTARO

Al comma 1 sostituire la parola: «né» con le seguenti: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'Articolo 8».

6.20

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «né» con la seguente: «ma».

6.21

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento».

6.22

SACCOMANNO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito».

6.23

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.29

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «esclusivamente».

6.24

GERMONTANI

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» *con le seguenti:* «a titolo gratuito da un notaio o dai giudici di pace, dai cancellieri e dai collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello dei tribunali e delle preture, dai segretari delle procure della Repubblica, dai presidenti delle province, dai sindaci, dagli assessori comunali e provinciali, dai presidenti dei consigli comunali e provinciali, dai presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, dai segretari co-

munali e provinciali e dai funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

6.25

GERMONTANI

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo gratuito da un notaio o dai consiglieri provinciali e dai consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».

6.26

GERMONTANI

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo gratuito da un notaio o da un avvocato».

6.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «da un notaio, un pubblico ufficiale o da persona incaricata di un pubblico servizio.».

6.27

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «da un notaio o da altro pubblico ufficiale».

6.30 (testo 2)

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1, dopo le parole: «raccolte esclusivamente» sostituire le parole: «da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «dal medico di medicina generale che le sottoscrive»

6.30

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 dopo le parole: «raccolte esclusivamente» sostituire le parole: «da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «dal medico curante che le sottoscrive».

6.31

ASTORE, CAFORIO

Al comma 1 sostituire le parole: «da un notaio» con le seguenti: «dalle aziende sanitarie locali».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «Alla redazione» sino alla fine del periodo.

6.32

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

6.33

SACCOMANNO

Al comma 1, alla fine del periodo, sostituire le parole: «medico abilitato all'esercizio della professione», con le seguenti: «medico di medicina generale».

6.34

BOSONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne certifica la validità».

6.35

RIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anch'esso a titolo gratuito».

6.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

6.37Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO,
Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sopprimere il comma 2.

6.38

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 2.

6.39

ASTORE, CAFORIO

Sopprimere il comma 2.

6.43

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il notaio, il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.40

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il notaio, il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio ne certifica l'autenticità».

6.41SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, D'AMBROSIO
LETTIERI, DE LILLO*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico curante trasferisce la dichiarazione anticipata di trattamento alla direzione sanitaria della Azienda sanitaria locale che garantisce oltre la conservazione dell'originale in apposito archivio, il trasferimento in copia presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

6.42

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico curante trasmette la dichiarazione anticipata di trattamento in originale alla direzione sanitaria della Azienda sanitaria locale che ne garantisce la corretta conservazione in apposito archivio e ne trasmette copia al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

6.44

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 2 le parole: «il notaio ne» sono sostituite dalle seguenti: «il notaio o il pubblico ufficiale».

6.45

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «il notaio» aggiungere le seguenti: «o i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

6.46

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «il notaio» aggiungere le seguenti: «o i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».

6.47

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «il notaio» aggiungere le seguenti: «o l'avvocato».

6.48

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e

dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.49

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.50

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 2, alla fine del periodo sopprimere le seguenti: «al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.51

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

6.54

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e devono essere formulate in modo chiaro, nonché sottoscritte con firma autografa».

6.53

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sono sottoscritte con firma autografa davanti a due testimoni».

6.52

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono sottoscritte con firma autografa».

6.55

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché».

6.56

MUSSO

Al comma 3, sopprimere le parole: «manoscritte o dattiloscritte»:

6.57

MUSSO

Sopprimere il comma 4.

6.58

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

6.59

CENTARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione mantiene validità fino all'eventuale revoca o modifica».

6.60

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione si rinnova automaticamente ogni tre anni».

6.61

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio assenso».

6.62

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione ha durata tre anni, termine oltre il quale se non si revoca si intende rinnovata».

6.63

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, Leopoldo DI GIROLAMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 4 sostituire le parole da: «di tre anni» fino a: «di trattamento» con le seguenti: «perenne. Essa».

6.64

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire la parola: «tre» con la seguente «dieci».

6.65Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO,
PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dieci anni».

6.66Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO,
Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

6.67

RUTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

6.68

ASTORE, CAFORIO

Al comma 4 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «cinque anni».

6.69

RUTELLI

Al comma 4, dopo le parole: «perde ogni efficacia» inserire il seguente periodo: «In caso di mancato rinnovo e della successiva perdita

della capacità di intendere e di volere, il medico curante tiene comunque conto della volontà espressa dal soggetto, fermi restando i principi e i divieti stabiliti dalla presente legge».

6.70

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere al comma 4 le parole: «, con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.71

COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.72

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

6.73

BIANCHI, GUSTAVINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento con le medesime forme previste per la sua formazione.

2. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato».

6.74

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento. La revoca, anche parziale, il rinnovo o la modifica della dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa».

6.75

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La Dichiarazione può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato».

6.76

MUSSO

Al comma 5, dopo le parole: «revocata o modificata» aggiungere le seguenti: «con atto redatto con le formalità indicate al comma 1».

6.77

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5 dopo le parole: «in ogni momento dal soggetto interessato» aggiungere le seguenti: «nelle medesime forme e modalità con le quali è stata resa».

6.78

RIZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «essere sottoscritta dal soggetto interessato» con le seguenti: «avvenire con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.79

SACCOMANNO

Al comma 5, alla fine del secondo periodo aggiungere la seguente frase: «senza oneri di forma».

6.80

CENTARO

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve avvenire con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.81

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle stesse forme previste dal presente articolo».

6.82

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 6.

6.83

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere acquisita a cura della direzione sanitaria della struttura di ricovero e inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico ai sensi del comma 7 dell'articolo 5».

6.84

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere il comma 7.***6.85**

MUSSO

*Sopprimere il comma 7.***6.86**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il comma 7.***6.87**

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica».

6.88

RIZZI

Al comma 7, sopprimere le parole: «ove non sia possibile una immediata acquisizione».

6.89

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del periodo precedente, per condizioni di urgenza si intendono situazioni nelle quali il ritardo nel trattamento sanitario, necessario ai fini dell'acquisizione della dichiarazione anticipata di trattamento, pregiudicherebbe irrimediabilmente la salute del paziente».

6.90

BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, al momento del ricovero, il personale della struttura sanitaria pubblica o privata, dove il paziente è ricoverato, deve accedere all'archivio unico nazionale informatico, di cui all'articolo 10, comma 3, per conoscere l'esistenza eventuale di una dichiarazione anticipata di trattamento ed, in caso positivo, avere la possibilità di consultarla».

6.91

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'articolo 6, nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «disposizioni» e conseguentemente nel comma 1, 3 e 4.

6.92

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'articolo 6 nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «disposizione» e conseguentemente nel comma 1, 3 e 4.

6.93

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'articolo 6 nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «direttiva».

Consequentemente nel comma 1, 3 e 4.

6.0.83-bis

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente.

«Art. 6-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

6.0.1

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza. La struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, l'esecuzione delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento».

6.0.2 (testo 2)

ASTORE, CAFORIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dall'azienda sanitaria regionale in cui il soggetto in stato vegetativo risiede».

6.0.2

ASTORE, CAFORIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo permanente rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dall'azienda sanitaria regionale in cui il soggetto in stato vegetativo permanente risiede».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

71^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento, l'ingegner Massimo Orlandi, amministratore delegato di Sorgenia, accompagnato dal dottor Francesco Dini e dalla dottoressa Roberta Romiti; il dottor Mario Paganoni, presidente dell'Associazione italiana pellicceria, accompagnato dalla dottoressa Alessandra Dagnino, dal dottor Vincenzo Aprile, dalla dottoressa Francesca Stifano e dal signor Giovanbattista D'Angelo e il dottor Ugo Sardi de Letto, funzionario dell'Unione nazionale industria conciaria.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(276) CARRARA ed altri. – *Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(330) CARRARA ed altri. – *Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita*

(397) BENEDETTI VALENTINI. – *Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica*

(398) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia*

(480) MASSIDA. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(510) PORETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia*

(1029) BENEDETTI VALENTINI. – *Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria*

(1104) CASTRO ed altri. – *Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

(1122) CORONELLA. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

(1224) FLERES. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria*

– e **petizione n. 273 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510 e 1029, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1104, 1122 e 1224, e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1104, 1122 e 1224, e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1104, 1122 e 1224 congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510 e 1029 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 ottobre 2008.

Il presidente D'ALÌ comunica che successivamente alla seduta del 22 ottobre 2008, sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge nn. 1104, 1122, 1224, tutti relativi alla materia del prelievo venatorio. In considerazione dell'identità dell'oggetto, propone di procedere alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104, 1122 e 1224 e della attinente petizione n. 273.

La Commissione conviene.

Il presidente D'ALÌ fa quindi presente che nella scorsa settimana si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto, costituito nella seduta del 28 ottobre 2008, nell'ambito del quale si è svolto un approfondito esame sia delle tematiche evocate dai disegni di legge all'esame della Commissione, sia di un testo unificato predisposto dal relatore, senatore Orsi, sul quale il rappresentante del Gruppo del Partito democratico ha espresso un giudizio negativo.

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), dopo aver evidenziato gli aspetti salienti della normativa recata dai disegni di legge nn. 1104, 1122 e 1224, illustra il testo unificato da lui proposto precisando che esso si configura come una novella alla legge n. 157 del 1992. Rileva quindi che tale testo modifica soltanto alcune delle disposizioni della vigente normativa e si sofferma ad elencare le parti della citata legge n. 157 che non subiscono variazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), l'articolo 3, l'articolo 4, commi 1 e 6, l'articolo 6, commi 1, 2 e 3, l'articolo 7, commi 3 e 4, l'articolo 8, comma 3, l'articolo 10, commi 2, 4, 5, 8, lettere a), c), d) e g), 9, 10, 11, 12, 13 e 14, l'articolo 11, commi 2 e 4, l'articolo 12, commi 1, 2, 4, 6, 7, 10 e 11, l'articolo 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 14, commi 1, 2, 11, lettere b) e c), 14 e 17, l'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, l'articolo 16, commi 1, lettera b), e 3, l'articolo 17, l'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, l'articolo 19, commi 1 e 2, l'articolo 19-*bis*, l'articolo 20, l'articolo 21, commi 1, lettere a), d), e), f), g), h), o), q), r), s), t), v), aa), cc), dd), ee) ed ff), e 2, l'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11, l'articolo 23, commi 2, 3, 4 e 5, l'articolo 24, commi 2, 3 e 4, l'articolo 25, commi

2, 3, 4 e 5, l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, l'articolo 27, commi 1, lettera b), 6 e 7, l'articolo 28, commi 2, 3, 4 e 5, l'articolo 29, l'articolo 30, l'articolo 31, commi 1, lettere b), c), d), f), g), h), i), l) ed m), 2, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 32, l'articolo 33, l'articolo 34, commi 1, 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, l'articolo 35 e l'articolo 36, commi 2, 3, 4 e 7. Il testo unificato reca poi l'abrogazione delle disposizioni recate dai seguenti articoli: articolo 5, comma 5; articolo 6, comma 4; articolo 7, comma 6; articolo 8, comma 4; articolo 9, comma 2; articolo 10, comma 17; articolo 12, comma 5, lettera c); articolo 14, comma 6; articolo 19, comma 3; articolo 22, comma 6; articolo 28, comma 6; articolo 31, comma 1, lettera a); articolo 36, comma 6.

Procede quindi ad illustrare le parti del testo proposto che modificano la legge n. 157 del 1992, riservandosi di procedere ad un esame più approfondito nel corso della discussione. Tali modifiche riguardano la cattura temporanea e l'inanellamento, l'esercizio venatorio da appostamento fisso ed i richiami vivi, la definizione della zona faunistica delle Alpi, le forme di prelievo venatorio specialistico, la gestione programmata della caccia, la mobilità per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, la gestione degli ungulati selvatici, la caccia alle specie opportunistiche ed invasive, il controllo faunistico, i divieti di caccia, la licenza di porto di fucile per uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio, le tasse di concessione regionale, il fondo di garanzia per le vittime della caccia ed il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, la vigilanza venatoria e le sanzioni amministrative.

Si riserva, in fine, l'intenzione di presentare emendamenti migliorativi dello stesso testo.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) osserva che purtroppo il relatore, invece che ricercare soluzioni condivise all'interno del Comitato ristretto, ha preferito percorrere la strada dell'elaborazione autonoma di un testo unificato, non tenendo neppure conto nel redigere quest'ultimo delle indicazioni formulate in sede di audizioni. La scelta del relatore va valutata negativamente perché la complessità e la delicatezza delle tematiche del prelievo venatorio e della tutela della fauna selvatica avrebbero sicuramente richiesto un approccio ampiamente condiviso. Il Gruppo del Partito democratico, che considera il testo proposto dal relatore una provocazione nei confronti dell'opinione pubblica e del modo di intendere la dialettica parlamentare, non ha avanzato una proposta di testo unificato nella convinzione che non occorra riscrivere la legge n. 157 del 1992, bensì limitarsi ad aggiornare e rivedere singoli puntuali aspetti di essa. Fa presente, infine, che la Commissione dovrebbe procedere ad un nuovo ciclo di audizioni avente ad oggetto i contenuti del testo unificato oggi illustrato dal relatore.

Il senatore MONTI (*LNP*) ricorda che in sede di Comitato ristretto il relatore ha modificato in alcuni aspetti il testo inizialmente predisposto te-

nendo conto di indicazioni critiche formulate dal senatore Della Seta ed osserva che il testo oggi illustrato dal relatore è comunque suscettibile dei miglioramenti che il prosieguo dei lavori in Commissione dovesse far emergere come opportuni.

Il presidente D'ALÌ ribadisce che l'adozione del testo unificato proposto dal relatore si rende necessaria per poter proseguire l'esame in vista della definizione di un provvedimento che sintetizzi i contenuti delle numerose proposte presentate in materia venatoria. Il testo proposto dal relatore, articolato nella forma di novella alla citata legge n. 157 del 1992, risponde all'esigenza di non procedere alla riscrittura della legge-quadro, bensì di limitarsi ad un suo opportuno aggiornamento e permette inoltre di evidenziare soltanto le parti effettivamente interessate da modifiche ed è suscettibile di miglioramenti sulla base degli spunti che potranno emergere nel corso del dibattito e di un eventuale ciclo integrativo di audizioni.

La Commissione approva quindi la proposta di adottare il testo unificato proposto dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizioni di rappresentanti di Sorgenia

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 marzo scorso.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione di rappresentanti di Sorgenia.

L'ingegnere ORLANDI ricorda che Sorgenia, nata nel 1999 con il nome di Energia S.p.A., ha conseguito risultati positivi sin dal primo anno di attività e, grazie ad un piano industriale ambizioso e in continua crescita, è oggi il quinto produttore nazionale di energia elettrica con una potenza installata di circa 2.900 MW e impianti in costruzione per altri 900 MW. Sorgenia, inoltre, ha acquistato nel 2007 la società francese SFE e ha costituito in Romania una società dedicata allo sviluppo eolico con progetti in fase di sviluppo per circa 340 MW complessivi. Sorgenia opera sia nel settore delle fonti convenzionali che in quelli dell'idroelettrico, dell'eolico, del solare e delle biomasse.

Le due sfide della crescita delle fonti rinnovabili e della lotta ai mutamenti climatici esigono un forte impegno sul fronte dello sviluppo tecnologico e Sorgenia ha già costituito nel 2006 in California un fondo per lo sviluppo di tecnologie pulite e ha un piano di investimenti nel settore delle rinnovabili per circa 2 miliardi di euro. Al fine di raggiungere l'obiettivo italiano di utilizzo delle fonti rinnovabili, nell'ambito del più complessivo impegno definito in sede di Unione europea, occorre evitare di destinare risorse a fonti che in realtà rinnovabili non sono o che comunque non meritano di essere sostenute. A questo riguardo va rilevato che una parte assai consistente degli incentivi per le rinnovabili è oggi indirizzata, attraverso il meccanismo CIP 6, verso le cosiddette fonti assimilate, che rinnovabili non sono. Appare necessario anche spostare dalla produzione al consumo l'obbligo di acquisto dei certificati verdi e fissare una quota di obbligo di acquisto di tali certificati anche per il periodo successivo al 2012.

È indispensabile poi adeguare e potenziare la rete elettrica per lo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili e ridurre i tempi di risposta alle richieste di allacciamento e di progettazione di dettaglio delle connessioni da parte dei gestori di rete con un aumento delle penali in caso di ritardo. Occorre, altresì, procedere quanto prima all'emanazione delle linee guida nazionali per lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, semplificare le procedure autorizzative ed arginare fenomeni speculativi oggi esistenti attraverso l'introduzione di un costo di apertura dell'istruttoria, che valga a scoraggiare quei soggetti che non hanno alcun interesse a realizzare gli impianti, ma che mirano solo a speculare sulla compravendita delle autorizzazioni rilasciate.

Sottolinea, infine, la necessità di definire rapidamente sia le regole per l'incentivazione della produzione da biomasse che il *burden sharing* regionale e tra settori.

Il senatore ORSI (*PdL*), dopo aver chiesto maggiori informazioni riguardo il meccanismo del conto energia e gli effetti che deriverebbero dallo spostamento del costo dei certificati verdi dalla produzione al consumo, domanda se si registra già un rallentamento degli investimenti per le rinnovabili in parallelo con il forte calo del prezzo del petrolio.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), dopo aver domandato maggiori ragguagli circa le problematiche relative alle biomasse e la proposta di spostare l'obbligo di acquisto dei certificati verdi dal momento della produzione a quello del consumo, chiede quali siano le caratteristiche che dovrebbe rivestire un sistema di incentivazione virtuoso e quali siano le cause più rilevanti delle lungaggini nelle procedure di autorizzazione.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) chiede maggiori informazioni in ordine alla quota rappresentata da Sorgenia rispetto alla complessiva produzione italiana di energia elettrica, nonché in ordine alle caratteristiche dell'impianto di biomassa che Sorgenia sta costruendo e di quelli che prevede di costruire. Domanda quindi quale settore delle rinnovabili, ad avviso di Sorgenia, debba essere considerato quello sul quale puntare maggiormente da un lato a prescindere dalle incentivazioni attualmente previste e dall'altro a voler considerare non già le tematiche dei mutamenti climatici, bensì quelle dell'indipendenza energetica e della riduzione delle sostanze inquinanti sicuramente nocive per la salute umana.

Il senatore LEONI (*LNP*) fa presente che non si comprendono le ragioni per le quali l'energia prodotta da fonti rinnovabili non debba costare meno all'utente finale dell'energia prodotta da fonti tradizionali.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver chiesto se Sorgenia abbia progetti relativi a terminali di rigassificazione, domanda maggiori ragguagli in ordine alla problematica delle procedure autorizzative e alla ipotesi, ventilata negli ambienti governativi, di rinunciare a modulare l'incentivazione agli impianti a biomassa sulla base della lunghezza delle filiere.

Il dottor DINI sottolinea la necessità di responsabilizzare le regioni in ordine al conseguimento degli obiettivi definiti a livello nazionale, di superare le insufficienze organizzative di alcuni assessorati regionali che si ripercuotono negativamente sulla funzionalità delle conferenze di servizi, di far partecipare a tali conferenze solo gli enti effettivamente titolati ed interessati ad esprimere il parere e di introdurre un costo di apertura dell'istruttoria destinato a scoraggiare richieste meramente speculative.

L'ingegnere ORLANDI rileva che oggi tutte le fonti rinnovabili hanno costi maggiori rispetto a quelle fossili o tradizionali perché, pur avendo un costo variabile sostanzialmente nullo, esigono un notevole livello di investimento iniziale. Quanto agli effetti che la riduzione del prezzo del petrolio potrebbe avere sullo sviluppo delle rinnovabili, va considerato che gli investimenti nel settore dell'energia sono effettuati pensando al lungo termine e ad un periodo di almeno 20 anni, cosicché non sono ipotizzabili al momento ripercussioni negative dell'andamento del prezzo del petrolio sullo sviluppo delle rinnovabili. Fornisce quindi chiarimenti in ordine alla proposta di spostare il costo dei certificati verdi dal momento della produzione a quello del consumo rilevando che in

realtà si propone di trasferire quel costo sul momento della vendita dell'energia elettrica. Si dichiara, infine, convinto che se c'è un futuro per le biomasse esso appartiene alle biomasse a filiera corta.

Il dottor DINI osserva che la proposta di spostare il costo dei certificati verdi dalla produzione al consumo mira per la precisione a spostare tale costo sul chilowattora venduto e non ha quindi alcun impatto sull'entità della spesa sostenuta dal consumatore finale. Ricorda quindi che Sorgenia è titolare insieme a Iride del progetto relativo al più importante rigassificatore italiano, quello di Gioia Tauro, che ha già conseguito la valutazione di impatto ambientale nazionale e che purtroppo sta subendo notevoli ritardi a causa del commissariamento dei tre comuni interessati.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i rappresentanti di Sorgenia per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER
I DISEGNI DI LEGGE NN. 276, 330, 397, 398, 480, 510,
1029, 1104, 1122, 1224**

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gestita ai sensi della presente legge, delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, nel rispetto delle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento italiano";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, in particolare di quella tutelata dalle direttive comunitarie e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. La programmazione dell'attività venatoria valorizza e favorisce la funzione regolatrice che il prelievo può contribuire a realizzare finalizzata ad un soddisfacente equilibrio tra le specie animali e vegetali presenti all'interno dei singoli territori";

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, e 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503. Le regioni e le province autonome e, per quanto di competenza l'ISPRA assumono come riferimento la guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/

CEE e 91/244/CEE, provvedono ad istituire, qualora non via abbiano già provveduto, ai sensi della legge 157 del 1992 lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'ISPRA di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; esse provvedono altresì al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I della citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome decorso un anno dalla segnalazione da parte dell'ISPRA, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle aree di cui al presente comma possono essere consentite le forme di prelievo venatorio specialistico di cui alla lettere *a)*, *b)* con le modalità della girata, *d)* e *g)* dell'articolo 12-*bis* previa acquisizione del parere dell'ISPRA";

f) il comma 7 è sostituito dai seguenti: " 7. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verifica, con la collaborazione delle regioni, delle province autonome, del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e dell'ISPRA, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7-bis. La presente legge disciplina la gestione della fauna selvatica e l'attività venatoria ai fini di tutela dell'ambiente.

7-ter. Le regioni e le province autonome forniscono obbligatoriamente, sulla base di schemi e linee guida approntati dal Ministro delle politiche agricole e forestali entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, tutti i dati e le informazioni sull'applicazione della presente legge relativamente, in particolare, all'indicazione dei prelievi effettuati per ogni singola specie.

7-quater. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente dello Stato e delle regioni, previa diffida, penalizza le regioni che non provvedono all'invio delle informazioni di cui al comma precedente nei trasferimenti delle risorse derivanti dall'applicazione della presente legge".

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione degli esemplari provenienti da

allevamento immessi sul territorio ai fini dello svolgimento di attività di addestramento cani o manifestazioni sportive nel periodo di durata di tali attività";

b) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: " cigno selvatico (*Cygnus cygnus*)," sono inserite le seguenti: "cigno minore (*Cygnus colungianus*),";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nel rispetto delle disposizioni della legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante la ratifica della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro, sottoscritta il 3-14 giugno 1992, le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle forme inselvatichite del piccione domestico, alla nutria e alle altre specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione paleartica, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è redatta la lista delle specie alloctone e le eventuali misure da applicarsi ad esse anche in applicazione delle attività di controllo faunistico di cui all'articolo 19 e seguenti";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, rappresenta attività di controllo faunistico ed è affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ferme restando le competenze per interventi di carattere straordinario dei prefetti ai sensi dell'articolo 19-bis".

Art. 3.

1. All'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"organizzato con cadenza annuale";

b) al comma 3, le parole da: ", il quale svolge" fino alla fine del comma sono soppresse;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per le attività di cattura previste dal presente articolo è consentito esclusivamente l'uso di mezzi ritenuti idonei dall'ISPRA";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita per esemplari appartenenti alle specie cacciabili, nonché per eventuali altre specie inserite tra le cacciabili con il regime di deroga di cui alla direttiva 79/409 dell'Unione europea. In tale caso la cattura può essere effettuata unicamente nei territori in cui è stato disposto il prelievo in deroga. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati";

e) al comma 5, le parole: "al comune" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia".

Art. 4.

1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi) - 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province e dalle federazioni ornitologiche riconosciute, nonché uccelli di specie domestiche di allevamento. E' altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari non appartenenti alle specie cacciabili purché ne sia certificata la provenienza da allevamento autorizzato e l'esemplare sia debitamente inanellato.

2. Ogni cacciatore può detenere un numero illimitato di richiami vivi provenienti da cattura di cui al precedente articolo 4 o nati e allevati in cattività. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura o dagli allevatori regolarmente abilitati, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. Le regioni emanano norme che disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento ogni cacciatore può utilizzare un numero di richiami vivi non superiore a quaranta.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione e per la realizzazione degli appostamenti fissi, che è rilasciata dalle province.

4. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate.

5. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante certificazione di provenienza, secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

6. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto previa presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire o di autocertificazione da parte del detentore circa la morte o la fuga del richiamo stesso.

7. È vietata la vendita, nonché il trasporto finalizzato alla vendita, degli uccelli da richiamo di cattura.

8. Gli impianti disciplinati dal presente articolo, salvo diverse disposizioni regionali, e comunque fatte salve le strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sottoposte a titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica purché utilizzate ad uso esclusivo dell'attività venatoria e dell'osservazione faunistica e siano realizzate in materiale ligneo e naturale".

Art. 5.

1. All'articolo 6 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2.-bis Il cacciatore che prepara trofei di capi dallo stesso abbattuti al fine della detenzione o altro uso personale non è soggetto ad alcuna autorizzazione;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 7 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nelle ambito delle funzioni di vigilanza, coordinamento e indirizzo ad esso assegnate l'ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e della biodiversità, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di coordinare l'attività degli osservatori regionali, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette all'ISPRA i dati provenienti dalle regioni inerenti i prelievi effettuati sul loro territorio che li elabora ai fini della definizione delle dinamiche di consistenza faunistica delle singole specie;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti: "5. Le regioni e le province autonome possono istituire, con legge, un Osservatorio regionale per la fauna selvatica quale organo scientifico e tecnico di ricerca per la realizzazione di studi concernenti la conservazione e la gestione della fauna e degli habitat nell'ambito del territorio di competenza. Le regioni confinanti possono altresì, d'intesa tra loro, costituire Osservatori interregionali. Negli Osservatori di cui al presente comma è garantita la partecipazione a livello gestionale di almeno un rappresentante dell'ISPRA e di rappresentanti di istituzioni scientifiche e universitarie aventi sede sul territorio regionale.

5-bis. Alla determinazione delle funzioni da attribuire agli Osservatori regionali, istituiti ai sensi del comma 6, provvedono le regioni e le province autonome ai sensi dei loro statuti.

5-ter. Le regioni e le province autonome possono stipulare con l'I-SPRA convenzioni, a titolo oneroso, per l'esercizio continuativo di attività di assistenza e supporto tecnico diverse dall'espressione dei pareri previsti dalla presente legge".

d) il comma 6 è abrogato;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Istituti regionali per la fauna selvatica".

Art. 7.

1. All'articolo 8 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente", sono inserite le seguenti: "da un rappresentante del Ministero del lavoro, della sanità e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico," le parole: "quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale" e le parole: ", da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione" fino alla fine sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "I componenti del comitato restano in carica quattro anni".

Art. 8.

1. L'articolo 9 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 9 - (Funzioni amministrative) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dalla normativa regionale. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, secondo quanto previsto dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che esse esercitano nel rispetto della presente legge. Le province esercitano altresì le funzioni eventualmente delegate con legge dalle rispettive regioni".

Art. 9.

1. All'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a gestione faunistica e a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla conservazione della fauna selvatica mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Gli indirizzi di gestione della fauna selvatica tengono conto delle diverse finalità degli istituti previsti dal comma 8 del presente articolo.

1-bis. I piani faunistici venatori per ciò che attiene la densità ottimale delle singole specie ne rilevano l'incidenza reciproca ai fini del corretto sviluppo della biodiversità, e ne realizzano la consistenza compatibile con le produzioni e le attività delle imprese agricole e il mantenimento delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche.

1-ter. I piani faunistici individuano le aree di particolare interesse faunistico venatorio che assumono rilevanza ai fini della pianificazione paesaggistica e urbanistica del territorio; in dette aree gli interventi edilizi, ad esclusione di quelli di preminente interesse pubblico, sono sottoposti ad una valutazione di incidenza regionale che ne verifichi l'assenza o la minimizzazione degli impatti sulla conservazione degli *habitat* e sulla loro fruizione venatoria";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel calcolo del territorio agro-silvo-pastorale devono essere preventivamente sottratti gli agglomerati urbani, i fabbricati la effettiva superficie delle principali vie di comunicazioni (nazionali, provinciali e comunali) e la superficie delle relative fasce di rispetto in cui è precluso l'esercizio venatorio ai sensi della presente legge per ragioni di sicurezza pubblica. In tali percentuali sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria ai fini della presente legge o per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le proprietà private che, ai sensi della presente legge, siano inibite all'attività venatoria";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica e del territorio destinato all'attività venatoria.

3-ter. In caso di inosservanza da parte delle regioni del termine di cui al comma 3-*bis*, le regioni, permanendo tale obbligo, integrano con il loro bilancio i fondi destinati all'indennizzo delle attività agricolo-zooteniche ed ittiche e risarciscono i danni prodotti alle infrastrutture ed alle proprietà pubbliche e private causati dalla fauna selvatica";

d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ricompresi nel territorio destinabile all'attività venatoria, dunque soggetti alla programmazione, i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in generale se non ricadenti, ad altro titolo, in aree soggette a regime di divieto venatorio";

e) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono un piano faunistico venatorio articolato per comprensori omogenei";

f) al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per l'esercizio delle forme di prelievo venatorio specialistico di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 12-*bis*".

g) al comma 8, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". In tali zone l'attività cinofila può essere svolta anche al di fuori dei periodi di cui all'articolo 18";

h) al comma 8, dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-*bis*) le modalità con cui, su autorizzazione delle province, previa acquisizione di parere dell'ISPRA o degli Osservatori regionali per la fauna selvatica, se istituiti, e d'intesa con gli organi di gestione dei parchi nazionali o regionali, possono essere esercitati l'addestramento dei cani da ferma, nonché l'esercizio della cinofilia senza sparo e al di fuori dei periodi di riproduzione degli animali selvatici";

i) al comma 8, lettera f), le parole: "del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici" sono sostituite dalle seguenti: "dell'indennizzo in favore degli imprenditori agricoli";

l) al comma 8, la lettera h) è sostituita dalle seguenti: "h) i criteri per l'autorizzazione degli appostamenti fissi;

h-*bis*) le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409CEE e 91/244CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le misure di conservazione degli *habitat* e delle specie stabilite dalle Regioni all'atto della loro individuazione o successivamente qualora ai fini della tutela dei valori ambientali in esse specificamente individuati sia necessario disciplinare limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria, anche per l'applicazione dei criteri minimi di conservazione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296";

m) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-*bis*. Nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA provvede alla revisione e all'aggiornamento dei criteri da adottare ai fini della pianificazione faunistico-venatoria";

n) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi del comma 14";

- o) al comma 16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", purché il territorio complessivamente inibito alla caccia non venga, in tal modo, a superare il 30 per cento del territorio regionale";
- p) il comma 17 è abrogato.

Art. 10.

1. All'articolo 11 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuato dalle regioni in base a criteri biogeografici secondo gli indirizzi forniti dall'ISPRA è considerato zona faunistica a sé stante";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di ripristinare l'integrità delle zoocenosi locali, nella zona faunistica delle Alpi è consentita la reintroduzione di specie autoctone previo parere favorevole dell'ISPRA".

Art. 11.

1. L'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:
" *Art. 12 - (Esercizio dell'attività venatoria) - 1.* L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo con l'espressa volontà di praticare la ricerca della fauna selvatica o di essere in attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva:

- a) nella zona faunistica delle Alpi;
- b) nel rimanente territorio.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età salvo quanto disposto dal successivo comma 9. Il

cacciatore deve essere munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale non inferiore ad un milione di euro per ogni sinistro, di cui 750.000 euro per ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di 150.000 euro per morte o invalidità permanente. Ai soli fini delle coperture assicurative le polizze di cui sopra coprono, con i medesimi massimali, le attività di controllo faunistico.

9. Chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età ed abbia superato l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio riceve, previo assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà, dalla questura competente per territorio un attestato di tirocinio nel quale, su indicazione dell'interessato, sono riportati i nominativi di massimo tre cacciatori titolari di licenza di caccia da almeno cinque anni.

10. Il tirocinante, in possesso di quanto richiesto dal comma 8, può esercitare l'attività venatoria purché accompagnato da un cacciatore indicato nell'attestato di tirocinio, non può acquistare o detenere armi e nei soli luoghi di caccia può utilizzare un fucile fornito in comodato dal cacciatore che lo accompagna. Al compimento del diciottesimo anno di età riceve la licenza di caccia a semplice istanza nella permanenza dei presupposti per il conseguimento della licenza di porto di fucile.

11. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali di cui al comma 8.

12. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

13. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

14. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, consegnato unitamente ad un foglio informativo in cui sono indicate norme inerenti il calendario regionale e provinciale ed altre eventuali norme regolamentari inerenti l'esercizio venatorio nell'ambito della provincia in cui è iscritto il cacciatore titolare del tesserino.

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è inserito il seguente: "*Art.12-bis - (Forme di prelievo venatorio specialistico) - 1.* Sono forme di prelievo venatorio specialistico:

a) la caccia di selezione agli ungulati;

- b) la caccia al cinghiale (sus scrofa) mediante battuta, braccata e girata;
- c) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;
- d) la caccia alle specie opportunistiche ed invasive;
- e) *la caccia in forma vagante con l'ausilio del cani da ferma;*
- f) la caccia con il falco;
- g) la caccia con l'arco;
- h) la caccia alla lepre con l'ausilio di cani da seguita.

2. Le province, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini anche su applicazione di norme regionali possono regolamentare l'esercizio delle singole forme di prelievo venatorio specialistico. La caccia di cui alla lettera f), qualora riguardi il prelievo di ungulati, ne segue le specifiche disposizioni".

Art. 13.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge n. 157 del 1992 le parole: "con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40" sono sostituite dalle seguenti: "dotato esclusivamente del caricatore omologato o catalogato".

Art. 14.

1. L'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "*Art. 14 - (Gestione programmata della caccia) - 1.* Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima sulla base dei limiti di flessibilità determinati, per tipologie di territori prevalenti, dal ministero delle politiche agricole.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, che è organizzato in comprensori secondo le

consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini che, tenuto conto dell'intera superficie agro-silvo-pastorale, hanno un numero di cacciatori iscritti inferiore all'indice di densità venatoria minima regionale, sono tenuti ad accogliere le domande di iscrizione dei cacciatori fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo i criteri di priorità stabiliti dalla regione.

6. Per l'esercizio dell'attività venatoria alla fauna stanziale, sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione di residenza venatoria e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione

7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alle regioni e alle province l'indice nazionale di densità venatoria minima. Le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quello comunicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma. Fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis dell'articolo 14, è consentito agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini ammettere cacciatori all'esercizio di singole forme di prelievo venatorio specialistico di cui all'articolo 12-bis determinando la relativa quota di ammissione.

9. Le regioni stabiliscono le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini. Le regioni possono indicare, ai fini della quota di partecipazione economica, i limiti massimi e minimi che possono essere applicati.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello na-

zionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. I rappresentanti degli enti locali sono nominati dall'amministrazione provinciale tra amministratori dei comuni territorialmente interessati.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la realizzazione di zone umide, di coltivazioni a perdere, di siepi e boschetti, di aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa agricola;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. L'organismo di gestione organizza attività formativa in collaborazione con le associazioni venatorie in favore dei cacciatori iscritti ed esercita le funzioni assegnate dal Prefetto o dal Presidente della regione nelle attività di controllo faunistico.

13. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini hanno natura di fondazione di diritto privato.

14. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Le province possono rilasciare autorizzazioni con validità per un massimo di cinque anni subordinate al pagamento di una tassa regionale ed al consenso del proprietario. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

15. L'appostamento temporaneo è consentito a condizione che non si produca modifica permanente di sito. Il riparo predisposto deve essere facilmente rimovibile e deve comunque essere rimosso al termine della giornata di caccia, salvo il consenso del proprietario del fondo. Non costituisce modifica di sito l'utilizzazione di residui colturali e di potatura presenti sul posto di caccia.

16. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

17. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. A partire dalla stagione venatoria 2009-2010 i calendari venatori regionali e delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

19. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 è inserito il seguente: "*Art. 14 -bis - (Mobilità per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria) - 1.* Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore, a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno, ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria ed ha altresì libero accesso su tutto il restante territorio nazionale per un massimo di venti giornate complessive per ogni annata venatoria secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

2. Il cacciatore che si avvale di tale facoltà di accesso ad ambiti territoriali di caccia fuori dalla regione di residenza è tenuto al versamento tramite bollettino postale su apposito conto corrente indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali della somma equivalente al 15 per cento della tassa di concessione governativa, nonché a comunicare le giornate agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o alla provincia in cui ritiene di recarsi per l'esercizio della mobilità venatoria a mezzo di fax, mail o lettera raccomandata da riceversi entro tre giorni antecedenti l'esercizio della mobilità. Gli ambiti territoriali di caccia sono, a tal fine, tenuti a pubblicizzare in ogni modo ritenuto utile, gli indirizzi anche telematici a cui inviare le prenotazioni.

3. Gli ambiti territoriali di caccia possono non accettare l'accesso dei cacciatori qualora il numero delle prenotazioni ricevute per l'esercizio della mobilità superi, per la singola giornata, la cifra corrispondente al 6 per cento del numero di cacciatori iscritti all'ATC o, se superiore, la cifra corrispondente al 5 per cento del numero derivante dall'applicazione, sul territorio dell'ambito territoriale di caccia medesimo, degli indici di densità minima nazionale. Le comunicazioni di mancata accettazione debbono essere inviate via fax o mail al cacciatore con quarantotto ore di anticipo rispetto all'inizio della giornata di caccia per la quale era stata inviata la prenotazione.

4. Le regioni possono disciplinare, sulla base di accordi stipulati in sede di conferenza dei presidenti delle regioni, le modalità di coordinamento organizzativo per l'esercizio della mobilità venatoria anche attraverso la realizzazione di un servizio nazionale di prenotazione.

5. Il Ministero delle politiche agricole destina le risorse di cui sopra a programmi di miglioramento territoriale finalizzato alla gestione faunistico-venatoria, nonché alla realizzazione ed al funzionamento del sistema nazionale di prenotazione qualora costituito".

Art. 16.

1. All'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fino alla data del raccolto anche per i frutteti specializzati";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Scaduto il termine di cui all'articolo 36, comma 5, fissato per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2009-2010, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. In ogni caso a decorrere dal 31 luglio 2011 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14".

Art. 17.

1. L'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 16 - (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) - 1 Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica

fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; tali concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento.

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le attività ed i servizi offerti dalle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie sono considerati attività agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

3. Le province per motivate ragioni gestionali e su richiesta dei gestori possono limitare l'accesso del pubblico alle aziende qualora insistano su aree liberamente accessibili da soggetti privi di specifico diritto.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

5. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 21, lettera n).

6. Nelle aziende, per le sole specie allevate oggetto di immissione la Provincia può autorizzare l'attività di prelievo fino ad un'ora dopo il tramonto".

Art. 18.

1. All'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La caccia di appostamento alla fauna migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Le regioni determinano gli orari di cui sopra secondo l'ora solare del lembo di territorio più a ovest della regione medesima".

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 sono inseriti i seguenti: "Art. 18 bis - (*Gestione degli ungulati selvatici*) - 1. La gestione degli ungulati selvatici presenti sul territorio nazionale è finalizzata alla conservazione e diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dagli strumenti di programmazione faunistica del territorio approvati dalla regioni, dalle

province e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il prelievo venatorio degli ungulati è regolamentato dalla regione nel rispetto delle indicazioni dell'ISPRA. Le specie, le modalità di prelievo, i limiti quantitativi, la scelta dei capi, i tempi di esecuzione sono proposti dagli organismi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini e dai concessionari delle aziende venatorie e sono autorizzati, previo parere dell'ISPRA, dall'amministrazione provinciale sulla base delle presenze censite in ogni unità territoriale di gestione nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria regionale e provinciale.

3. Il prelievo venatorio degli ungulati, con la eccezione del cinghiale (*Sus scrofa*), è consentito esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo è esercitato alla cerca o all'aspetto, senza l'uso di cani e con arma a canna rigata, di cui all'articolo 13, di calibro adeguato per la specie, munita di cannocchiale di mira o con l'arco. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva è effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata, utilizzando anche armi ad anima liscia di calibro non superiore al 12 o armi ad avancarica con munizioni a palla unica. Fermo restando il divieto dell'uso di cani per la caccia al camoscio è consentito l'uso dei cani per la caccia agli ungulati laddove rappresenta forma tradizionale di prelievo autorizzata dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modalità di prelievo venatorio degli ungulati si applicano anche agli interventi di controllo faunistico disposti all'interno delle aree precluse all'attività venatoria ai sensi della presente legge e della legge 394 del 1991.

5. I tempi previsti per la realizzazione dei piani di prelievo possono essere prorogati qualora non si raggiunga l'85 per cento del contingente numerico in essi previsti. Le amministrazioni provinciali possono autorizzare le forme prelievo venatorio specialistico di cui al presente articolo anche nei giorni di silenzio venatorio

6. Il prelievo degli ungulati è praticato da coloro che risultano in possesso di attestato di abilitazione rilasciato dalla Provincia o dagli organi direttivi delle aree protette secondo gli indirizzi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che si avvale, ai fini della determinazione dei percorsi didattici minimi, della determinazione delle materie oggetto di studio e delle caratteristiche delle prove d'esame per il conseguimento della suddetta abilitazione, del supporto tecnico dell'ISPRA.

7. I piani di prelievo regolamentano anche le attività di recupero degli animali feriti e l'utilizzo dei cani addestrati a tale fine.

Art. 18-ter - (Caccia alle specie opportunistiche ed invasive) - 1. Sono definite specie opportunistiche ed invasive le specie di fauna selvatica per le quali è consentito il prelievo venatorio ai sensi della presente legge e di cui sia dimostrato l'effetto negativo su altre specie, con particolare riferimento a quelle tutelate, in presenza di elevata densità di popolazione.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA redige l'elenco di cui al comma 1".

Art. 20.

1. All'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, il comma 3 è abrogato.

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, è inserito il seguente: "*Art. 19.0-bis. - (Controllo faunistico) - 1.* Il controllo faunistico è l'attività di contenimento numerico, di allontanamento e di eradicazione effettuata sulla fauna selvatica che si rende necessaria per il soddisfacimento di un primario interesse pubblico.

2. Sono fattispecie di controllo faunistico:

a) il controllo, l'allontanamento e l'eradicazione di specie di fauna presenti in aree dove rappresentino un concreto pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale;

b) il contenimento e l'allontanamento di specie che per eccessiva densità o per incompatibilità comportino una continuità di danni, documentata e dimostrabile anche come probabilità per il futuro, alle colture ed alle infrastrutture asservite alla produzione agricola o ad altre attività economiche;

c) Il contenimento, l'eradicazione o l'allontanamento di specie animali che per la loro presenza in densità eccessive provocano danni alla naturale rinnovazione delle risorse forestali, agli assetti idrogeologici e idrologici ed all'equilibrato sviluppo delle specie vegetali e animali. Rientrano nella fattispecie gli interventi necessari per la tutela di aree ed *habitat* naturali protetti dalla legge o dalle direttive europee comprese le aree naturali protette;

d) La cattura o l'abbattimento di singoli animali selvatici la cui presenza rappresenti un pericolo grave e concreto per l'incolumità e la salute delle persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o di diversa specie;

3. Il controllo faunistico si realizza con i mezzi e le azioni idonei a realizzare gli obiettivi che ne costituiscono il presupposto in base ai principi di efficacia ed economicità delle modalità di attuazione perseguendo il minimo impatto ecologico.

4. Il controllo faunistico si attua, ordinariamente, con le seguenti modalità;

a) allontanamento con strumenti sonori e visivi;

b) cattura con gabbie, reti ed altri mezzi idonei;

c) abbattimento con fucile e carabina anche con l'ausilio di ausiliari di caccia;

d) ogni altra azione idonea e necessaria;

5. Il controllo faunistico è disposto dal prefetto o dal presidente della regione che hanno competenza sui territori per i quali l'intervento è richiesto:

- a) dalla provincia;
- b) dagli organismi di gestione delle aree protette;
- c) dalle comunità montane;
- d) dalle associazioni agricole;
- e) dagli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini;
- f) dalle aziende sanitarie locali e da altre autorità poste a tutela della salute, della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;
- g) dall'ISPRA e dalle istituzioni scientifiche universitarie;

6. La richiesta deve essere motivata e può contenere una proposta del tipo di intervento richiesto.

7. Il controllo faunistico viene disposto con ordinanza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'ordinanza reca un piano di intervento che prevede:

- a) il termine di inizio e di fine delle attività di controllo;
- b) i presupposti e le motivazioni, anche con l'ausilio di pareri di esperti o elementi conoscitivi assunti dall'attività di pubbliche amministrazioni ed autorità;
- c) l'indicazione delle specie oggetto dell'intervento e un piano articolato delle quantità di animali che debbono essere catturati o abbattuti qualora il piano non preveda il semplice allontanamento degli animali;
- d) le attività consentite, i mezzi che possono essere utilizzati e i soggetti attuatori degli interventi;
- e) le attività di monitoraggio e di analisi finale delle attività;
- f) il soggetto responsabile e delegato alla conduzione ed al coordinamento degli interventi.

8. L'autorità che procede ad autorizzare il piano di intervento è tenuta ad acquisire il parere dell'ISPRA qualora le attività in esso previste si protraggano per oltre sette giorni anche non consecutivi.

9. Le attività di controllo faunistico sono esercitate, secondo le modalità proposte dall'ente di gestione, su indicazione della autorità che le ha disposte di norma:

- a) dai proprietari o conduttori di fondi agricoli purché imprenditori agricoli o coltivatori diretti se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;
- b) da cittadini in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 5 con particolare riguardo, in ordine alla preferenza, ai titoli di abilitazione ed alla residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del Piano;
- c) da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria in possesso del titolo di abilitazione venatoria dei quali la Prefettura tiene apposito elenco.

10. I soggetti attuatori gli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di controllo e secondo le indicazioni del soggetto responsabile e delegato di cui all'articolo precedente.

11. Gli ambiti territoriali di caccia sono tenuti a redigere l'elenco dei cacciatori ad essi iscritti che si rendono disponibili per le attività di controllo specificandone il comune di residenza anagrafica e i titoli di abilitazione venatoria rilasciati dalla competenti autorità compresi gli enti parco nazionali e regionali.

12. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini, gli organismi di gestione delle aree protette sono autorizzati ad acquistare e detenere gabbie e reti ed altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi e finalizzate unicamente alle attività di controllo faunistico.

13. Le assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile previste per l'esercizio dell'attività venatoria estendono la loro copertura assicurativa anche all'esercizio, da parte dei contraenti il contratto di polizza, delle attività di controllo faunistico anche qualora non siano esercitate con mezzi tipici dell'attività venatoria.

14. Le funzioni svolte dagli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini sono svolte, nelle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1992 dai rispettivi organi di gestione salva la possibilità di convenzioni con gli ATC e CA confinanti con il territorio delle aree protette. Gli organi di gestione delle aree protette possono richiedere ai cacciatori un contributo economico per l'esercizio del controllo faunistico degli ungulati sul loro territorio rapportato alle singole tipologie di capi assegnati.

15. Di norma agli operatori di cui all'articolo 6 non è dovuto alcun compenso, per i soggetti di cui alla lettera b) l'attività è esercitabile nei normali orari di lavoro. Qualora le attività di controllo abbiano oggetto specie cacciabili all'operatore può essere riconosciuta la selvaggina abbattuta nelle attività di controllo.

16. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

17. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

18. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli isti-

tuti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

19. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

20. La regione può disporre, con legge propria e previa intesa con il Governo, l'esercizio del prelievo in deroga.

21. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'ISPRA, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.

Art. 22.

1. All'articolo 21, comma 1, della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "31 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti : "31 gennaio 2010";

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione delle forme di prelievo venatorio specialistico di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 12-bis";

c) dopo la lettera g), è inserita la seguente: "g-bis) fermi i divieti posti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali";

d) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) cacciare sparando da veicoli di ogni genere e da natanti spinti da motore o da aeromobili";

e) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che la caccia da appostamento, salvo che nelle aziende agrituristiche venatorie e faunistico venatorie sulle specie oggetto di immissione ad opera delle aziende stesse, nonchè per le forme di prelievo venatorio specialistico di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 12-bis".

f) la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume, salvo

che nelle aziende agrituristiche e faunistico venatorie sulle specie oggetto di immissione ad opera delle aziende stesse";

g) la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) usare richiami vivi e zimbelli, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5, salvo che per l'anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento";

h) la lettera u) è sostituita dalla seguente: "u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette non provenienti da allevamento; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre, cerbottane o fionde";

i) la lettera z) è sostituita dalla seguente: "z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, ad eccezione di quelle autorizzate per i piani ed interventi di controllo";

l) la lettera bb) è sostituita dalla seguente: "bb) vendere, detenere o trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*)";

m) dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente: "ff-bis) il disturbo e l'allontanamento intenzionali della fauna selvatica salvo che siano disposti ai sensi del precedente articolo 19 o da altra pubblica autorità competente per territorio al fine della tutela delle produzioni agricole, ittiche e zootecniche, dei beni architettonici e ambientali, della salute pubblica e della pubblica incolumità".

2. Il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

3-bis. E' vietata la detenzione di munizione spezzata nell'esercizio delle forme di prelievo venatorio specialistico di cui ai commi a), b) e d) qualora autorizzate nei giorni di silenzio venatorio".

Art. 23.

1. All'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti: "4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito l'ISPRA, determina i programmi degli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e le modalità di svolgimento degli stessi.

4-bis. Sono abilitazioni riconosciute in tutto il territorio nazionale:

- a) la licenza di porto di fucile ad uso caccia;
- b) l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati;
- c) l'abilitazione all'esercizio del controllo faunistico nelle aree protette rilasciate dagli organi di gestione delle stesse.

4-ter. Sono considerate abilitazioni riconosciute in tutto il territorio nazionale le abilitazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) rilasciate dagli enti competenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quater. Le regioni sulla base delle indicazioni del ministero delle risorse agricole e forestali, stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:";

- b) il comma 6 è abrogato;
- c) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Le norme del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, all'attestato di tirocinio".

Art. 24.

1. All'articolo 23, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La tassa può essere ridotta fino al 50 per cento per coloro che hanno superato il sessantanovesimo anno di età. Le regioni destinano l'intero importo derivante dalle tasse di concessione regionale alla gestione faunistica e venatoria ed alle attività di cui alla presente legge".

Art. 25.

1. All'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno 2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di 5 euro alla tassa prevista dal citato articolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni".

Art. 26.

1. All'articolo 25 della legge n. 157 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria restano ferme le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, previsto dagli articoli 302, 303 e 304 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 set-

tembre 2005, n. 209. Il fondo di cui al presente comma è utilizzato nei seguenti casi:"

Art. 27.

1. All'articolo 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992, dopo le parole: "da quella protetta", sono inserite le seguenti: "dalle forme inselvatichite del piccione domestico, dalla nutria e dalle altre specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione Palearctica, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo di cui all'articolo 2, comma 2),".

Art. 28.

1. L'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 27 - (Vigilanza venatoria) - 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi in dotazione nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi suddette sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 ed alle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4".

Art. 29.

1. All'articolo 28 della legge n. 157 del 1992 il comma 6 è abrogato.

Art. 30.

1. All'articolo 29 della legge n. 157 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli agenti di cui al comma 1 possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 29, anche fuori dall'orario di servizio".

Art. 31.

1. All'articolo 31 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 619,74 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate e per chi, deliberatamente, disturba la fauna selvatica; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258,22 a euro 1.549,37";

c) dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 619,74 per l'inadempimento di ciascuna

delle prescrizioni di cui comma 2 dell'articolo 14-*bis*. La medesima sanzione si applica a chi nell'esercizio della mobilità consentita per il prelievo della fauna migratoria dal medesimo articolo 14-*bis* esercita diverse attività venatorie".

Art. 32.

1. All'articolo 34 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il riconoscimento ha durata triennale".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali: Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia – Italcaccia, già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Art. 33.

1. All'articolo 36 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: " legge 27 dicembre 1977, n. 968," sono inserite le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 2009-2010";

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 34.

1. L'articolo 37 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 37 - (Disposizioni finali e transitorie) - *I*. All'articolo 10, comma 1, della legge 22 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ", il pascolo e la caccia" sono sostituite dalle seguenti "e il pascolo";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Gli enti preposti alla tutela delle zone boscate percorse dal suolo precisano nelle relazioni sugli episodi relativi agli incendi la sussistenza del divieto di praticare la caccia.";

c) il comma 4 è abrogato.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

4. I piani faunistici venatori provinciali e regionali redatti ai sensi della legislazione vigente all'entrata in vigore della presente legge nonché i regolamenti fondati su tali piani restano in vigore fino alla loro scadenza ferma restando la possibilità di modifiche finalizzate al mero recepimento di disposizioni della presente legge".

Art. 35.

1. Nella legge n. 157 del 1992, le parole: "Istituto superiore per la fauna selvatica" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 marzo 2009

36^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***indi del Vice Presidente***SANTINI***La seduta inizia alle ore 13,45.**IN SEDE CONSULTIVA***Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2008) 704 def.) (n. 27)**(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore sull'Atto comunitario n. 27, senatore VETRELLA (*PdL*), fa rilevare preliminarmente, che le agenzie di rating del credito emettono pareri sul merito di credito che aiutano a superare l'asimmetria informativa tra coloro che emettono strumenti di debito e coloro che investono in tali strumenti, fornendo pareri indipendenti sulla probabilità di inadempimento o le perdite previste di società, amministrazioni ed un'ampia gamma di strumenti finanziari. Questi pareri, o rating, vengono utilizzati da investitori, mutuatari, emittenti e amministrazioni e svolgono pertanto un ruolo di orientamento fondamentale sui mercati finanziari.

Tali agenzie sono soggette a varie direttive sui servizi finanziari, in particolare alla direttiva sugli abusi di mercato (direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003) e alla direttiva sui requisiti patrimoniali.

Attualmente, quelle attive nell'Unione europea applicano su base volontaria il codice di condotta della International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), e sono soggette a una valutazione annuale da parte del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).

È opinione largamente diffusa – continua il relatore – che le agenzie di rating del credito abbiano contribuito in modo rilevante alle turbolenze dei mercati sottostimando il rischio di credito degli strumenti finanziari

strutturati, attribuendo quasi sempre il rating massimo ai cosiddetti subprime e quindi sottovalutando palesemente i rischi inerenti a tali strumenti. Inoltre, quando le condizioni dei mercati sono peggiorate, le agenzie non sono state in grado di adattare con la necessaria rapidità i loro rating.

La crisi finanziaria ha portato allo scoperto le carenze dei metodi e modelli utilizzati dalle agenzie di rating del credito; carenze dovute in buona misura al carattere oligopolistico del mercato entro cui le suddette agenzie operano e alla conseguente mancanza di incentivi a competere sulla qualità dei rating prodotti. A tali carenze si è spesso accompagnato un difetto di comunicazione tra le agenzie e gli utenti dei rating e contesti entro i quali era possibile ipotizzare conflitti di interesse nell'attività di rating.

Nell'ottobre del 2007, il Consiglio ECOFIN – ricorda il relatore – ha concordato una sorta di tabella di marcia per affrontare efficacemente la crisi del mercato finanziario, che includeva la proposta di valutare il ruolo svolto dalle agenzie di rating e porre rimedio alle eventuali carenze rilevate. Al termine delle procedure di consultazione svolte all'uopo dalla Commissione europea, è emerso con evidenza come il modello basato sull'adesione volontaria al codice della IOSCO non costituisce una soluzione adeguata alle carenze strutturali del settore; tanto più che il codice stesso indica espressamente che le agenzie di rating del credito dovrebbero obbedire alle leggi e alle regolamentazioni dei paesi in cui operano. Negli USA, dove hanno sede le imprese madri della maggior parte delle agenzie di rating del credito che esercitano attività significative in territorio UE, le agenzie stesse sono soggette a regolamentazione e vigilanza dall'estate del 2007, quando è entrato in vigore il Credit Rating Agency Reform Act. Data la natura mondiale dell'attività di rating, appare necessario creare condizioni operative uniformi nell'UE e negli USA, istituendo perciò all'interno dell'Unione un quadro regolamentare comparabile a quello applicato negli Stati Uniti e basato sugli stessi principi.

Il relatore fa, quindi, presente, alla luce delle priorità individuate dalla Commissione europea nel suo Piano di ripresa economica, approvato dal Consiglio europeo di dicembre scorso, come la proposta di regolamento sia volta a garantire che le agenzie rispettino maggiormente, in tutta l'Unione europea, delle norme trasparenti di indipendenza e qualità, perseguendo quattro obiettivi fondamentali: garantire che le agenzie di rating del credito prevenzano l'insorgere di conflitti di interessi nel processo di rating o almeno li gestiscano adeguatamente; migliorare la qualità delle metodologie utilizzate dalle agenzie di rating del credito e la qualità del rating; migliorare la trasparenza fissando obblighi di comunicazione delle informazioni in capo alle agenzie di rating del credito; garantire un quadro di registrazione e vigilanza efficiente.

Per la realizzazione del primo obiettivo, la proposta di regolamento prevede, all'articolo 5 del Titolo II, misure di rafforzamento della sorveglianza esterna sulle agenzie di rating tramite la disciplina interna, attribuendo ai membri indipendenti non esecutivi (almeno tre) del Consiglio

di amministrazione o di sorveglianza delle agenzie compiti specifici per assicurare un controllo efficace. L'incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ha una durata prefissata non superiore a cinque anni e non è rinnovabile. Le agenzie debbono inoltre rendere pubblici i conflitti di interesse in modo tempestivo, completo, chiaro, conciso, specifico ed evidente, e registrare tutti i fattori che minacciano in modo significativo l'indipendenza dell'agenzia o dei suoi dipendenti partecipanti al processo di rating. Esse debbono limitare le loro attività al rating e alle operazioni collegate, escludendo i servizi di consulenza.

Le agenzie debbono inoltre disporre di politiche e procedure interne adeguate per proteggere dal conflitto di interesse i dipendenti che partecipano al rating e garantire costantemente la qualità, integrità e completezza del processo di rating e di revisione. Debbono pertanto allocare alla loro attività di rating un numero sufficiente di dipendenti dotati di conoscenze appropriate (vedi sezione C Allegato I) e prendere disposizioni adeguate in materia di rotazione per gli analisti e le persone che approvano i rating (articolo 6).

Per quanto concerne la qualità del rating (articolo 7), le agenzie sono tenute a pubblicizzare le metodologie, i modelli e le principali ipotesi da esse utilizzate, e ad aggiornare e sottoporre a periodica revisione i metodi. In caso di modifica della metodologia seguita, l'agenzia deve comunicare immediatamente quali rating saranno probabilmente influenzati da tale modifica, e adeguarli immediatamente. I rating vanno inoltre continuamente rivisti e aggiornati, in modo da mantenerli al passo con le variazioni delle condizioni finanziarie. Ciò dovrebbe impedire alle agenzie di rating di concentrare sforzi e risorse sul solo rating iniziale, a detrimento della successiva attività di monitoraggio.

Il relatore osserva, inoltre, che in tema di comunicazione e trasparenza (articoli 8-11), la proposta di regolamento obbliga le agenzie a comunicare i rating su base non selettiva e in modo tempestivo, a meno che i rating siano distribuiti soltanto previo abbonamento. Prescrive inoltre l'uso di una diversa categoria di rating per gli strumenti finanziari strutturati o la comunicazione di informazioni aggiuntive sulle loro caratteristiche di rischio, anche al fine di consentire agli investitori di distinguere chiaramente tra rating dei prodotti strutturati e rating dei prodotti tradizionali (imprese, fondi sovrani). Viene inoltre previsto l'obbligo per le agenzie di pubblicare una relazione di trasparenza annuale e di conservare una documentazione circa le loro attività.

Per quanto concerne infine il quadro di registrazione e vigilanza, la proposta prevede che le agenzie di rating del credito i cui rating sono utilizzati a fini regolamentari da parte di istituti finanziari siano soggette ad obbligo di registrazione preliminare. Viene individuato un registro centrale unico presso il CESR che include le informazioni sui loro risultati passati e sulle loro attività di rating passate, ma la responsabilità per la registrazione e la vigilanza dell'agenzia resta in capo all'autorità competente dello Stato membro d'origine, mentre al CESR spetta il diritto di espri-

mere il proprio parere sulla concessione o la revoca della registrazione. Per assicurare infine una vigilanza efficace, la proposta impone forme specifiche di collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri, volte a promuovere una cultura di vigilanza comune. Essa prevede inoltre una collaborazione rafforzata in caso di gruppi di agenzie di rating del credito, attraverso il coordinamento delle attività di vigilanza da parte del facilitatore, e uno scambio di informazioni costante con i paesi non appartenenti alla UE.

Soffermandosi sui profili di sussidiarietà e proporzionalità, il relatore evidenzia che la scelta di un quadro legislativo europeo è resa necessaria e opportuna dal carattere mondiale delle attività delle agenzie di rating del credito. I rating emessi da una agenzia avente sede in uno Stato membro sono utilizzati e considerati affidabili dai partecipanti al mercato di tutta l'UE. I fallimenti e la mancanza di un quadro di regolamentazione per le agenzie di rating in uno Stato membro specifico, o la mancata armonizzazione delle misure adottate dai vari Stati membri, potrebbero influire negativamente sui partecipanti al mercato e i mercati finanziari di tutta l'Unione, e indebolire la posizione dell'UE rispetto a regimi importanti di altri Paesi, in primis gli Stati Uniti. Per proteggere gli investitori e i mercati da possibili carenze appare pertanto necessario disporre di norme solide applicabili in tutta l'UE.

Il regolamento proposto appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto assume come oggetto non tutte le agenzie di rating del credito, bensì soltanto quelle i cui rating sono utilizzati a fini regolamentari da istituti finanziari, vale a dire quelle con impatto potenzialmente elevato sul sistema finanziario.

Avuto riguardo all'iter legislativo comunitario, il relatore informa che la proposta di direttiva è attualmente all'esame della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, che prevede di licenziare la sua relazione entro il 31 marzo. Il relatore, Jean-Paul Gauzès (PPE), ha depositato in data 13 gennaio un progetto di relazione che contiene 90 ipotesi emendative (cui vanno sommate ulteriori 360, presentate dagli altri membri della Commissione), alcune delle quali di carattere sostanziale.

Secondo il relatore, la proposta di regolamento appare nel complesso soddisfacente, ma registra carenze evidenti per quanto concerne la scelta della modalità di registrazione e vigilanza, a proposito della quale, seppur per comprensibili motivazioni istituzionali e con la finalità evidente di mantenere margini di autonomia all'azione degli Stati membri e delle rispettive autorità di regolamentazione, la Commissione europea suggerisce una procedura eccessivamente complessa.

Il relatore mette, quindi, in risalto la circostanza per cui il regolamento, essendo stati presentati già 450 emendamenti, potrà subire modifiche sostanziali ad oggi non note. Conseguentemente, la sua relazione deve necessariamente limitarsi a descrivere il testo del regolamento pervenuto.

Più nel dettaglio, ad avviso del relatore, va tenuto conto del fatto che le agenzie di rating sono in numero assai limitato e dispongono di un set-

tore di attività di portata mondiale, e che le diverse sedi principali sorgono, nella maggior parte dei casi, al di fuori della Comunità. Ciò solleva diverse questioni, in primo luogo con riferimento all'efficacia di una regolamentazione strettamente europea, che andrà pertanto accompagnata da un incremento degli sforzi in vista di un'armonizzazione delle basi regolamentari di tutti gli Stati coinvolti.

Suscita anche qualche perplessità il fatto che la prevenzione del conflitto di interessi sia basata su membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, con una attività di fatto tutta interna alle agenzie stesse.

Inoltre il problema delle metodologie da esse adottate dovrebbe richiedere anche tecniche a campione di valutazione comparativa, effettuata in modo indipendente da un ente europeo ad esempio di analisi statistiche.

La regolamentazione europea deve soprattutto centralizzare la responsabilità della registrazione e della vigilanza, stabilendo al contempo una buona cooperazione fra le autorità europee di regolamentazione e le autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, secondo il relatore, sarebbe opportuno che il CESR diventi il fulcro, e non solo il terminale, dell'attuazione della regolamentazione.

Inoltre, alla luce dell'importanza rivestita dal rating, ad avviso del relatore, sarebbe auspicabile che il campo di applicazione della proposta legislativa non sia limitato agli utilizzi del rating a fini regolamentari, ma si estenda a qualsivoglia emissione di valutazioni, con la sola eccezione delle esclusioni esplicite contenute nel regolamento.

Infine, in attesa di norme armonizzate a livello mondiale e di un generale incremento quantitativo e qualitativo dal rating da parte di agenzie stabilite nella Comunità e soggette alla regolamentazione europea, potrebbero essere ritenute utilizzabili le valutazioni emesse da agenzie di rating non soggette alla regolamentazione europea, laddove tali valutazioni siano confermate e assunte a proprio carico da parte di un'agenzia stabilita nell'Unione europea, la quale ne deterrà la responsabilità e certificherà che l'agenzia che ha emesso la valutazione è soggetta a una regolamentazione equivalente a quella comunitaria.

Ulteriori modifiche, di carattere meno radicale ma comunque rilevanti, riguardano – prosegue il relatore – la nomina di un vero e proprio responsabile per l'osservanza del regolamento da parte di ogni agenzia di rating, e l'obbligo, per le agenzie stesse, di separare, sul piano giuridico come su quello operativo, le proprie attività di rating dai servizi ausiliari.

Il relatore informa, inoltre, che in sede di Consiglio, il lavoro effettuato a livello di Comitati tecnici e il primo dibattito a livello politico hanno portato a una sostanziale convergenza (seppur con talune posizioni differenziate) su un testo di compromesso che differisce significativamente e in più punti dalla proposta della Commissione, e che converge solo in parte con gli orientamenti preliminari emersi in sede di Parlamento europeo.

Più nel dettaglio, il testo di compromesso: restringe notevolmente il campo di applicazione del regolamento, attraverso un ampliamento delle fattispecie escluse; prevede un periodo transitorio di dodici mesi prima

della piena entrata in vigore del regolamento (esteso fino a 24 mesi per taluni aspetti); introduce norme sull'outsourcing da parte delle agenzie di rating di determinate funzioni; prevede un rapporto più equilibrato tra CCSR e autorità nazionali, fondato essenzialmente su un principio di corresponsabilità.

Tra gli altri temi che talune delegazioni ritengono rilevanti e sui quali sono state suggerite modifiche, particolare rilievo assume la questione dei rating emessi in Paesi terzi, per i quali taluni Stati membri auspicherebbero una regolamentazione specifica.

Al termine della sua illustrazione, il relatore informa che, sul testo di compromesso, approvato dal COREPER nei giorni scorsi, si è espressa anche la Commissione europea, con una dichiarazione nella quale accoglie con favore i progressi realizzati in sede di Consiglio, pur avendo perplessità sulle misure riguardanti il campo di applicazione, il trattamento dei rating provenienti da Paesi terzi e il periodo transitorio. Con particolare riferimento ai rating da Paesi terzi, è necessario trovare una soluzione che li renda utilizzabili nella Comunità europea, assicurando al tempo stesso che la formulazione dei rating segua criteri rigorosi almeno quanto quelli previsti per le agenzie degli Stati membri.

Il PRESIDENTE, dopo essersi congratulato con il relatore per l'ampia e circostanziata illustrazione, dichiara aperta la discussione generale.

Dopo un breve intervento del senatore LUSI (*PD*), il quale dichiara di riconoscersi sostanzialmente nella relazione testé svolta, segue una ulteriore precisazione del relatore VETRELLA (*PdL*), il quale richiama l'attenzione dei commissari sul possibile rischio che il parere elaborato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea possa risultare poco incisivo dal momento che sull'atto comunitario in titolo, gravano, come già evidenziato, numerosi emendamenti che potrebbero essere suscettibili di modificare radicalmente l'impianto della proposta. Sotto tale ultimo profilo, si interroga sull'opportunità che, nell'ambito dello stesso parere della Commissione, possano essere espresse valutazioni anche in merito ai vari emendamenti predisposti dal Parlamento europeo.

Secondo il senatore FLERES (*PdL*), nulla vieta, al riguardo, che la Commissione esprima un parere articolato e dettagliato, che si soffermi anche sulle questioni sollevate dalle proposte modificative della Commissione economica del Parlamento europeo.

Il presidente SANTINI evidenzia l'opportunità che la 14^a Commissione si pronunci quanto prima su tale proposta comunitaria, concentrando la propria attenzione sui suoi punti-cardine, indipendentemente dagli emendamenti formulati nell'ambito del Parlamento europeo.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), nel ribadire la condivisione di massima della relazione svolta dal senatore Vetrella, ritiene un fatto posi-

tivo che la Commissione possa esprimere un indirizzo, soprattutto nei riguardi del Governo italiano, su di un testo comunitario prima ancora che esso venga modificato dalla competente Commissione di merito dell'Europarlamento.

Segue un ulteriore commento del senatore FLERES (*PdL*) ed, infine, l'invito del presidente SANTINI al relatore a redigere, per la prossima seduta, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Interviene, per ultima, la senatrice SOLIANI (*PD*) sull'ordine dei lavori, per richiamare l'attenzione dei membri della Commissione sulla risoluzione, approvata nella giornata di ieri, 10 marzo 2009, dal Parlamento europeo sul tema «Garantire la qualità degli alimenti – armonizzazione e reciproco riconoscimento delle norme».

Poiché, in tale risoluzione, viene, tra l'altro, sottolineata la necessità di istituire un'Agenzia europea per la qualità dei prodotti che collabori strettamente con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma, risulterebbe utile ed interessante conoscere, su tale specifico punto, la posizione del Governo italiano.

Replica il presidente SANTINI, il quale reputa del tutto condivisibile la suddetta richiesta, che trasmetterà alla Presidente Boldi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA PARTECIPAZIONE DEL SENATORE LUSI ALLA RIUNIONE DEL COMITATO INTERPARLAMENTARE CON I PARLAMENTI NAZIONALI SU «LA POLITICA DI COESIONE DOPO IL 2013», TENUTASI A BRUXELLES L'11 FEBBRAIO 2009

La PRESIDENTE dà conto della partecipazione del senatore Lusi, membro della Commissione politiche dell'Unione europea e Vice presidente della Commissione bilancio, alla riunione, organizzata dalla Commissione Sviluppo regionale del Parlamento europeo, tenutasi a Bruxelles l'11 febbraio 2009 ed avente per tema «La politica di coesione dopo il 2013». A tale riunione ha preso parte, peraltro, per la Camera dei deputati, l'onorevole Gaspare Giudice, Vice Presidente della Commissione bilancio.

I vari partecipanti alla riunione hanno concentrato la loro attenzione sui profili generali della politica di coesione comunitaria, sottolineando come tale politica abbia, fin dalle sue origini, dato priorità alle regioni meno sviluppate dell'Unione, contribuendo, in tal modo, a stabilizzare le rispettive economie.

Tale linea direttrice dovrebbe essere confermata, secondo molti oratori, anche per il futuro, continuando a fare di questa politica un utile strumento per affrontare sia le sfide «tradizionali» – disparità regionali in materia di innovazione e nuove tecnologie, convergenza in materia di educazione e diminuzione delle diversità intraregionali – che quelle che possono

essere considerate le «nuove» sfide dell'Unione: immigrazione e cambiamenti demografici, mutamenti climatici, energia, invecchiamento della popolazione e competizione proveniente dalle economie emergenti.

A tale riguardo, il senatore Lusi ha messo in evidenza come la politica di coesione possa dare un contenuto preciso e concreto agli obiettivi di occupazione e crescita della Strategia di Lisbona «rinnovata». Non è un caso, sotto tale profilo, che i fondi strutturali rappresentano una componente fondamentale anche del piano europeo di rilancio economico e di superamento della grave crisi mondiale dei mercati finanziari.

Avuto riguardo al tema delle sinergie della politica di coesione, vari partecipanti hanno messo l'accento sulla natura orizzontale di tale politica, auspicando un suo più articolato coordinamento con le altre misure comunitarie di impatto territoriale, quali quelle concernenti i trasporti, l'ambiente, l'agricoltura, l'energia e la ricerca.

Da più parti sono state richiamate le «parole chiave» del nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione, ovvero «governance» e «partnership», che dovranno rappresentare il paradigma attraverso il quale avvicinare gli attori privati ai fondi strutturali predisposti in ambito comunitario, nonché ai nuovi strumenti finanziari messi a disposizione per gli Stati membri attraverso la cooperazione della Banca Europea per gli Investimenti.

Nel corso della riunione sono state, infine, sottolineate le necessità di mettere in pratica il concetto di «coesione territoriale», puntando sulla cooperazione *cross-border*, nonché di semplificare e rendere più flessibili le procedure che riguardano la politica di coesione, senza che questa perda di trasparenza.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 11 marzo 2009

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giorgio Gobbi, direttore del servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, accompagnato dal dottor Marcello Bofondi, funzionario del Servizio studi di struttura economica del medesimo organismo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Banca d'Italia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 marzo scorso.

Il presidente DIVINA introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor GOBBI illustra un documento scritto che consegna alla Commissione, soffermandosi sul funzionamento dei servizi di intermediazione bancaria e dando altresì conto dell'evoluzione della crisi finanziaria internazionale.

Al riguardo, specifica che la crisi, che ha avuto origine nel settore dei mutui immobiliari ad alto rischio estremamente diffusi nell'economia statunitense, si è propagata al sistema creditizio e, successivamente, all'intero sistema produttivo. Evidenzia poi le crescenti difficoltà di provvista delle banche italiane, a causa del venir meno dei principali canali di finanziamento nei mercati esteri.

Passa quindi a esaminare le variazioni dei tassi ufficiali d'interesse, nell'ambito della politica monetaria attuata dalla Banca centrale europea, richiamandone i principali effetti sui flussi finanziari alle famiglie e alle imprese nonché all'interno del mercato interbancario.

Analizza poi in dettaglio le varie componenti che determinano i costi dei prestiti bancari, ponendo l'accento sull'importanza del tasso di insolvenza sui mutui già concessi che si prevede di riscontrare nel 2009.

Successivamente concentra la propria attenzione sulla formazione del costo di gestione dei depositi in conto corrente, specificando che tale contratto assume particolare rilevanza per la complessiva quantificazione dei costi dei servizi bancari e richiamando altresì l'attività di vigilanza posta in essere dalla Banca d'Italia a tutela dei consumatori per garantire la trasparenza nei contratti bancari. Dopo aver rammentato i risultati delle indagini conoscitive svolte dall'Istituto nel 2004 e nel 2007 per verificare il costo medio di gestione dei conti correnti, evidenzia in generale gli elementi di inefficienza attualmente presenti in tale segmento del mercato bancario, con un aumento dei costi a carico dei consumatori, i quali non sono sempre posti in grado di scegliere la formula contrattuale ad essi più conveniente.

Conclude la propria esposizione preannunciando che la Banca d'Italia intende procedere ad un aggiornamento della normativa secondaria sulla trasparenza bancaria, con l'obiettivo di promuovere la semplificazione e la standardizzazione delle informazioni che gli intermediari saranno tenuti a fornire ai loro clienti, in modo da accrescere i livelli di tutela dei consumatori.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*) chiede se la circostanza che il capitale della Banca d'Italia sia interamente detenuto da istituti di credito privati possa rappresentare una minaccia concreta ai canoni d'imparzialità e d'indipendenza ai quali dovrebbe ispirarsi l'Istituto nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Il dottor GOBBI, dopo aver richiamato le ragioni storiche che hanno condotto all'attuale situazione, dichiara che l'individuazione di una procedura di dismissione della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca d'Italia postula preliminarmente la definizione di criteri rigorosi per determinare il valore da attribuire alle quote di capitale detenute dalle banche.

Ribadisce comunque la massima imparzialità ed autonomia dell'Istituto nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) chiede quali siano i poteri d'intervento della Banca d'Italia nei casi in cui un istituto di credito rifiuti l'erogazione di mutui a tasso fisso alle famiglie che ne facciano richiesta. In secondo luogo, chiede di dar conto delle iniziative assunte dalla Banca d'Italia per prevenire il rischio che la riduzione dei tassi di riferimento ai quali sono indicizzati i mutui stipulati a tasso variabile possa essere frustrata dall'applicazione, da parte delle banche, di un margine di profitto particolarmente elevato.

In relazione all'accesso al credito da parte delle imprese, richiama il caso di una primaria azienda farmaceutica italiana che corre il serio rischio di incontrare difficoltà di carattere finanziario ed operativo a causa dell'intervenuta restrizione del credito a suo favore. Chiede pertanto quali siano le iniziative che la Banca d'Italia può porre in essere per prevenire tale rischio.

Formula infine alcuni quesiti in ordine all'attività di controllo per contrastare il pericolo di un progressivo deterioramento dell'attivo patrimoniale delle banche.

Il dottor GOBBI, nel rispondere ai quesiti posti, dà conto della complessiva evoluzione dei mutui a tasso fisso e a tasso variabile, ponendo l'accento sulle cause della crescente diffusione dei prestiti del primo tipo.

Precisa quindi che la vigilanza posta in essere dalla Banca d'Italia sul rispetto delle norme a tutela della trasparenza bancaria dovrebbe scongiurare il paventato rischio di pratiche commerciali improprie da parte delle banche nella concessione di prestiti a tasso variabile.

Dopo aver confermato che nel 2008 si è effettivamente registrata una crescente difficoltà nella concessione di credito alle imprese, dà conto dell'attività ispettiva e di accertamento posta in essere dalla Banca d'Italia sugli istituti vigilati, per verificare la sussistenza dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa e il rispetto dei criteri di redazione dei bilanci, richiamando altresì positivamente le misure governative introdotte per far fronte al rischio di una diminuzione del patrimonio delle banche al di sotto dei requisiti previsti.

Il presidente DIVINA chiede quali siano le iniziative più idonee per tutelare i consumatori nella scelta degli strumenti bancari più convenienti,

promuovendo condizioni di maggiore trasparenza delle offerte di servizi bancari.

In secondo luogo, ravvisa l'esigenza di ridurre il numero delle intermediazioni nella concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese, con lo scopo di contenere i costi di restituzione dei prestiti ricevuti.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) chiede quali siano i poteri d'intervento della Banca d'Italia per assicurare che gli istituti di credito non applichino uno *spread* eccessivamente elevato sul tasso di riferimento per i mutui concessi, vanificando in tal modo gli effetti della politica monetaria adottata dalla Comunità europea.

Il dottor GOBBI, nel replicare conclusivamente ai quesiti posti, sottolinea innanzitutto la finalità di promuovere condizioni che consentano ai consumatori di operare un raffronto effettivo tra i costi dei vari servizi e prodotti bancari offerti, agendo sul versante normativo per migliorare la trasparenza dei contratti bancari e assicurare l'uniformità delle informazioni relative ai prodotti commercializzati. Precisa inoltre che occorre porre in essere specifiche iniziative per migliorare l'educazione finanziaria dei consumatori, dando conto al riguardo dei progetti di collaborazione con le scuole avviati dalla Banca d'Italia.

Per quanto riguarda il finanziamento delle piccole e medie imprese, ritiene necessario contemperare la finalità di accrescere l'operatività di tali organismi – attraverso l'emissione di strumenti obbligazionari e di titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati – con le esigenze di tutela degli investitori, posto che la predetta linea d'intervento implica un'attenuazione – in favore di tali imprese – degli obblighi di informazione al mercato. In ogni caso, richiama il modello positivo del credito cooperativo e delle banche popolari, che può giovare dello stretto collegamento tra l'istituto di credito locale e le imprese che operano nel suo territorio.

Ribadisce infine l'impegno della Banca d'Italia a svolgere un'attenta vigilanza sul rispetto della trasparenza bancaria per quanto riguarda la determinazione dello *spread* nei mutui a tasso variabile.

Il presidente DIVINA dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

SUL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DINAMICA DEI PREZZI AL CONSUMO

Il presidente DIVINA illustra alla Commissione il *curriculum vitae* dell'avvocato Agostino D'Antuoni, al quale propone di conferire un incarico di consulenza tecnica nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività

dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori. Dopo aver richiamato le competenze tecniche e professionali dell'esperto, che giustificano il conferimento dell'incarico, precisa che l'attività di collaborazione verrebbe prestata a titolo gratuito.

La Commissione conviene con la proposta del presidente Divina, il quale avverte che provvederà a inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 11 marzo 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Aldo Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(C. 2105 Governo, approvato dal Senato)

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente i contenuti della proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 10 marzo 2009*). Ricorda che la predetta proposta di parere contempla condizioni ed osservazioni già formulate nel parere espresso alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato e non accolte nel prosieguo dell'esame del provvedimento. Ravvisa l'opportunità che sia potenziato il ruolo di controllo assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 del testo in esame. Auspica che le Commissioni di merito accolgano i rilievi formulati nel parere del relatore e conferma il proprio voto di astensione sulla medesima proposta di parere.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, dichiara di condividere l'intervento del deputato Pizzetti e apporta talune limitate integrazioni al contenuto della proposta di parere da lui formulata (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,40.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione (C. 2105 Governo,
approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2105, approvato dal Senato ed in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, su cui la Commissione ha espresso parere in data 16 dicembre 2008 alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato; preso atto che le modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame recepiscono taluni dei rilievi formulati nel menzionato parere;

considerato che ai decreti legislativi delegati, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è assegnato il compito di coordinare il quadro della finanza pubblica definendo i limiti entro cui può esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità ai principi enucleati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 37 del 2004;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 5, si chiarisca la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;

2) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), si definiscano in linea di massima i parametri del costo *standard*, pilastro del sistema del finanziamento in quanto valore economico che quantifica la spesa per i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) anche in relazione all'intervento perequativo statale; alla lettera *d*) si chiarisca altresì cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali «propri»;

3) si accompagni l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'esame della delega per l'individuazione e l'allocazione delle funzioni

fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocatione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e della delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie», in quanto appare indispensabile individuare le funzioni fondamentali degli enti locali contestualmente alla definizione delle modalità del prelievo fiscale e dell'allocatione delle risorse;

4) sia inoltre affiancato al fabbisogno *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e montane particolarmente svantaggiate;

5) siano potenziate le funzioni di controllo attribuite alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sui menzionati schemi di decreto legislativo si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali

b) si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera dd), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, non apparendo immediatamente evidente il collegamento che il legislatore intende prefigurare fra definizione del sistema tributario locale e *favor* per l'iniziativa dei cittadini;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera d), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* per le spese «essenziali», si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte, specie se il tributo non risulti specificamente messo in relazione alle medesime funzioni;

d) all'articolo 25, comma 2, si precisi la portata del termine «finanza» elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso, in quanto non appare univoco il riferimento e quindi suscettibile di interpretazioni differenziate a seconda dei diversi parametri utilizzabili;

e) si preveda nella definizione della fase di transizione la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione;

f) sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni;

g) si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinarsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose;

h) nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali ove comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 11 marzo 2009

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il Ministro dell'interno Maroni, accompagnato dalla dottoressa Sonia Viale, capo della segreteria tecnica del Ministro.

La seduta inizia alle ore 14,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Ministro dell'interno

Il PRESIDENTE, nell'introdurre l'audizione odierna, esprime il proprio ringraziamento, anche a nome della Commissione, al Ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni che ha consentito, tramite la collaborazione instaurata con la Polizia di Stato, la realizzazione di una rassegna stampa giornaliera sulla criminalità organizzata e sull'attività della Commissione, che viene messa a disposizione dei componenti della Commissione a partire da oggi.

Il ministro MARONI svolge la propria relazione e consegna agli atti della Commissione un documento relativo al suo intervento.

Il PRESIDENTE, nell'introdurre il dibattito, auspica un contenimento degli interventi. Prendono la parola sull'ordine dei lavori l'onorevole TASSONE e il senatore MARITATI, cui replica il PRESIDENTE.

Formulano osservazioni e pongono domande il senatore MARITATI, l'onorevole NAPOLI, i senatori GARRAFFA, LI GOTTI e COSTA.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 11 marzo 2009

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,20.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Direttore generale delle Dogane, Dott. Giuseppe Peleggi

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola al dottor Giuseppe PELEGGI, Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane.

Il dottor PELEGGI svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Rosario Giorgio COSTA (PdL), il deputato Settimo NIZZI (PdL), il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Candido DE ANGELIS (PdL) e Lucio D'UBALDO (PD).

Il Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia il dottor PELEGGI e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 11 marzo 2009

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

Interviene il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dott. Giuseppe CERAOLO.

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dott. Giuseppe Ceraolo, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006, il preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Giuseppe CERAOLO, *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), la senatrice Cecilia DONAGGIO (*PD*), i deputati Giorgio JANNONE, *Presidente*, Giuliano CAZZOLA (*PdL*), Giulio SANTAGATA (*PD*) e Antonino LO PRESTI (*PdL*).

Il dottor Giuseppe CERAOLO, *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*, replica ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 11 marzo 2009

Presidenza del Vice Presidente

Ivano STRIZZOLO,

indi del Presidente

Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 14,45.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione

Audizione del Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, Prefetto Rodolfo Ronconi

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, Prefetto Rodolfo RONCONI, svolge un'ampia e dettagliata relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Diana DE FEO (PdL) e Mauro DEL VECCHIO (PD), nonché il deputato Margherita BONIVER *presidente*.

Il Prefetto RONCONI risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Prefetto Ronconi e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Spagna il 26 e 27 febbraio 2009

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta da una delegazione del Comitato in Spagna il 26 e 27 febbraio scorso (*allegato*).

(Il Comitato prende atto).

Variatione nella composizione del Comitato

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che, in data 19 febbraio 2009, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del Comitato il deputato Raffaele Volpi, in sostituzione del deputato Manuela Dal Lago, dimissionaria.

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO

RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA IN SPAGNA DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO (26-27 febbraio 2009)

Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2009 una delegazione del Comitato si è recata in missione in Spagna.

Il primo giorno, giunta a Madrid, la delegazione del Comitato ha incontrato una rappresentanza della Commissione lavoro e immigrazione del *Congreso de los diputados*. Durante la riunione sono state illustrate le caratteristiche dell'immigrazione spagnola nonché la politica migratoria di questo paese.

La Spagna, così come l'Italia, si è trasformata in pochi anni da paese origine di emigrazione in paese recettore di immigrazione. Gli stranieri residenti legalmente in Spagna nel 1981 erano 198.042, mentre al 31 dicembre 2008 essi erano 4.473.499, di cui 2.132.447 cittadini appartenenti ai paesi dell'Unione europea (il 47,63 per cento del totale) e 2.341.052 cittadini extracomunitari (il 52,33 per cento del totale). La tendenza è in costante aumento, e tra il 2007 ed il 2008 l'incremento è stato di 494.485 unità (circa il 10 per cento del totale).

La condizione giuridica degli stranieri è basata sull'articolo 13.1 della Costituzione spagnola, ai sensi del quale l'ingresso, la residenza ed il lavoro degli stranieri è regolato da quanto disposto, in primo luogo, dai trattati internazionali, bilaterali o multilaterali; in assenza di un accordo specifico si applica la norma ordinaria, in particolare la *Ley Orgánica 4/2000, de Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*, e le sue successive modifiche. In termini generali, per l'ingresso in Spagna è richiesto un documento idoneo ed il relativo visto, se richiesto, nonché i mezzi di sostentamento necessari al mantenimento della persona durante il tempo previsto di soggiorno nel paese. La permanenza degli stranieri è regolata dagli artt. 29-35 della suddetta legge, che prevedono due possibilità: a) *estancia*: permanenza non superiore ai 90 giorni, salvo quanto previsto dalla norma per gli studenti; b) residenza: che può essere temporanea per un periodo superiore ai 90 giorni ed inferiore a 5 anni, per la quale si richiedono i mezzi di sostentamento o permesso di lavoro, oppure permanente, che dà diritto a risiedere a tempo indeterminato in Spagna ed a lavorare a parità di condizioni dei cittadini spagnoli, ma che può essere richiesta solo dopo una residenza di 5 anni.

La politica spagnola in materia di immigrazione si sviluppa lungo tre direttrici principali: l'armonizzazione della normativa nei paesi membri dell'Unione europea, la lotta all'immigrazione clandestina e l'integrazione dei lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, una adeguata politica europea in materia di immigrazione ed una omogeneizzazione delle normative dei singoli paesi membri della UE sono ritenute fondamentali al fine di evitare alcuni fenomeni quali lo spostamento dei flussi migratori verso quei paesi in cui le norme, i controlli e le sanzioni siano meno rigide, oppure che l'inasprimento della lotta alla immigrazione clandestina in alcuni paesi sia vanificata dalla eccessiva permissività della normativa vigente in altri paesi membri. A tal fine, la Spagna ha collaborato attivamente affinché fossero approvati sia il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo che la Direttiva sui rimpatri, e si è fatta promotrice di pattugliamenti congiunti delle frontiere all'interno della Agenzia comunitaria a ciò preposta, cd. Frontex.

La lotta alla criminalità clandestina occupa un posto fondamentale nelle politiche sull'immigrazione del governo spagnolo. Nel 2004 il governo Zapatero ha effettuato una regolarizzazione di circa 700.000 lavoratori irregolari presenti in Spagna, ma, al fine di evitare un «effetto chiamata», sono stati regolarizzati solo gli stranieri con un lavoro stabile e residenti in Spagna da più di sei mesi; è comunque importante ricordare che in Spagna è possibile per i cittadini stranieri anche irregolari l'iscrizione nell'anagrafe comunale, «*empadronamiento*», che consente l'accesso all'istruzione e ai servizi sanitari di base.

Quanto all'integrazione, l'andamento positivo dell'economia spagnola negli ultimi anni, che ha accresciuto la necessità di mano d'opera e favorito l'immediato assorbimento degli stranieri nella catena produttiva, è stato l'elemento determinante di un inserimento relativamente fluido degli stranieri. Quest'ultimo è stato favorito in parte anche dalla forte presenza di immigrati latinoamericani, che costituiscono il primo gruppo geografico per permessi di soggiorno rilasciati e sono i principali beneficiari del Piano di integrazione varato dal Governo Zapatero, che stanziava circa 2 miliardi di Euro per il periodo 2007-2010: la lingua ed un passato in comune ne fanno infatti un collettivo più facilmente assimilabile.

I Paesi latinoamericani traggono beneficio da una serie di canali preferenziali previsti dalla normativa spagnola: diversi hanno firmato in via bilaterale un «Accordo di collaborazione per la selezione in loco di personale interessato a lavorare in Spagna»; alcuni, come Perù e Cile, possono esentare i propri cittadini dall'obbligo di dimostrare che il posto di lavoro a cui aspirano in Spagna sul Regime generale è di difficile copertura; i cittadini latinoamericani necessitano inoltre di un tempo minimo di residenza in Spagna di 2 anni per l'acquisizione della cittadinanza, contro i 10 nei casi restanti; agli inizi del 2009, la Spagna ha firmato accordi con Ecuador, Colombia ed Argentina per garantire agli immigrati residenti in Spagna da almeno 5 anni il diritto di voto alle elezioni amministrative (su base di reciprocità).

La delegazione italiana ha sottolineato le analogie riscontrabili tra le questioni migratorie dei due paesi, sia per quanto riguarda l'incidenza complessiva del numero di immigrati rispetto alle popolazioni autoctone, sia a proposito dell'esigenza di una maggiore attenzione dell'UE sulle sue frontiere meridionali. I recenti provvedimenti governativi in materia di sicurezza ed immigrazione, lungi dall'essere ispirati da principi xenofobi, sono piuttosto funzionali al ripristino di un quadro normativo che coniughi accoglienza dei regolari e rigore contro la clandestinità, postulando norme certe sui rimpatri e censendo le presenze - soprattutto dei nomadi - sul territorio nazionale. L'Italia avverte l'esigenza di una maggiore armonizzazione delle politiche migratorie alla normativa comunitaria, peraltro non sempre di emanazione tempestiva, specie per quanto concerne la condizione giuridica dei lavoratori cd. in nero e dei cd. *over stayers* (ovvero la permanenza irregolare dei possessori di visti per turismo), che alimentano in modo massivo il fenomeno della clandestinità.

Successivamente la delegazione del Comitato ha incontrato il Sottosegretario di Stato all'immigrazione, Consuelo Rumí Ibáñez, la quale ha premesso che, per fare fronte all'immigrazione clandestina, non è sufficiente una politica repressiva e di controllo delle frontiere: sono infatti necessari soprattutto accordi con i paesi di origine delle correnti migratorie ed una adeguata politica di gestione dei flussi legali.

Il governo spagnolo si è impegnato a migliorare i rapporti con il Marocco consentendo una miglior sorveglianza delle frontiere anche con pattuglie miste, il rimpatrio immediato dei cittadini marocchini illegali ed un maggior controllo dei flussi migratori provenienti dall'area subsahariana; ha intensificato i rapporti bilaterali con gli altri paesi dell'Africa occidentale, con molti dei quali ha sottoscritto accordi migratori che includono clausole sulla riammissione (dal 2004 a oggi sono stati firmati accordi migratori con Gambia, Guinea, Mali, Capo Verde, Guinea Bissau, Ghana e Mauritania); è stata rafforzata la rete di rappresentanze diplomatiche nella regione e sono stati avviati progetti di cooperazione per i quali si prevede di destinare risorse finanziarie pari allo 0,7 per cento del PIL.

Il flusso legale di immigrati è regolato dalla legge, che prevede quattro diversi percorsi:

il «*contingente*» di lavoratori stranieri: la legge consente al Governo di fissare la quantità di lavoratori stranieri che possono essere assunti nei loro paesi di origine in base alle richieste presentate dei datori di lavoro e tenendo conto delle esigenze delle Comunità autonome, degli enti sociali e del rapporto sullo stato dell'occupazione e dell'integrazione dei migranti elaborato dal *Consejo Superior de Política de Inmigración*. Questo tipo di offerta di lavoro è orientata principalmente verso quei paesi che hanno firmato con la Spagna accordi per la regolarizzazione dei flussi migratori. Per il 2007 è stato approvato l'ingresso di 27.034 lavoratori stranieri, per il 2008 si è scesi a 15.731;

la contrattazione nominativa nei paesi di origine: insieme al contingente, il Governo può autorizzare una quota massima di richieste nominative. Nel 2007 questa quota è stata stabilita in 92.000 unità;

visti per ricerca di occupazione: contestualmente, il Governo può stabilire un numero di visti per ricerca di lavoro riservati a stranieri figli o nipoti di spagnoli, o a determinati settori di attività in funzione delle richieste del mercato del lavoro. Il visto è valido per un periodo di tre mesi. Per il 2007 sono stati autorizzati 500 visti per stranieri figli o nipoti di spagnoli, nonché 455 visti per ricerca di lavoro nel settore domestico;

contratti temporanei: il Governo ha la facoltà di autorizzare permessi di soggiorno temporaneo per lavoratori stagionali; tali permessi hanno una durata massima di 9 mesi e consentono al lavoratore stagionale l'ingresso e l'uscita dal territorio nazionale secondo le modalità di svolgimento del lavoro realizzato. Nel 2006 la quota massima di lavoratori stagionali è stata fissata in 61.000 unità.

È all'attenzione del Parlamento spagnolo una proposta di modifica della *ley de extranjerias*. L'obiettivo della riforma è quello di recepire alcune direttive comunitarie e contemporaneamente aggiornare una legge ormai datata rispetto alla realtà migratoria della Spagna ed al quadro economico che aveva caratterizzato la politica nella prima legislatura socialista. Questi i principali obiettivi:

garantire il godimento dei diritti fondamentali per tutti i cittadini; disegnare un sistema di accesso progressivo ad altri diritti, a misura che aumenta la permanenza in Spagna. Ad esempio, con il rinnovo del permesso di soggiorno di un anno scatta il diritto di ricongiungimento familiare per coniugi e discendenti (questi ultimi, se maggiori di 16 anni, avranno diritto automaticamente ad un permesso di lavoro); il ricongiungimento di genitori e suoceri (a carico e con oltre 65 anni) è invece ammesso solo per i residenti in Spagna da almeno 5 anni;

adeguare il sistema di assunzione in origine al mercato del lavoro. In sostanza, questo canale di accesso viene drasticamente ridotto: il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato la revisione del «catalogo dei posti di difficile copertura» per il 2009, portandolo da 15.000 a 901 posti di lavoro (-90%);

conferire rango di legge dello Stato alla politica di integrazione dei migranti. Si stabilisce fra l'altro che le Amministrazioni pubbliche svilupperanno misure specifiche per favorire l'apprendimento dello spagnolo e delle altre lingue ufficiali del Paese;

aumentare la capacità dello Stato nella lotta all'immigrazione clandestina. Approfittando dei margini della Direttiva UE sui Rimpatri, vengono ampliati i termini per l'identificazione degli stranieri (da 40 a 60 giorni); si introduce la possibilità di rimpatrio dei minori non accompagnati, retta tuttavia dal principio del superiore interesse del minore e sempre che sia possibile verificarne la provenienza e la situazione familiare nel Paese di origine; costituisce causa di espulsione la condanna dello stra-

niero (dentro o fuori dalla Spagna) per un delitto punito in Spagna con almeno un anno di carcere; si elevano le pene per favoreggiamento e/o sfruttamento dell'immigrazione clandestina (per es. da 10.000 a 100.000 euro per i matrimoni di convenienza).

Nell'ultimo quinquennio la Spagna ha dunque superato la logica di politiche «per gli stranieri» ed ha sposato quella delle politiche «per l'immigrazione»: il principale asse portante di queste ultime, come detto, è costituito dagli accordi di cooperazione con i paesi di origine che, con particolare riferimento al Marocco, hanno consentito, nel tempo, adeguati scambi di informazione, ingressi mirati di manodopera a fronte di rimpatri agevolati, e pattugliamenti congiunti delle frontiere, marittime e terrestri: ad oggi, secondo quanto dichiarato, la Spagna riesce a far rimpatriare circa il 95 per cento dei marocchini irregolari. Maggiori difficoltà si incontrano invece nel rimpatrio di clandestini provenienti dall'Africa sub-sahariana e dall'Asia.

Alla fine del 2007 è stata approvata la Legge organica 13/2007, al fine di consentire il perseguimento extraterritoriale del traffico illegale o dell'immigrazione clandestina di persone: poichè tali reati sono perpetrati da una criminalità organizzata di livello internazionale, il legislatore spagnolo ha adottato specifiche misure legislative, che, rafforzando il contrasto di tali comportamenti criminosi, permettono di proteggere pienamente gli stessi diritti umani degli immigrati.

Rispondendo ad alcune domande, il Sottosegretario ha chiarito che i rimpatri richiedono più tempo laddove non sussistano accordi bilaterali di riammissione, precisando che i tempi di permanenza nei Centri di detenzione dipendono da quelli necessari all'identificazione, e che, pur essendo possibili rimpatri collettivi, occorre comunque valutare caso per caso le singole situazioni soggettive (da 40 giorni, la legge di riforma prevede l'incremento a 60 giorni di permanenza nei Centri).

Certamente il Patto europeo contiene molti passi avanti, ma anche il potenziamento di FRONTEX non risulterebbe sufficiente senza una seria politica di cooperazione. Per quanto attiene ai cd. *over stayers*, il progetto di riforma della legge spagnola sull'immigrazione prevede più incisive forme di contrasto alla loro presenza sul territorio, consistenti nell'attivazione di controlli incrociati e procedure identificative all'entrata e all'uscita dal Paese.

Nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio la delegazione del Comitato è stata ricevuta dal Sottosegretario all'interno Antonio Camacho, e dal Direttore Generale per l'Immigrazione, Arturo Avello. Anche in questa occasione si è convenuto sulla peculiarità del fenomeno migratorio in nazioni come Spagna ed Italia, la cui posizione geografica favorisce ingenti flussi di entrata. Si tratta quindi di una grande sfida, che l'Europa deve saper raccogliere in modo unitario: si è ribadita la necessità di puntare innanzitutto sulla cooperazione con i paesi di origine, presupposto fondamentale affinché risultino efficaci il contrasto alla clandestinità e la promozione dell'immigrazione regolare per soddisfare le esigenze del mer-

cato del lavoro. Queste, unitamente a concrete politiche dell'integrazione, sono le principali linee di intervento del Governo spagnolo in materia di immigrazione.

La delegazione italiana ha ricordato come il fenomeno migratorio sulla penisola sia iniziato nei primi anni novanta con i massicci sbarchi di cittadini albanesi sulle coste della puglia. Attualmente, in Italia si possono stimare circa 4 milioni e mezzo di immigrati regolari, cui vanno aggiunti circa 750.000 clandestini, verso i quali non è ipotizzabile ricorrere a sanatorie indiscriminate. Soltanto recentemente l'Europa sembra avere preso coscienza della portata della questione migratoria, e quindi dell'esigenza di addivenire a politiche comuni in materia: ma molto resta ancora da fare, solo se si pensa al dramma di Lampedusa, alle difficoltose procedure di rimpatrio ed alla scarsa efficacia dell'azione di FRONTEX.

In proposito, il Sottosegretario Camacho ha rammentato che in passato anche la Spagna aveva fatto ricorso, in alcuni casi ed a certe condizioni, a sanatorie di massa (di circa 700.000 illegali all'inizio del primo governo Zapatero), senza tuttavia innescare il cd. «effetto calamita» (secondo cui la regolarizzazione finisce con l'attirare altra immigrazione). Molto più efficace è risultata la politica della cooperazione con paesi come Senegal, Mali, Mauritania, in cui la Spagna ha investito risorse per lo sviluppo, inviato personale e messo a disposizione infrastrutture, ottenendo in cambio una fattiva collaborazione dei rispettivi governi nel prevenire le partenze dei clandestini da questi Stati. Tuttavia, data la complessità del fenomeno, la cooperazione non può privilegiare il rapporto solo con alcuni Stati o singole realtà geografiche: essa deve operare anche a livello multilaterale, e coinvolgere le organizzazioni internazionali.

Gli assalti alle barriere di Ceuta e Melilla nell'autunno del 2006, e gli sbarchi di massa alle Canarie nello stesso anno, hanno favorito alcuni agjustamenti della politica migratoria, nel senso di porre maggior rigore nel contrasto all'immigrazione clandestina. Tra il 2006 ed il 2008 la Spagna è riuscita a ridurre il fenomeno di circa il 67 per cento, tanto che gli sbarchi sulle coste spagnole si sono ridotti da 39.180 nel 2006 a 13.424 nel 2008. Le principali misure adottate per raggiungere questi risultati sono:

l'istituzione di un *Sistema Integrado de Vigilancia Exterior*, SIVE, che attraverso una rete di sensori radar, sistemi di videosorveglianza anche a raggi infrarossi e sensori acustici permette, a quanto sembra, l'intercettazione del 99 per cento delle imbarcazioni che attraversano il suo campo di azione. Il SIVE, per il quale sono stati investiti nel periodo 2000-2008 232 milioni di euro, è attivo nella costa Andalusia, nell'enclave di Ceuta e nelle isole Canarie, e si prevede un suo ampliamento a tutta la costa mediterranea spagnola;

la formazione, insieme alle forze adibite al controllo delle frontiere marocchine, di pattuglie miste allo scopo di intercettare le navi che trasportano migranti illegali, ed il pattugliamento congiunto coordinato dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX) delle coste dell'Africa occidentale;

il potenziamento delle forze di polizia operanti nel controllo delle frontiere dell'immigrazione, i cui effettivi sono stati aumentati del 50 per cento nell'ultimo quinquennio fino a raggiungere le 15.700 unità, anche con l'istituzione di un corpo speciale per l'intercettazione ed espulsione di soggetti particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico;

lo scambio di informazioni via satellite tra Spagna, Portogallo, Mauritania, Senegal e Capo Verde nell'ambito della rete di comunicazioni denominata SEAHORSE, finanziata dall'Unione europea.

A titolo esemplificativo, grazie a questi moduli di collaborazione integrata, nell'ultimo anno la Spagna ha allestito 154 voli per un totale di circa 7.000 immigrati rimpatriati, mentre FRONTEX ne ha predisposti solo 10, di cui la metà con il concorso determinante degli equipaggi spagnoli. Ciò si spiega anche considerando che, negli ultimi anni, Madrid ha avuto accesso in misura crescente ai fondi stanziati per i rimpatri ed il controllo alle frontiere, nel quadro delle attività promosse dalla direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della UE (si prevede infatti che, nel biennio 2009-2010, la Spagna sarà il primo beneficiario di tali fondi, con circa 90 milioni di euro di contributi).

Il risultato, secondo quanto riferito, è il rimpatrio del 60-70% circa dei clandestini (presumibilmente di quelli che giungono via mare, che non sono tuttavia la maggioranza degli irregolari presenti in Spagna). Ciononostante, il numero di stranieri presenti illegalmente sul territorio è stimato intorno a 500.000, ma potrebbe anche essere molto superiore.

Il giorno successivo, venerdì 27 febbraio, la Delegazione del Comitato si è recata a Melilla, città autonoma spagnola situata sulla costa orientale del Rif, nell'Africa del Nord. La visita, la prima di una delegazione parlamentare italiana, ha permesso di conoscere da vicino una realtà unica in Europa: dodici chilometri quadrati di estensione, 70.000 abitanti, di cui la metà arabo-musulmani, oltre a una significativa comunità ebraica e ad un'antica collettività indiana. Particolarmente elevato risulta l'afflusso di minori stranieri non accompagnati, per il cui mantenimento la città riceve un finanziamento statale annuo di oltre 3 milioni di euro: tali minori, analogamente a quanto avviene in Italia, sono infatti ospitati in appositi centri di accoglienza, in cui sono erogati servizi assistenziali di base.

La Delegazione ha incontrato il presidente della Città autonoma di Melilla, Juan José Imbroda, ed il delegato del Governo spagnolo, Gregorio Escobar, i quali hanno illustrato la situazione degli immigrati illegali presenti nel locale centro di accoglienza temporanea. Quest'ultimo, in particolare, è stato costruito a suo tempo per fronteggiare le ricadute derivanti, in termini di ordine pubblico, dalla massiccia presenza di immigrati provenienti dalla frontiera terrestre con il Marocco (nel 2006 arrivò ad ospitare fino a 1600 immigrati).

La normativa spagnola prevede tre tipi di centri per migranti:

Centros de Acogida a Refugiados (CAR). Questi centri pubblici sono specializzati nella accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati o

di persone in situazioni simili che non dispongano dei mezzi economici necessari per il proprio sostentamento; essi forniscono vitto, alloggio e assistenza sanitaria durante il periodo di durata dell'iter amministrativo. La durata della permanenza nei CAR non può superare i sei mesi, eccezionalmente prorogabili fino a dodici. Oltre ai servizi di prima necessità, i centri sono strutturati per favorire l'integrazione dei migranti, fornendo corsi di lingua e cultura spagnola nonché di formazione professionale.

Centros de Internamento de Extranjeros (CIE). La legge spagnola prevede, come misura di carattere preventivo o cautelare, la possibilità di disporre giudizialmente l'ingresso in un CIE per gli stranieri che abbiano pendente un procedimento di espulsione, di riammissione o di ritorno. I CIE presenti in Spagna sono 9, siti a Madrid, Barcellona, Valencia, Malaga, Algeciras, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife e Fuerteventura; i centri hanno una capacità totale di circa 4.600 posti, di cui 3.300 solo nelle isole Canarie.

Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Sono centri della pubblica amministrazione per la prima accoglienza di immigrati e richiedenti asilo presenti nelle città autonome di Ceuta e Melilla.

La Delegazione ha potuto visitare il *Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes* di Melilla, che ha una capacità di 472 posti. Attualmente nel CETI sono ospitati 564 persone di 35 diverse nazionalità. Il Centro, che dipende dal *Ministerio de Trabajo e Inmigración* (Ministero del Lavoro), fornisce vitto, alloggio ed assistenza sanitaria ai richiedenti asilo ed agli immigrati illegali in attesa di un provvedimento di espulsione. Agli ospiti del centro è offerta la possibilità di frequentare corsi di lingua e cultura spagnole e di formazione professionale, e viene prestata assistenza giuridica gratuita.

Nella stragrande maggioranza dei casi, gli ospiti avanzano infatti richiesta di asilo, assistiti da servizi di consulenza giuridica e mediazione culturale: se l'istanza viene accolta, il richiedente viene trasferito in altri centri ubicati sul territorio peninsulare, specificamente dedicati ai richiedenti asilo. Laddove invece la domanda viene respinta, si avviano le procedure per l'espulsione ed il rimpatrio: occorre tuttavia attendere l'esito dell'eventuale ricorso amministrativo che l'istante può presentare. In alcuni casi, neanche la reiezione del ricorso rende effettivo il rimpatrio, dal momento che, in via sussidiaria, può essere riconosciuto lo status di protezione per motivi umanitari.

I migranti che riescono ad entrare illegalmente nella città sono accompagnati al Commissariato da dove, dopo un primo tentativo di identificazione, sono inviati al CETI. Nel Centro ricevono una *badge* identificativo che dà diritto di accesso ai servizi e con il quale possono entrare ed uscire dal Centro liberamente. Chi riceve un decreto di espulsione definitivo è trasferito in un Centro di internamento ubicato sulla penisola, gestito dal *Ministerio del interior*, da dove sarà rimpatriato od espulso.

I dati ufficiali del *Ministerio del interior* indicano una diminuzione annuale costante degli ingressi illegali in Ceuta e Melilla, che sono stati

2.000 nel 2006, 1.553 nel 2007 e 1.210 nel 2008 con un *trend* negativo di circa il 22 per cento. Tuttavia, poichè, solo negli ultimi due mesi, sembra siano stati espulsi 900 marocchini entrati illegalmente a Melilla, è ragionevole quantificare tra 7.000 e 10.000 il numero di irregolari che annualmente riescono ad attraversare la frontiera.

In ogni caso, gli immigrati illegali entrano a Melilla quasi esclusivamente attraverso i valichi di frontiera aperti al transito dei lavoratori transfrontalieri (circa 30.000 al giorno): insieme a quella di Ceuta, l'altra enclave spagnola in territorio marocchino, si tratta dell'unica frontiera terrestre esterna dell'area Schengen in Africa, che la delegazione ha potuto visitare prima di fare rientro in Italia. Come si è potuto verificare direttamente, tali varchi sono vigilati costantemente dai due lati e l'intrusione di clandestini può dunque avvenire grazie a passaporti falsi, oppure nascondendosi in mezzi di trasporto o utilizzando lo stesso documento per più persone.

La barriera di confine che separa Melilla dal territorio marocchino è infatti praticamente invalicabile: essa si estende per tutta la lunghezza della frontiera terrestre (circa una decina di chilometri) ed è costituita da un solido, doppio reticolato, alto fino a 6 metri, largo circa 2 ed intervallato da una «zona cuscinetto» dotata di appositi sensori preposti alla segnalazione remota di eventuali tentativi di intrusione. La barriera è inoltre sorvegliata a vista in molteplici punti, fissi e mobili, sia sul versante marocchino che dal lato spagnolo, ed è presidiata da numerosi dispositivi di videosorveglianza.

In conclusione, la delegazione del Comitato ha riscontrato alcune analogie tra i fenomeni migratori in Spagna ed in Italia, convenendo con le autorità spagnole che si tratta di una grande sfida, che l'Europa deve saper raccogliere in modo unitario armonizzando sempre più la normativa. Si è peraltro preso atto della peculiare politica migratoria spagnola nei confronti delle popolazioni latino-americane, con cui tuttora sono intrattenute relazioni privilegiate e particolari status di accoglienza e protezione, che spiegano anche il grado di integrazione raggiunto da questi migranti.

Anche in Spagna è comunque finita l'epoca delle regolarizzazioni di massa, e la pressione migratoria degli ultimi anni ha indotto il Governo ad introdurre più rigorose misure di contrasto all'immigrazione clandestina: al riguardo, particolarmente efficace è risultata la cooperazione spagnola con i paesi di origine dei flussi migratori, in cui la promozione dell'immigrazione regolare per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro si associa a forme di investimento e sviluppo economico, soprattutto in quei Paesi africani da cui partono i più consistenti flussi migratori. Ciò pone le condizioni per proficue relazioni diplomatiche e quindi per attuare, bilateralmente, serie misure di rimpatrio e riammissione (a partire dal Marocco), e per favorire azioni congiunte come la sorveglianza alle frontiere (comuni ed esterne) ed il pattugliamento delle coste di interesse.

A ciò va aggiunto il massiccio ricorso della Spagna a tecnologie di prevenzione, come i sistemi di sorveglianza satellitare delle frontiere ma-

ritime e le reti di comunicazione, il cui utilizzo risulta particolarmente efficace sia grazie ai richiamati moduli di cooperazione bilaterale integrata, sia in virtù di un sapiente impiego delle risorse economiche messe a disposizione dell'Unione Europea: la Spagna si colloca infatti tra i maggiori beneficiari dei Fondi comunitari in materia di immigrazione, ed è il principale contributore in termini di unità dispiegate nelle operazioni condotte da FRONTEX.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 11 marzo 2009

Presidenza del Vice Presidente
Gabriella CARLUCCI

La seduta inizia alle ore 14,35.

Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame della proposta di risoluzione in titolo.

Gabriella CARLUCCI, *presidente e relatore*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In qualità di cofirmataria della proposta di risoluzione in titolo (*vedi allegato*), introduce il tema oggetto della risoluzione, concernente la situazione dei minori stranieri non accompagnati che giungono nel territorio del nostro Paese in condizioni di clandestinità.

Segnala che, una volta che questi minori abbandonano i Centri di prima accoglienza per gli immigrati, dopo essere stati identificati come minori e pertanto esclusi dalla procedura di espulsione dal territorio italiano, essi si espongono facilmente a gravi pericoli di sfruttamento del lavoro minorile e della prostituzione, trovandosi al centro di una seria emergenza che impone al Parlamento e al Governo l'assunzione di tempestive misure di contrasto.

In questo quadro, fa presente che la proposta di risoluzione in esame è il frutto di un lavoro di integrazione fra il testo originario, elaborato dalla Presidente della Commissione, e alcune indicazioni di merito provenienti dal Gruppo del PD.

Nell'illustrare brevemente tale proposta, di cui è cofirmataria, fa presente che, ove qualcuno intendesse valutarne meglio i contenuti e proporre delle modifiche, si potrebbe fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Luciana SBARBATI (PD) concorda sull'opportunità di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo in esame.

Si riserva altresì di presentare, a nome del suo gruppo, una proposta di risoluzione integralmente alternativa, ove necessario.

Irene ADERENTI (LNP) apprezza la proposta di risoluzione illustrata dalla presidente, riservandosi di valutarne i contenuti in modo più approfondito. Concorda quindi sulla fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a giovedì 19 marzo alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15.

ALLEGATO

Minori stranieri non accompagnati

Proposta di risoluzione

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premesso che:

ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, la Commissione formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176;

tale Convenzione, ai sensi della quale (art. 1) sono definiti «bambini» gli individui di età inferiore ai 18 anni, rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, tra cui il diritto alla vita (art. 6), il diritto alla salute e a godere delle prestazioni sanitarie (art. 24), il diritto ad esprimere la propria opinione (art. 12) e ad essere informati (art. 13), il diritto al nome, tramite registrazione anagrafica, nonché alla nazionalità (art. 17), il diritto all'istruzione (artt. 28 e 29), il diritto al gioco (art. 31) ed il diritto ad essere tutelati da ogni forma di sfruttamento e di abuso (art. 34);

alla Convenzione sui Diritti dell'infanzia si accompagnano due Protocolli opzionali che l'Italia ha ratificato con la legge 9 maggio 2002, n. 46, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;

la Convenzione sui diritti del fanciullo, negli articoli 22, 30, 32, 34, 35, 36, 38 e 39, prevede una tutela particolare a favore di alcuni gruppi di bambini e adolescenti in considerazione della loro maggiore vulnerabilità: si tratta dei minori in situazioni di emergenza, come i minori rifugiati e i minori impiegati nei conflitti armati; dei minori in condizione di sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile, l'abuso e lo sfruttamento sessuale; dei minori vittime di tratta o di altre forme di sfruttamento; infine dei bambini e adolescenti appartenenti a minoranze etniche o popolazioni indigene;

nel quadro dell'attività della Commissione infanzia è stata deliberata lo scorso 23 ottobre un'indagine conoscitiva volta ad approfondire la

condizione dei minori stranieri non accompagnati, ovvero dei minori immigrati nel territorio italiano ed ivi presenti in assenza di familiari;

tale indagine è volta in particolare a ricostruire il percorso di questi minori, una volta che abbandonano i centri di prima accoglienza per gli immigrati, dopo essere stati identificati come minori e pertanto esclusi dalla procedura di espulsione dal territorio italiano;

con riferimento anche a questo tema la Commissione infanzia ha audito, fra gli altri soggetti: il Ministro dell'Interno, il Ministro degli Affari esteri, il Prefetto di Agrigento, il Presidente del Comitato per i minori stranieri non accompagnati, il delegato dell'ANCI alle politiche migratorie, l'Assessore della regione Sicilia con delega alla famiglia, politiche sociali e autonomie locali, nonché rappresentanti dell'UNICEF e dell'associazione *Save the Children*;

secondo i dati forniti dal Comitato per i minori stranieri non accompagnati, i minori stranieri non accompagnati censiti al 31 dicembre 2007 erano in totale 7.548, di cui oltre il 74,6% sprovvisto di documenti di identità; dalla ripartizione per nazionalità di appartenenza di tali minori, emerge che le prime tre nazionalità registrate costituiscono oltre il 50% delle segnalazioni: Marocco 19,8%, Albania 17,2%, Palestina 14%, Egitto 10,7%, in crescita rispetto al passato; Afghanistan 7,1%, Iraq 6%, Serbia e Montenegro 3,2%;

in una audizione presso la Commissione Infanzia del 26 novembre 2008, il prefetto di Agrigento ha affermato che i minori stranieri non accompagnati in Italia rappresentano un fenomeno nuovo, che è andato sensibilmente crescendo negli ultimi anni, passando dai 789 minori del 2006 a 1450 nel 2007; in base ai dati forniti dalle autorità di Pubblica sicurezza, a novembre 2008 il numero dei minori stranieri non accompagnati ammontava già a 1712;

nell'ambito della stessa indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, la Commissione Infanzia ha svolto una missione al Centro di identificazione ed espulsione degli immigrati a Lampedusa, allo scopo di verificare le condizioni di prima accoglienza dei minori ivi ospitati;

le risultanze delle citate audizioni e della missione svolta, nonché ripetuti contatti intercorsi fra la Commissione ed organismi umanitari operanti nel settore dell'accoglienza agli immigrati, hanno concordemente evidenziato una situazione di grave allarme sociale;

infatti, una larga parte dei minori che vengono rilasciati dai centri di prima accoglienza affrontano un destino incerto, allontanandosi in molti casi senza lasciare traccia dalle comunità alloggio che li ospitano ed esponendosi così a pericoli di sfruttamento da parte della criminalità organizzata o a gravi rischi per la loro stessa incolumità;

a tale proposito, secondo recenti dichiarazioni del Ministro dell'Interno, alcuni riscontri incrociati fra i dati dell'immigrazione clandestina dei minori e segnalazioni relative a possibili traffici di organi gettano un'ombra inquietante sulla scomparsa di numerosi minori stranieri subito dopo il loro arrivo in Italia;

risulta altresì che molte giovani donne arrivino nel nostro Paese in stato di gravidanza, a seguito delle ripetute violenze subite durante il tragitto, e abbandonino spesso il figlio nel centro di accoglienza dove sono ospitate;

le ragioni dell'allontanamento di questi minori dalle comunità ospitanti sono principalmente da ricondurre alla insufficienza delle risorse finanziarie poste a disposizione degli enti locali su cui insistono i centri di prima accoglienza; ai Comuni sono infatti, nella grande maggioranza dei casi, affidati i minori con il provvedimento di tutela del magistrato, che segue alla prima accoglienza finanziata dal Ministero dell'Interno;

per finanziare le comunità alloggio in cui vengono ospitati i minori stranieri, infatti, i comuni dei territori limitrofi alle aree di sbarco degli immigrati clandestini subiscono un carico finanziario insostenibile rispetto alle loro limitate dimensioni, che conduce spesso al dissesto finanziario dell'ente locale;

il fenomeno descritto presenta altresì preoccupanti connessioni con i flussi dell'immigrazione clandestina, gestiti dalla criminalità organizzata, spesso con base al di fuori del territorio italiano, a conferma dell'esistenza di gravi fenomeni di tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento di minori, soprattutto donne;

la gravità sociale dei fenomeni sin qui descritti e l'urgenza di individuare al più presto gli strumenti per una efficace tutela di questi minori e per l'affermazione dei loro diritti, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse, induce la Commissione a porre all'attenzione del Governo la complessa problematica ora illustrata;

per una compiuta valutazione delle possibili soluzioni alla problematica testè illustrata, sarebbe utile considerare le conclusioni del 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU in Italia, 2007-2008, pubblicato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti del fanciullo in Italia;

in particolare, nel citato Rapporto si raccomanda, in accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione (soprattutto gli artt. 2, 3, 22 e 37), e con il rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, che l'Italia:

(a) incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;

(b) assicuri che la permanenza in questi centri sia più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;

(c) adotti, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;

(d) assicuri che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò corrisponde al superiore interesse del bambino, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo;

a tale riguardo, sia il Comitato sui diritti dell'infanzia che la Rete europea dei Garanti dell'infanzia hanno raccomandato linee guida esplicite per la gestione delle operazioni di rimpatrio dei minori, secondo le quali esso dovrebbe avvenire solo quando è rispondente al «superiore interesse del minore», ovvero dopo opportuna verifica dei fattori di rischio diretto e indiretto, tra cui: la possibilità che il minore incontri condizioni di violenza fisica o abusi, sia vittima di riduzione in schiavitù; le condizioni socio-economiche che il minore affronterà al rientro; la disponibilità di assistenza; il livello di integrazione sociale; il diritto a preservare la sua identità, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo; la necessità di assicurare continuità nell'istruzione del minore stesso;

come la Commissione parlamentare per l'infanzia ha potuto accertare nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori non accompagnati, molte famiglie già affidatarie di minori sarebbero disponibili ad accogliere in affido temporaneo anche minori stranieri non accompagnati;

impegna il governo

ad adoperarsi affinché ogni intervento, anche normativo, che influisca sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese, risulti in armonia con i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia;

ad adoperarsi affinché siano assicurate adeguate risorse finanziarie a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche per assicurare la prosecuzione dei progetti e delle iniziative già avviate, quali ad esempio il «Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati», che il Comitato minori stranieri non accompagnati gestisce in collaborazione con l'Anci.

ad intraprendere idonee iniziative, per definire – anche attraverso l'elaborazione di linee guida – criteri *standard* e procedure omogenee per l'identificazione dei minori stessi, la loro presa in carico anche al fine di favorire la loro integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese;

ad adoperarsi per rendere effettivo l'esercizio del diritto d'asilo dei minori stranieri non accompagnati;

a predisporre tutte le misure atte a far sì che la permanenza dei minori nell'ambito delle strutture di accoglienza che li ospitano, dopo il rilascio dai centri di prima accoglienza, non sia in alcun modo condizionata da valutazioni di convenienza economica delle strutture stesse, le quali potrebbero indurre i minori ad allontanarsi, favorendone lo stato di clandestinità;

a coordinare le opportune iniziative per instaurare una rete di comunità alloggio estesa al territorio nazionale, evitando la concentrazione nella Regione Sicilia, attraverso la quale ospitare i minori stranieri non accompagnati all'atto delle dimissioni dai centri di prima accoglienza, per ripartire equamente il carico finanziario di tale ospitalità, valutando se

porre a carico dello Stato le spese dell'accoglienza a lungo termine di questi minori;

a verificare se i criteri utilizzati per l'adozione dei provvedimenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati siano omogenei su tutto il territorio nazionale;

a prevedere un rafforzamento delle funzioni del Comitato minori stranieri non accompagnati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per fronteggiare in maniera efficace la massiccia e crescente immigrazione clandestina di minori diretti verso il nostro territorio, che si è andata registrando negli ultimi anni.

MUSSOLINI, CARLUCCI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione della legislazione

Mercoledì 11 marzo 2009

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, in rappresentanza della CGIL nazionale, Michele GENTILE, coordinatore del Dipartimento settori pubblici; in rappresentanza della CISL, Giorgio GRASSO, responsabile del Dipartimento pubblico impiego; in rappresentanza della UIL, Luigi VELTRO; in rappresentanza della UGL, Paolo VARESÌ, segretario confederale, Ivette CAGLIARI, dirigente confederale e Fiovo BITTI, dirigente confederale.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno e che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25 febbraio 2008.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per la disponibilità dimostrata e introduce i temi oggetto dell'audizione.

Michele GENTILE, coordinatore del Dipartimento settori pubblici della CGIL, ringrazia la Commissione per l'invito e sottolinea come il tema della semplificazione sia di grande rilevanza e interesse. Pur esprimendo apprezzamento per le recenti iniziative assunte dal Governo volte ad abrogare le norme obsolete, rileva la necessità di politiche più incisive che intervengano per garantire una maggiore certezza, trasparenza e chiarezza del tessuto normativo. Il sistema delle regole va sicuramente aggiornato anche alla luce del differente assetto costituzionale, derivante dalla riforma del titolo V della Costituzione, ma ciò non deve portare ad una deregolamentazione soprattutto in settori fondamentali come quelli del *welfare*. Inoltre alla semplificazione normativa deve essere affiancata una semplificazione delle strutture e delle procedure amministrative. È necessario agire sulla pubblica amministrazione identificando aree di attività e di procedimenti che possono essere semplificate, razionalizzate e modernizzate.

In relazione al disegno di legge in materia di federalismo fiscale, auspica che esso non comporti effetti negativi sulla spesa.

Giorgio GRASSO, responsabile del Dipartimento pubblico impiego della CISL, condivide le osservazioni svolte nel precedente intervento: la semplificazione delle regole non deve tradursi in una loro sostanziale cancellazione – in quanto esse sono poste a difesa di diritti e interessi meritevoli di tutela – ma piuttosto nella certezza, chiarezza e trasparenza delle norme. Inoltre le politiche di semplificazione non devono avere natura sporadica e disorganica, ma devono essere coordinate e il più possibile condivise. Infine la semplificazione deve riguardare non solo il profilo normativo ma anche un nuovo assetto della pubblica amministrazione. Investire nella formazione dei dipendenti pubblici, elaborare nuove procedure per l'adozione di provvedimenti amministrativi, ridurre i tempi per l'adozione di questi provvedimenti, diffondere l'informatizzazione, far funzionare gli istituti come la Conferenza di servizi e lo sportello unico rappresentano sfide che devono coinvolgere la pubblica amministrazione, i suoi dipendenti e le organizzazioni sindacali: solo così si può creare un circuito virtuoso che abbia come obiettivo quello di limitare il peso ma non la presenza dello Stato. Chiede di poter depositare una documentazione da acquisire agli atti della Commissione.

Luigi VELTRO, in rappresentanza della UIL, ringrazia il presidente Pastore e la Commissione per l'invito e rileva come una semplificazione del quadro normativo sia quanto mai opportuna per ridurre i costi che gravano sui cittadini e sulle imprese.

Tale semplificazione deve avere come punto di riferimento essenziale una migliore redazione dei testi legislativi, in termini di chiarezza e semplicità.

La riforma del titolo V della Costituzione ha introdotto notevoli cambiamenti e ha complicato il quadro normativo. Il timore è che il disegno di legge in materia di federalismo fiscale possa aggravare ulteriormente la situazione perché comporta una pluralità di centri di entrate.

La UIL ritiene che un'importante intervento di semplificazione dovrebbe riguardare i settori del lavoro e della formazione, attraverso la redazione di testi unici, il più possibili chiari e comprensibili per il cittadino. Condivide la preoccupazione che un eccesso di semplificazione si traduca in una sostanziale deregolamentazione e ritiene che la vera sfida sia quella di garantire maggiore trasparenza e efficacia all'attività della pubblica amministrazione.

Paolo VARESI, segretario confederale dell'UGL, esprime apprezzamento per l'iniziativa della Commissione che mira a coinvolgere le principali organizzazioni sindacali anche su tematiche non strettamente legate ai loro ambiti di azione.

L'eccessiva complessità normativa e amministrativa, come ha sottolineato l'Unione europea, incide negativamente sulla ricchezza complessiva di un Paese. È auspicabile quindi una riduzione delle norme e una riforma della pubblica amministrazione che la renda accessibile e valutabile dai cittadini e che valorizzi l'attività dei pubblici dipendenti. Il progetto di creazione di una banca dati pubblica della normativa vigente va nella giusta direzione perché favorisce la conoscenza delle norme e l'esigibilità dei diritti da parte dei cittadini.

Auspica che l'introduzione del federalismo fiscale non comporti una proliferazione delle norme e degli adempimenti a carico dei cittadini, vanificando gli sforzi sinora compiuti.

Il senatore PERTOLDI ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per gli interessanti spunti di riflessione forniti. Condivide la necessità di non limitare la politica di semplificazione alla riduzione dello *stock* normativo esistente e concorda sul fatto che semplificare non significa eliminare le regole.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti sindacali ad esprimere il loro avviso sulla strategia di riduzione degli oneri amministrativi di carattere informativo avviata in sede comunitaria e ripresa da molti Stati membri, tra i quali l'Italia. Si sofferma inoltre sull'esperienza dello sportello unico e sulle sue prospettive di sviluppo, anche alla luce dell'introduzione del federalismo fiscale.

Michele GENTILE ribadisce l'avviso favorevole ad interventi di semplificazione che non si devono però tradurre in deregolamentazione, ma piuttosto in una maggiore semplicità, chiarezza e conoscibilità delle

norme. Il tema della riduzione degli oneri amministrativi dovrebbe essere affrontato coinvolgendo tutti i soggetti interessati attraverso un'ampia concertazione. Ritiene che l'esperienza dello sportello unico è fallita sia perché è mancata una sua ampia diffusione sul territorio sia perché non è stata intesa come punto di arrivo di un nuovo assetto procedimentale all'interno delle pubbliche amministrazioni.

Giorgio GRASSO rileva che una riduzione degli oneri amministrativi è possibile e auspicabile, ma che è ancora più importante un sistema di controlli chiaro, trasparente e condiviso.

Luigi VELTRO fa presente che la semplificazione normativa deve tradursi soprattutto in norme chiare e comprensibili e che ad essa deve affiancarsi una semplificazione effettiva degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese. Lo sportello unico è fallito perché non era in grado di dialogare in modo efficace. La UIL paventa il rischio che l'introduzione del federalismo fiscale si traduca in un aumento della pressione fiscale per i cittadini e in una proliferazione dei centri di spesa.

Paolo VARESI ritiene positiva un'iniziativa volta a contenere l'ambito della regolazione ma sottolinea che l'aspetto più importante è quello di favorire una normativa chiara, semplice e trasparente. Per quanto riguarda gli sportelli unici, essi andavano nella giusta direzione ma non hanno trovato un adeguato sostegno.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva a domani, giovedì 12 marzo 2009, alle ore 14,30, per procedere all'audizione dei rappresentanti del Comitato unitario professioni e dell'Assoprofessioni.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 11 marzo 2009

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1078-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo condizionato, in parte non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni su emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, osservando in primo luogo che all'articolo 9, recante delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CEE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi, appare impropria, al comma 5, la previsione che gli adempimenti previsti siano a carico anche delle amministrazioni regionali, considerando che la disposizione in esame reca una delega legislativa.

Quanto all'articolo 15, rileva che la clausola di salvaguardia, di cui al comma 13, contenendo comunque norme di carattere imperativo dirette alle Regioni e alle Province autonome, sembra non garantire adeguatamente le prerogative costituzionalmente loro attribuite.

In riferimento all'articolo 18, non ritiene congruo prevedere, anche in capo alle Regioni e alle Province autonome, l'obbligo di adoperarsi per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici a li-

velli corrispondenti alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, ponendo ciò rappresentare una limitazione dell'autonomia regionale e locale.

Quanto all'articolo 12, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CEE, relativa alla qualità dell'aria, osserva che la disposizione abrogatrice, di cui al comma 1, lettera *d*), potrà essere attuata solo nel presupposto che le fonti interne che hanno dato attuazione alle direttive siano disposizioni di legge statale, dal momento che, qualora alcune direttive fossero state recepite con legge regionale, lo Stato non potrebbe intervenire.

Propone quindi di esprimere sul testo un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Riferisce quindi sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Sugli identici emendamenti 9.200 e 9.201, nonché sugli identici emendamenti 9.202 e 9.203, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che le disposizioni ivi previste possono comportare una violazione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni e agli enti locali in materia di micro e piccole imprese, anche in riferimento ai procedimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Quanto all'emendamento 11.202, propone un parere non ostativo, osservando che il criterio di delega di cui al capoverso 1-*bis*, lettera *c*), dal momento che prevede azioni specifiche finalizzate alla diffusione dei servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, potrebbe determinare una indebita limitazione delle competenze regionali e locali in materia.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ritiene opportuno che le osservazioni proposte dal relatore sugli articoli 9, 15 e 18 del disegno di legge siano formulate sotto forma di condizioni, anche considerando che gli stessi rilievi erano già stati espressi alla Commissione di merito che non ha ritenuto di recepirle.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) conviene con i rilievi espressi dalla senatrice Incostante e riformula il parere sul testo nel senso da lei indicato.

La Sottocommissione conviene.

(1073-B) Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1408) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo e propone di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(998) LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fatto proprio dal Gruppo parlamentare

(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 11 marzo 2009

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione» (n. 64): osservazioni favorevoli.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 11 marzo 2009

30^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 16,25.

(307) CENTARO. – Disposizioni in materia di usura

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra l'ulteriore emendamento 7.100 (testo 2) al disegno di legge recante disposizioni in materia di usura, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare se il funzionamento degli Organismi pubblici di composizione della crisi (articolo 16) possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Il presidente AZZOLLINI dà lettura di una Nota trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con la quale si conferma che le attività suindicate possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili.

La Sottocommissione esprime quindi un parere non ostativo sull'emendamento 7.100 (testo 2).

(1406) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 3, comma 1, occorre acquisire elementi circa l'entità degli oneri connessi all'attuazione delle ivi citate disposizioni del Trattato, al fine di acquisire conferma che possa procedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali

e finanziarie a legislazione vigente, come affermato nella disposizione del testo, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati a seguito di una condizione posta dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento. Fa altresì presente che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI dà lettura di una Nota pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze con la quale si conferma che l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato rientra tra le attività istituzionali delle amministrazioni interessate che possono provvedervi nell'ambito dei loro ordinari stanziamenti senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del Presidente.

(1407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo.

(1408) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso la Camera dei deputati, circa la garanzia che ai compiti di controllo e di assistenza, in particolare in ordine alle squadre inve-

stigative comuni di cui all'articolo 18-ter dell'Accordo, rileva che si procederà nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 11 marzo 2009

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(156) RAMPONI. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(933) TORRI e MURA. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza collocati in congedo assoluto: rinvio dell'emissione del parere.*

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 11 marzo 2009

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARELLI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1073-B) *Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1406) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1407) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Mercoledì 11 marzo 2009

7^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1^o dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(1408) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) *Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;* b) *Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Giovedì 12 marzo 2009, ore 14,15

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Comunicazioni della Presidenza.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 12 marzo 2009, ore 8,30 e 15

ORE 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla disciplina dell'attività di ufficiale giudiziario:
audizione dell'Associazione ufficiali giudiziari in Europa, della UIL –
Libero sindacato ufficiali giudiziari e dell'Associazione nazionale isti-
tuti vendite giudiziarie.

ORE 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 12 marzo 2009, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2008) 815 def.) (n. 28).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007 (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005 (1407) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; *b)* Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006 (1408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 (1316).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003 (1318).
 - LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 marzo 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
 - PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
 - MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
 - MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
 - VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).

- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1195).

III. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 12 marzo 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM (2008) 661 def.) (n. 18).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo*)

parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
 - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 12 marzo 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- ASCIUTTI ed altri. - Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

II. Esame dei disegni di legge:

- BUTTI – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005 (1407) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione» (n. 64).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 12 marzo 2009, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).
- D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (573).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (571).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

XII. Esame dei disegni di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Giovedì 12 marzo 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di rappresentanti di ASSOPROFESSIONI e del COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI (CUP).

